



POSTE ITALIANE SPA - SPEDIZIONE IN A.P. D.L. 353/2003 (CONV. IN L. 27.02.2004 N. 46) ART. 1, COMMA 1 - DCB TRENTO
AUT. TRIB. TRENTO N. 1161 DEL 12.02.2003 - PER. TRIM. LE. CONTIENE I.R.

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE
COLLETTIVA 2019
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**



SOMMARIO

POLIZZA COLLETTIVA	4
SEZIONE 1 - Colture vegetali	
DEFINIZIONI E NORME GENERALI	9
CONDIZIONI SPECIALI - FORMA CONTRATTUALE C	19
CONDIZIONI SPECIALI - FORMA CONTRATTUALE A E B	28
SEZIONE 2 - Strutture aziendali e Impianti di produzioni arboree ed arbustive	
DEFINIZIONI E NORME GENERALI	36
CONDIZIONI SPECIALI	38
ALLEGATO 1 - Prezzi	42
ALLEGATO 2 - Tariffe	45
ALLEGATO 3 - Allegato ai certificati	54
ALLEGATO 4 - Allegato terzi periti e coordinatore	58
ALLEGATO 5 - Fondo IST MELE	59
ALLEGATO 6 - Fondo FITOPATIE	60

Allegato Polizza Co.Di.Pr.A. periodico dell'Associazione

Esercente l'impresa giornalistica

Agriduemila s.r.l. - Via Kufstein, 2 - 38121 TN

Direttore editoriale

Andrea Berti

Direttore responsabile

Piero Flor

Consulenza editoriale

Francesca Negri - CommFabrik

Redazione e Segreteria

Via Kufstein, 2 - 38121 Trento
tel. 0461/915908, fax 0461/915893

Progetto grafico e impaginazione

CommFabrik

Stampa

Tipolitografia Alcione - Gardolo (Trento)

POLIZZA ASSICURAZIONE COLLETTIVA 2019

Ai sensi della Legge concernente il Fondo di Solidarietà - D. Lgs. 102 del 2004 e s.m.i., del D.M. del 12 gennaio 2015 n.162 Semplificazione della gestione della PAC 2020 e s.m.i., degli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale nelle zone rurali 2014 - 2020 (2014C 204/01), del Reg.(UE) del 17 dicembre 2013 n. 1305, art. 36 e 37, del Reg (UE) 1308/2013 art. 49, del Regolamento (UE) n. 2393 del 13 dicembre 2017, del Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014 - 2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. (C2015) 8312 del 20/11/2015 e del Decreto Mipaaf Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2019 e s.m.i.

Preso atto che il Condifesa sopra indicato, a favore dei propri associati, ha deliberato di ricorrere per la difesa contro i danni da avversità atmosferiche e da fitopatie a coperture assicurative.

Fra le Parti indicate, e precisamente tra:

Società

e

**Condifesa Trento Co.Di.Pr.A. – Consorzio Difesa
Produttori Agricoli
con sede in Trento – Via Kufstein, 2 Codice Fiscale
80016190227
di seguito denominato Contraente**

Si stipula la presente Polizza Assicurazione Collettiva, ex art. 1891 del Cod. Civile, che ha per oggetto la difesa passiva delle produzioni, impianti e strutture dei Soci del Contraente, contro i danni da

avversità atmosferiche e da fitopatie.

Ai sensi dell'art. 3 "Pagamento del premio - decorrenza e scadenza della garanzia" delle Norme Generali che regolano l'Assicurazione, la Società presta le singole coperture assicurative mediante il certificato di assicurazione, emesso in conformità al PAI - Piano Assicurativo Individuale (art. 11 comma 4 del D.M. 162 del 12/01/2015) ovvero dei dati contenuti nel Fascicolo Aziendale, previa sottoscrizione della "manifestazione di interesse" da parte dell'agricoltore.

1) PRODOTTI ASSICURABILI:

come da decreto Mipaaf PGR (Piano di Gestione dei Rischi) 2019.

2) TIPOLOGIE CONTRATTUALI

Sezione 1: Copertura assicurativa che copre la mancata resa quanti/qualitativa **delle Colture vegetali (ad esclusione delle Ciliegie, dei piccoli frutti e dei Prati pascolo) - Forme contrattuali:**

- 1.1.** Assicurazione dell'insieme delle avversità catastrofali (Alluvione, Siccità, Gelo e Brina), delle avversità di frequenza (Eccesso di neve, Eccesso di pioggia, Grandine e Venti forti) e delle avversità accessorie (Sbalzi termici, Colpo di sole e Vento caldo) di cui all'art. 3 comma 2.a. del PGR (Piano di Gestione dei Rischi) e la fitopatia Peronospora della vite (Plasmopara viticola), come previsto al comma 3;
- 1.2.** Assicurazione dell'insieme delle avversità catastrofali (Alluvione, Siccità, Gelo e Brina) e delle avversità di frequenza (Eccesso di neve, Eccesso di pioggia, Grandine e Venti forti) di cui all'art. 3 comma 2.b. del PGR (Piano di Gestione dei Rischi) e la fitopatia Peronospora della vite (Plasmopara viticola), come previsto al successivo comma 3;
- 1.3.** Assicurazione dell'insieme delle avversità di frequenza (Eccesso di neve, Eccesso di pioggia, Grandine e Venti forti) di cui all'art. 3 comma 2.c. del PGR (Piano di Gestione dei Rischi).

La Forma contrattuale (tipologia di Polizza) scelta dall'Assicurato deve risultare dal certificato assicurativo.

Sezione 2: Copertura assicurativa delle strutture aziendali e Impianti di produzioni arboree ed arbustive

- 2.1.** Assicurazione dell'insieme delle avversità previste nell'Allegato 1 del PGR (Piano di Gestione dei Rischi) al punto 1.4: grandine, tromba d'aria, eccesso di neve, vento forte, uragano, fulmine, eccesso di pioggia, gelo (limitatamente per impianti di produzioni arboree ed arbustive).

3) PREZZI DEI PRODOTTI

Come da Allegato 1, ai sensi del/i Decreto/i Ministeriale "Determinazione valori mercuriali prezzi agricoli" emesso in attuazione al comma 9 dell'art. 14 del DM 162 del 12/01/2015.

4) TARIFFE DI PREMIO

Come da Allegato 2.

5) TERMINE SOTTOSCRIZIONE CERTIFICATI

Il termine di accettazione dei certificati di assicurazione scadrà alle ore 18,00 del giorno:

- 10 maggio 2019 per le colture permanenti, per quelle a ciclo autunno-primaverile, per quelle a ciclo primaverile, per gli impianti e le strutture permanenti;
- 28 giugno 2019 per le colture a ciclo estivo, di secondo raccolto o trapiantate.

6) MODALITÀ DI ASSUNZIONE DEI RISCHI - REDAZIONE DEI CERTIFICATI

Ai sensi del Regolamento Ivass ex Isvap 35/2010 e del Reg. Ivass 3/2017 che prevedono l'obbligo di indicare nella polizza le modalità di consegna all'Assicurato delle condizioni di assicurazione e di una serie di documenti precontrattuali prima della sottoscrizione ed in considerazione delle modalità di sottoscrizione previste dei certificati da parte degli intermediari assicurativi, si stabilisce che tale consegna ed informativa sia effettuata dall'intermediario stesso, salvo i casi in cui sia già in possesso dell'assicurato, **al quale il Contraente mette a disposizione tali documenti.**

Il documento Condizioni di Assicurazione, verrà integrato da parte del Contraente con le ulteriori pattuizioni/clausole, documentazione precontrattuale, costo di adesione e termini intercorrenti fra Contraente e l'Assicurato. A conferma dell'avvenuta consegna, l'intermediario farà sottoscrivere all'Assicurato apposita dichiarazione.

- 6.1. Prima della sottoscrizione del certificato di assicurazione, da parte dell'agricoltore, l'intermediario consegnerà ovvero verificherà che l'assicurato sia nella disponibilità della copia del documento informativo contenente le condizioni contrattuali e la documentazione precontrattuale, predisposto dal Contraente, disponibile anche sul sito internet del consorzio: www.codipratn.it, ed inviato dal Contraente agli Associati e farà sottoscrivere all'Assicurato dichiarazione comprovante la ricevuta dello stesso documento, che consegnerà al Contraente contestualmente al/ci certificato/i. Per la compilazione dei certificati l'Intermediario e l'Assicurato dovranno utilizzare i dati corretti risultanti dal Piano Assicurativo Individuale (PAI), di cui al Fascicolo Aziendale che devono essere predisposti e sottoscritti, per l'annata in corso, dall'agricoltore presso il CAA al quale ha dato mandato prima della sottoscrizione del certificato di assicurazione. Tale documento costituisce un allegato al certificato di assicurazione (con le opportune modifiche per le necessità assicurative). Le disposizioni transitorie consentono, nel caso l'entrata in rischio della coltura non sia compatibile con i tempi di rilascio del PAI, la stipula di polizze assicurative prima della sottoscrizione del PAI. In ogni caso deve essere rispettata la corrispondenza con la superficie del fascicolo aziendale e la resa effettiva. Deve pertanto essere sottoscritta la manifestazione di interesse presso il CAA competente prima della sottoscrizione del certificato di assicurazione.
 - 6.2. Le superfici contenute in ogni specifico PAI, riferite alla totalità delle superfici coltivate con la medesima tipologia di prodotto nel Comune, devono essere assicurate con unico certificato. I certificati di assicurazione compilati in ogni loro parte devono contenere il numero barcode PAI (ove esistente), l'indicazione della franchigia e della soglia applicata, compresi per ciascuna partita assicurata i dati catastali, la superficie agricola utilizzata espressa in ettari, l'indicazione del prodotto e della varietà con relativi codici e per le specie arboree il numero di piante ed il sistema di allevamento con il relativo codice, il tasso di tariffa applicato dalla Società
- e l'importo del premio (relativo al certificato). I dati indicati, ad eccezione della resa assicurata, devono corrispondere esattamente con quanto indicato nel PAI ovvero nel Fascicolo Aziendale. I certificati saranno redatti e consegnati al Contraente al fine di acquisire il parere favorevole sull'ammissibilità all'agevolazione in virtù delle disposizioni ministeriali e comunitarie in vigore. Giornalmente l'intermediario trasmette alla Società ed al Contraente la notifica, documento riepilogativo dell'assunzione dei rischi relativi certificati di assicurazione emessi, indispensabile per l'attivazione della richiesta di domanda di contributo Pac, e per la decorrenza dell'assicurazione e della eventuale garanzia a carico del Fondo di Mutualità. La notifica deve essere inviata secondo le modalità descritte nella definizione di notifica, nonché al successivo punto 17. La notifica deve essere inviata con riferimento ad un PAI già rilasciato e sottoscritto e riportare il numero di barcode. Nel caso in cui l'Assicurato intenda assicurarsi ed i tempi di entrata in rischio della coltura non siano compatibili con i tempi di rilascio del PAI, preliminarmente deve sottoscrivere la manifestazione di interesse come previsto al punto precedente 6.1.
- 6.3. La firma dell'intermediario apposta sul certificato di assicurazione e sugli allegati garantisce che i dati anagrafici sono esatti, che la firma dell'Assicurato è autografa e che lo stesso, nel rispetto della normativa vigente, è stato posto a conoscenza delle disposizioni contrattuali riguardanti l'assicurazione agevolata e delle normative che regolano il contributo pubblico.
 - 6.4. Le copie sono così destinate: l'originale al Contraente, le rimanenti verranno restituite all'intermediario che ne consegna una copia all'Assicurato.
 - 6.5. L'intermediario al momento della sottoscrizione rilascia all'Assicurato ricevuta dell'avvenuta sottoscrizione e copia del certificato di assicurazione con l'indicazione della data di notifica dello stesso.
 - 6.6. **Il Contraente provvede ad informare prontamente la Società della mancata convalida dei certificati di assicurazione entro 30 giorni dalla ricezione, decorso tale termine il Contraente si impegna comunque al pagamento del premio.**
 - 6.7. L'assicurazione relativa a certificati non convalidati è inefficace fin dall'origine. L'intermediario deve far pervenire al Contraente i certificati di assicurazione, compilati come sopra descritto e corredati di tutti gli allegati richiesti, entro 8 giorni dalla data di notifica. Nel caso in cui la ritardata consegna (o l'invio della notifica), imputabile all'intermediario, ovvero l'incoerenza del certificato con il PAI ovvero con il Fascicolo aziendale, ponga il Contraente nella effettiva impossibilità di informatizzare nella banca dati pubblica i/ci certificato/i e predisporre la procedura per l'ottenimento del contributo, o se pur predisposta venga negato il contributo dall'Ente Pubblico, i certificati saranno considerati non offerenti alla disciplina relativa all'assicurazione agevolata ed alle condizioni della presente Polizza Collettiva, di conseguenza non verranno convali-

dati dal Contraente.

- 6.8. I certificati assicurativi sono restituiti all'intermediario (o alla Direzione) ovvero comunicata la mancanza di convalida entro 30 giorni dalla consegna, salvo richiesta di integrazione di documentazione o rettifica**, che li ritira a proprie spese e che provvede ad inviarli all'Assicurato entro 20 giorni dalla data del ritiro.

Nel caso in cui i certificati siano consegnati in ritardo o compilati in maniera non corretta il Contraente è nella facoltà di inviare direttamente all'Assicurato la copia di Sua spettanza. Il/i certificato/i non convalidato/i diverrà/anno inefficaci fin dall'origine come previsto dalle Norme Generali che regolano l'assicurazione.

L'Intermediario farà sottoscrivere all'Assicurato, le dichiarazioni indicate nel certificato assicurativo e in apposita dichiarazione da allegarsi allo/i stesso/i certificato/i (Allegato 3 alla presente Polizza Collettiva).

- 6.9.** Per le strutture e gli impianti produttivi i certificati dovranno riportare tutti gli elementi specificativi del bene assicurato, in coerenza con la normativa corrente.

7) RIDUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATO

Le domande di riduzione devono essere redatte e recapitate al Contraente secondo le modalità previste al precedente punto 6) "Modalità di Assunzione dei rischi - Redazione dei Certificati". Le domande di riduzione, convalidate dal Contraente che ne attesta l'attendibilità, se accettate dalla Società, formano parte integrante dei rispettivi certificati di assicurazione.

L'eventuale rifiuto, parziale o totale, della domanda di riduzione del premio sarà espressamente comunicato a mezzo lettera raccomandata o telegramma, fax o e-mail certificata - motivandolo - da parte della Società all'Assicurato ed al Contraente, entro e non oltre 15 giorni dalla data della domanda. Sulle partite oggetto di riduzione non sono ammessi successivi aumenti.

8) ASSICURAZIONE DI PRODOTTI GIÀ COLPITI DA AVVERSITÀ ATMOSFERICHE

Ai sensi dell'art. 13) delle "Norme Generali che regolano l'assicurazione", i prodotti colpiti da avversità atmosferiche previste nell'oggetto di garanzia non possono essere oggetto di assicurazione.

9) COMPUTO E PAGAMENTO DEI PREMI

Il premio sarà calcolato e corrisposto alla Società in base ai valori assicurati, ai tassi, ai sovrappremi ed alle riduzioni ed alle detrazioni di cui al punto 6.2 e 6.7 "Modalità di assunzione dei rischi - redazione dei certificati", secondo le garanzie prestate entro:

- **il 15 novembre 2019 per polizze aventi in garanzia tutti i prodotti (*).**

(* salvo diverse disposizioni e/o differimenti di detti termini, in coerenza con le disposizioni stabilite dall'Organismo Pagatore.

Il Contraente si impegna a versare, entro tali date, con valuta fissa, sul c.c. che verrà comunicato dalla Società l'importo del premio calcolato come sopra

detto. La Società si impegna ad emettere e trasmettere al Contraente, regolare quietanza del premio corrisposto riferita alla polizza con indicazione, per ciascun produttore assicurato del relativo importo, entro tre giorni dalla data del pagamento.

10) PAGAMENTO DEGLI INDENNIZZI - INSOLVENZA DEI SOCI ASSICURATI

Il pagamento degli indennizzi, che avrà corso dopo l'avvenuto incasso del premio dovuto nella sua totalità dal Contraente, sarà effettuato direttamente agli Assicurati aventi diritto, a partire dal 13 dicembre 2019 entro e non oltre il 20 dicembre 2019. Nel caso di ritardi o insolvenze il pagamento degli indennizzi resterà sospeso fino al regolare introito del premio anzidetto. Il Contraente ha facoltà di segnalare entro il 05 dicembre 2019 errori, omissioni od insolvenze nel pagamento dei contributi da parte dei propri Soci Assicurati. Come da dichiarazione sottoscritta dagli assicurati contestualmente al certificato assicurativo, qualora alla data dei pagamenti l'Assicurato risulti ancora moroso, la Società, su richiesta del Contraente, verserà direttamente l'eventuale indennizzo allo stesso che rilascerà quietanza liberatoria e che provvederà a versare direttamente al Socio la parte di indennizzo eccedente il debito consortile.

11) DENUNCE DI DANNO

Le denunce di danno saranno trasmesse al Contraente a cura dell'intermediario o della Direzione.

12) PERITI ESTIMATORI

I nominativi dei periti responsabili dell'organizzazione delle operazioni peritali sono riportati nell'Allegato 4. Le Parti, anche a mezzo di propri incaricati, hanno facoltà di assistere alle operazioni peritali.

13) PERIZIA D'APPELLO

I nominativi dei 3° periti di cui all'art. 21), commi 3 e 4 delle Norme Generali che regolano l'assicurazione, sono indicati nell'Allegato 4).

14) BOLLETTINI DI CAMPAGNA

Il responsabile dei periti rilevatori provvederà a consegnare al Contraente, con cadenza settimanale, la copia di spettanza dei bollettini di campagna redatti. Nei casi di impedimento il Responsabile Peritale comunicherà al Responsabile che verrà indicato dal Consorzio il motivo e si accorderà sulla consegna. Qualora il Contraente ravvisi la necessità di verificare le perizie è nella facoltà di richiedere gli elementi a supporto del calcolo dei percenti di danno. Entro 7 giorni il Responsabile Peritale è tenuto a fornire tale documentazione.

15) POLIZZE INTEGRATIVE

L'esistenza di polizze integrative non segnalate nel certificato ovvero la mancata trasmissione dei dati al Ministero è motivo di decadenza del diritto all'aiuto. Al fine di consentire al Contraente di verificare la congruità della ripartizione del costo assicurativo tra polizze agevolate e polizze non agevolate, effettuata dalla Società nel rispetto delle indicazioni del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, la Società si impegna, anche

in nome e per conto dei propri Intermediari, ad informare immediatamente il Contraente laddove dovesse intrattenere con uno o più soci di quest'ultimo, con il quale abbia in essere polizze agevolate, negoziazioni per polizze non agevolate integrative, nonché a comunicare le polizze stipulate e le condizioni delle stesse. Resta comunque inteso che la Società potrà stipulare liberamente, senza necessità di alcuna comunicazione preventiva, polizze non agevolate integrative con soci del Contraente che non abbiano nello stesso anno e con la medesima Società sottoscritto certificati assicurativi relativi alle produzioni assicurate in adesione alla presente Polizza Collettiva. Nei casi di inadempimento da parte della Società delle obbligazioni di cui al primo capoverso del presente articolo, il Contraente si riserva il diritto di non convalidare i certificati agevolati laddove ritenga di non poter certificare la congruità della ripartizione del costo assicurativo tra polizze agevolate e polizze non agevolate.

16) LIMITE DI INDENNIZZO AGGREGATO DANNI DA PERONOSPORA UVA DA VINO

Con riferimento all'art. 6 delle Condizioni Speciali Sezione 1 punto 1.3. "Norme che regolano l'assicurazione sulle rese FORMA CONTRATTUALE A e B", Tra le parti si conviene che in nessun caso la Società pagherà per tutti i sinistri da Peronospora relativi ai Certificati Uva da Vino, in adesione alla presente polizza Collettiva per l'esercizio 2019, un importo complessivo aggregato superiore al 40% del premio complessivo a carico del Contraente per tali certificati.

17) MODALITÀ DI TRASMISSIONE DEI DATI NOTIFICA (A500)

Al fine anche di verificare la preesistenza del PAI o della Manifestazione di interesse rispetto alla stipula del certificato, la notifica dovrà essere trasmessa dall'intermediario con invio telematico su formato Excel o similare che si possa trasformare immediatamente nel formato Excel. Il documento dovrà avere le seguenti specifiche:

- Anno
- Compagnia (codice e denominazione)
- Codice Agenzia
- Data di Notifica
- Numero Elenco
- Numero Certificato
- Barcode PAI (nel caso sia stato rilasciato)
- Numero Socio
- Denominazione
- CUAAsocio
- Forma contrattuale (tipologia di polizza)
- Soglia
- Franchigia
- Comune (codice e denominazione)
- Prodotto - new (codice nuovo a 7 cifre) (codice e denominazione)
- Quantità
- Valore assicurato
- Eventuale presenza di coassicurazione
- Eventuale presenza di polizza integrativa
- Eventuale mancata richiesta di adesione ai Fondi di Mutualità (Sotto soglia, C.A.I.R., FIT)

- Adesione Fondo IST MELE
- Adesione Fondo FITOPATIE

L'indicazione di questi dati è necessaria per il controllo e la catalogazione dei documenti di notifica.

Nel caso in cui sia necessario modificare quanto indicato sulla notifica con l'emissione del successivo certificato di assicurazione l'intermediario dovrà allegare al certificato stesso una nota di spiegazioni per la variazione effettuata, che sarà sottoscritta dall'Assicurato e dall'intermediario.

Se il prodotto assicurato dovesse essere colpito da danni in garanzia tra la data di decorrenza e quella in cui viene emesso il certificato non sarà ammessa alcuna variazione, ferma la possibilità prevista relativa alla riduzione del prodotto ed agli eventuali errori materiali.

LIST QUADRATURA RISARCIMENTI

Al fine di verificare la corrispondenza dei dati dei risarcimenti il list dovrà essere trasmesso dalle Società con invio telematico su formato Excel o similare che si possa trasformare immediatamente nel formato Excel. Il documento dovrà avere le seguenti specifiche:

- Consorzio
- Compagnia
- Agenzia
- Certificato
- Garanzia
- Franchigia
- Denominazione
- CUAAsocio
- Prodotto (codice e denominazione)
- Comune (codice e denominazione)
- Varietà (codice e denominazione)
- Partita
- Valore assicurato
- Valore deduzione
- Valore periziato
- Percentuale anterischio
- Percentuale danno quantità
- Percentuale danno qualità
- Percentuale danno lordo
- Franchigia
- Percentuale danno netto
- Totale risarcimenti
- Tipo evento
- Tipo risarcimenti (agevolato/integrativo)

LIST QUADRATURA CERTIFICATI

Al fine di verificare la corrispondenza dei dati dei premi il list dovrà essere trasmesso dalle Società con invio telematico su formato Excel o similare che si possa trasformare immediatamente nel formato Excel. Il documento dovrà avere le seguenti specifiche:

- Consorzio
- Compagnia
- Agenzia
- Certificato
- Denominazione
- CUAAsocio
- Franchigia
- Soglia

- Prodotto (codice e denominazione)
- Comune (codice e denominazione)
- Data notifica
- Partita
- Varietà (codice e denominazione)
- Quintali
- Prezzo
- Valore assicurato
- Garanzia
- Tasso
- Premio
- Presenza integrativa

I dati che la Società invia al Mipaaf nell'ambito della circolarizzazione, dovranno essere esattamente corrispondenti ed i medesimi di quelli trasmessi e quadrati con il Contraente. Nel caso l'invio dei dati differenti determini decurtazioni di contributo pubblico totali o parziale, la Società in quanto responsabile, dovrà riconoscere tali importi al Contraente.

Formano parte integrante della presente "Polizza Collettiva" le seguenti sezioni:

Sezione 1: Colture vegetali (prodotti arborei, erbacei e vivai con l'esclusione delle ciliegie, dei piccoli frutti e dei prati pascolo)

- 1.1. Definizioni e Norme Generali che regolano l'assicurazione, valide per tutte le forme contrattuali;
- 1.2. **Forma contrattuale C;** Norme che regolano l'assicurazione sulle rese dall'insieme delle avversità di frequenza (grandine, venti forti, eccesso di neve ed eccesso di pioggia) di cui all'art. 3 comma 2.c. del PGR (PIANO DI GESTIONE DEI RISCHI);
- 1.3. **Forma contrattuale A;** Norme che regolano l'assicurazione sulle rese dall'insieme delle avversità di frequenza (grandine, venti forti, eccesso di neve ed eccesso di pioggia), delle avversità catastrofali (alluvione, siccità, gelo e brina) e delle avversità accessorie (sbalzi termici, colpo di sole e vento caldo) di cui all'art. 3 comma 2.a. del PGR (PIANO DI GESTIONE DEI RISCHI) e della fitopatia Peronospora della vite (Plasmopara viticola), come previsto al comma 3;
- 1.4. **Forma contrattuale B;** Norme che regolano l'assicurazione sulle rese dall'insieme delle avversità di frequenza (grandine, venti forti, eccesso di neve ed eccesso di pioggia) e delle avversità catastrofali (alluvione, siccità, gelo e brina) di cui all'art. 3 comma 2.b. del PGR (PIANO DI GESTIONE DEI RISCHI) e

dalla fitopatia Peronospora della vite (Plasmopara viticola), come previsto al comma 3;

Sezione 2: Strutture aziendali e Impianti di produzioni arboree ed arbustive

- 2.1. Definizioni e Norme Generali e speciali che regolano l'assicurazione di cui nell'Allegato 1 del PGR (PIANO DI GESTIONE DEI RISCHI) al punto 1.4.

Validi per tutte le sezioni

Allegato 1 - Prezzi

Allegato 2 - Tariffe

Allegato 3 - Allegato ai certificati

Allegato 4 - Allegato terzi periti e coordinatore

Allegato 5 - Fondo IST MELE

Allegato 6 - Fondo FITOPATIE

Il Contraente dichiara di aver ricevuto le condizioni di assicurazione dalla Società, che verranno consegnate a tutti gli Assicurati prima della sottoscrizione dei certificati secondo le modalità previste al precedente punto 6.

La presente POLIZZA COLLETTIVA ha effetto dalle ore 12.00 del 10/03/2019.

Scadenza alle ore 12.00 del 30 novembre 2019.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETÀ

Sezione 1

COLTURE VEGETALI

(ad esclusione delle Ciliegie, dei Piccoli Frutti e dei Prati-Pascolo)

1.1. DEFINIZIONI E NORME GENERALI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

Valide per tutte le forme contrattuali.

Ove non diversamente specificato, i termini di seguito elencati e utilizzati con lettere maiuscole, al singolare o al plurale, hanno il significato per ciascuno di essi qui sotto indicato:

ANTERISCHIO – Il danno provocato al Prodotto assicurato da Avversità Atmosferiche in garanzia prima della decorrenza del rischio.

APPEZZAMENTO – Porzione di terreno, avente una superficie dichiarata, senza soluzione di continuità, con confini fisici e dati catastali propri anche riferiti a più fogli di mappa e particelle catastali, indicati nel Certificato di assicurazione, coltivato con la medesima Varietà di Prodotto, all'interno dello stesso Comune.

ASSICURATO – Il soggetto – imprenditore agricolo – il cui interesse è protetto dall'assicurazione, Socio del Contraente.

ASSICURAZIONE – Il contratto di assicurazione.

ATTECCHIMENTO – Il risultato positivo di messa a dimora di piantine a radice nuda o con zolla nel terreno.

AZIENDA AGRICOLA – Unità tecnico-economica costituita da poderi o appezzamenti, anche non contigui, fabbricati, allevamenti in cui si attua l'attività agraria, forestale, zootecnica, agrituristica ed attività connesse ad opera di persona fisica, società od ente in conformità al disposto dell'art. 2135 del Codice Civile e successive modificazioni ed integrazioni.

BOLLETTINO DI CAMPAGNA – Il documento che riporta i risultati di perizia.

CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE – L'adesione alla Polizza Collettiva che contiene –

- la dichiarazione delle produzioni che l'Assicurato intende garantire ed altre dichiarazioni alle stesse inerenti, debitamente sottoscritte;
- l'attestazione della qualità di Socio dell'Assicurato e la Convalida del documento da parte del Contraente;
- l'indicazione del PAI, del valore assicurato, della tariffa applicata, dell'importo del premio, della Soglia, della Franchigia, la presenza di polizze integrative;
- l'indicazione degli Appezzamenti delle singole colture corrispondenti con il Piano Assicurativo Individuale (PAI) ovvero con il Fascicolo Aziendale;
- tutte le dichiarazioni ed indicazioni previste dalle leggi e dalle normative correnti relative all'assicurazione agevolata di cui al D.Lgs. 102/2004 e successive modificazioni ed integrazioni e relativo Piano di Gestione dei Rischi (PGR).

COLTURA IRRIGUA – Coltivazione che beneficia di una regolare Irrigazione. Il ricorso all'Irrigazione deve essere previsto e attuato fin dall'inizio della coltivazione e per tutto il ciclo vegetativo con idonei impianti permanenti.

CONTRAENTE – Co.Di.Pr.A. Condifesa Trento, riconosciuto a termini di legge, stipulante l'assicurazione.

CONVALIDA – Conferma, apposta sul Certificato di assicurazione dal Contraente, della qualità di Socio dell'Assicurato e per l'ammissione del Certificato medesimo alla Polizza Collettiva.

DOCUMENTAZIONE UFFICIALE ATTA A DIMOSTRARE IL RISULTATO DELLA PRODUZIONE – Estratti conto conferimenti della Cooperativa, documenti di trasporto o fatture di vendita, corrispettivi fiscali, perizie tecniche. Nel caso l'Azienda Agricola non abbia la disponibilità di tali documenti (nuova azienda agricola o nuovo Prodotto coltivato, utilizzo del Prodotto all'interno del ciclo aziendale del Prodotto, ad esempio nel caso di somministrazione in agriturismo, alimentazione bestiame, utilizzo per biomassa) può essere assunta la media produttiva comunale, provinciale, regionale o nazionale. Tali dati sono generati dal sistema Ismea e riportati su ogni PAI.

EMERGENZA – Lo spuntare delle piantine dalla superficie del terreno.

FEM – Fondazione Edmund Mach di San Michele all'Adige (TN). Centro di ricerca, sperimentazione, divulgazione, consulenza, assistenza tecnica agricola, alimentare e ambientale. La Fondazione svolge un ruolo importante, istituzionale, ad elevato valore tecnico/scientifico verso tutte le realtà produttive trentine. Per la sua funzione e posizione istituzionale è dalle parti ritenuta ente di riferimento per terziarietà, elevata probante competenza e affidabilità per tutte le implicazioni contrattuali contenute nella presente Polizza collettiva.

FORMA CONTRATTUALE – Le combinazioni di avversità atmosferiche e biotiche come previsto nel **PGR** (Piano di Gestione dei Rischi).

FRANCHIGIA – Le centesime parti della Resa Assicurata in garanzia, iniziale oppure ridotta o residua, escluse dall'Indennizzo.

INDENNIZZO – La somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro, tale somma non può essere superiore al costo totale di sostituzione delle perdite causate dal Sinistro assicurato.

INTERMEDIARIO – Agente, broker e/o altro soggetto adetto alla intermediazione assicurativa e riassicurativa secondo le leggi vigenti, regolarmente iscritti nel registro di cui all'art. 109 del D.L.7/9/2005 n°209 - Codice delle assicurazioni private.

IRRIGAZIONE – Pratica colturale attraverso la quale l'acqua è erogata artificialmente durante la stagione

di coltivazione attraverso sistemi appropriati e in tempi opportuni, secondo quanto previsto da leggi e/o regolamenti nazionali o territoriali dei Consorzi di bonifica o irrigui, al fine di apportare la quantità di acqua necessaria per ottenere almeno la produzione indicata come Resa Assicurata.

LIMITE DI INDENNIZZO – La percentuale della Resa Assicurata, interessata dal Sinistro, che indica l'importo massimo da riconoscere come Indennizzo.

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE – La Manifestazione di Interesse rappresenta il titolo per l'acquisizione del diritto alla presentazione della domanda di sostegno, necessaria per l'accesso ai benefici previsti dalla normativa sulle assicurazioni agevolate, presentabile dal CAA in assenza di PAI.

NOTIFICA – La comunicazione alla Società ed al Contraente dell'assunzione del rischio ed eventuali variazioni, a cura dell'Intermediario autorizzato dalla stessa, avvenuta con trasmissione telematica. La data di notifica deve essere successiva alla data di rilascio del PAI ovvero della manifestazione di interesse e riferita ad un PAI.

PAI – Il Piano Assicurativo Individuale dell'assicurato, derivante dal Piano Colturale del Fascicolo Aziendale, di cui al D.M. 162 del 12/1/2015 e s.m.i., relativo al Prodotto assicurato e che forma parte integrante del Certificato di Assicurazione.

PARTITA – Il Prodotto assicurato distinto per Varietà presente su ciascun appezzamento. Va indicata per ogni Partita la Resa Assicurata. Devono essere considerate Partite a sé stanti quelle dotate di sistema di difesa attiva antigrandine e/o antibrina e/o antigrandine e antibrina.

PIANO DI GESTIONE DEI RISCHI – Decreto Ministeriale n. 642 del 21 gennaio 2019, che detta la disciplina in materia di sostegno pubblico alla gestione del rischio in agricoltura sugli interventi ex ante, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni, dal Regolamento (UE) n. 1305/2013, dal Regolamento (UE) n. 1308/2013, così come modificati dal Regolamento (UE) n. 2017/2393 e dal Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2020.

POLIZZA COLLETTIVA – Il documento che prova l'assicurazione nel quale la Società ed il Contraente stabiliscono le norme contrattuali per gli stipulandi certificati di assicurazione.

PREMIO – La somma dovuta dal Contraente alla Società.

PREZZO – Il prezzo mercuriale del Prodotto agricolo, come stabilito al comma 9 art. 14 del D.M. 162 del 12/1/2015, calcolato ai sensi dell'art. 5-ter del D.Lgs. 102/04, modificato dal D.Lgs. 82/08. Tali prezzi sono riportati nell'Allegato 1 'Prezzi'.

PRODOTTO – Le singole specie o sottospecie botaniche come definite nel Piano Assicurativo Agricolo Annuale e codificate nel Decreto Prezzi.

PRODUZIONE MEDIA ANNUA – Il prodotto matematico della quantità media aziendale per ettaro per la superficie dichiarata coltivata in tutti gli appezzamenti. La quantità media aziendale è la media della produzione ottenuta, per unità di superficie coltivata di impianti in piena produzione, nei tre ultimi anni precedenti, o la produzione media triennale, calcolata sui cinque anni precedenti escludendo l'anno con la produzione più

bassa e l'anno con la produzione più elevata, o a quella effettivamente ottenibile. Ai fini del calcolo deve essere utilizzata la documentazione aziendale storica atta a dimostrare il risultato della produzione ovvero i dati acquisiti nella banca dati pubblica SGR (Sistema Gestione del Rischio).

RESA MEDIA ANNUA – Il risultato della produzione media annua, relativo al Prodotto oggetto dell'assicurazione, coltivato in ogni Partita e su tutte le Partite dell'Azienda Agricola assicurata, ubicate in un medesimo comune amministrativo (Resa Assicurata Complessiva), moltiplicato il Prezzo. I quantitativi assicurati per ettaro non potranno essere superiori a quanto previsto dai disciplinari di produzione.

RESA ASSICURATA – Resa media annua risultante dalla produzione effettivamente ottenuta nell'anno.

SCOPERTO – La percentuale del danno, indennizzabile a termini di Polizza Collettiva, che rimane a carico dell'Assicurato.

SEMINA – Avvenuta messa a dimora del seme su terreno preparato per riceverlo.

SINISTRO – Il verificarsi di un danno alle produzioni assicurate imputabile ad Avversità per la quale è prestata la garanzia assicurativa.

SOCIETÀ – L'Impresa assicuratrice che stipula con il Contraente la Polizza Collettiva.

SOGLIA – Il limite di danno, imputabile alle avversità oggetto di garanzia, espresso in percentuale, superato il quale matura il diritto all'indennizzo. Tale limite è indicato nel Piano di gestione dei rischi. La soglia sarà calcolata ed applicata disgiuntamente per ogni produzione vegetale assicurabile indicata nel Piano di gestione dei rischi (in conformità a quanto previsto all'art. 37 comma 1 del Regolamento CE n. 1305/2013 e s.m.i. e all'art. 1 comma 16 del Regolamento CE 2393/2017).

TRAPIANTO – Avvenuta messa a dimora nel terreno di piantine a radice nuda o con zolla.

VARIETÀ – Insieme di piante coltivate, nettamente distinguibili per vari caratteri fra cui quello morfologico, appartenenti alla medesima specie, sottospecie, classe o linea. Per l'Uva da vino costituisce varietà la cultivar o l'insieme di cultivar ammesse dal disciplinare delle uve destinate a produrre vini I.G.T., D.O.C., D.O.C.G., salvo quanto diversamente previsto nelle condizioni speciali. La codifica utilizzata, è quella indicata nel Decreto Prezzi.

AVVERSITÀ ATMOSFERICHE

DATI AGROMETEOROLOGICI – In caso di Sinistro, per la verifica dell'effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati meteorologici utilizzati nella definizione convenzionale delle Avversità Atmosferiche in garanzia si farà riferimento ai dati ufficiali forniti da Istituti o Enti Pubblici preposti istituzionalmente alla rilevazione di detti dati, e relativi all'area agricola di estensione non superiore a 10 kmq., su cui insiste l'appezzamento danneggiato, anche se ottenuti per interpolazione. Il superamento dei dati oggettivi previsti nella definizione sarà verificato con una tolleranza fino al 10% rispetto ai dati di area di cui sopra, in quanto dovrà essere messo in relazione alla fase fenologica ed alla specifica sensibilità delle coltu-

re, alle condizioni pedoclimatiche degli Appezamenti sinistrati, nonché alle pratiche agronomiche complessivamente praticate.

Sono compresi nella garanzia assicurativa le Avversità come di seguito descritte e previste nelle varie Forme Contrattuali. La scelta fatta dall'Assicurato deve risultare dal Certificato che ne costituisce l'unico mezzo di prova. Gli effetti delle avversità in garanzia –

- devono essere riscontrati sulla medesima Varietà e su una pluralità di Aziende Agricole in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe entro un raggio di 3 Km;
- devono produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante e/o grave compromissione del Prodotto.

ALLUVIONE – Calamità naturale che si manifesta sotto forma di esondazione, dovuta a eccezionali precipitazioni, di corsi e specchi d'acqua naturali e/o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido o incoerente.

BRINA – Congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno.

COLPO DI SOLE – Incidenza diretta dei raggi solari sotto l'azione di forti calori di carattere straordinario ed eccezionali che per durata e/o intensità superi i dati medi ordinari della zona.

ECESSO DI NEVE – Precipitazione atmosferica costituita da aghi o lamelle di ghiaccio di carattere straordinario che per durata e/o intensità superi i dati medi ordinari della zona.

ECESSO PIOGGIA – Precipitazioni di acqua straordinarie che causano eccesso di disponibilità idrica nel terreno o prolungata bagnatura fogliare, intendendo per tali:

- le piogge che eccedono del 50% le medie del periodo rapportate allo stadio fenologico delle produzioni, calcolate su un arco temporale di 3 giorni;
- le precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali le cadute di acqua pari almeno ad 80 mm. di pioggia nelle 72 ore;
- le precipitazioni che comportano una bagnatura fogliare superiore a 35 ore calcolata su un arco temporale di 3 giorni.

GRANDINE – Acqua congelata nell'atmosfera che precipita al suolo sotto forma di chicchi di dimensioni e forme variabili.

GELO – Abbassamento termico inferiore a 0 °C dovuto a presenza di masse d'aria fredda.

VENTO FORTE – Fenomeno ventoso che raggiunga il 7° grado della scala Beaufort (velocità pari o superiore a 50 km/ora – 14 m/s) limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato, ancorché causato dall'abbattimento dell'impianto arboreo.

SBALZO TERMICO – Variazione brusca e repentina della temperatura per valori superiori ai 0°C. che per durata e/o intensità arrechi effetti determinanti sulla fisiologia delle piante con conseguente compromissione della produzione. Tale fenomeno straordinario deve provocare un abbassamento o innalzamento delle temperature di almeno 10°C rispetto all'andamento della media delle temperature massime e minime dei tre giorni che precedono l'avversità denunciata.

SICCITÀ – Straordinaria carenza di precipitazioni, pari ad almeno un terzo, rispetto a quelle normali del periodo di riferimento che comporti l'abbassamento del contenuto idrico del terreno al di sotto del limite critico di umidità e/o depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico tale da rendere impossibili anche l'attuazione di interventi irrigui di soccorso.

VENTO CALDO – Movimento più o meno regolare o violento di masse d'aria calda aventi una temperatura almeno pari a 40 °C.

AVVERSITÀ BIOTICA

PERONOSPORA – Plasmopara viticola, crittogama appartenente alla classe degli oomiceti, comunemente denominata Peronospora della vite.

Definizioni valide per le forme contrattuali A e B relativamente al prodotto Uva da Vino:

INDICE WINKLER – Sommatoria delle temperature medie giornaliere utili, intese come tali le temperature medie giornaliere maggiori ai 10 °C, rilevate dal FEM per Varietà, area omogenee, fascia altimetrica, nel periodo utile intercorrente tra la data di invaiatura e i 3 giorni precedenti alla data di raccolta.

DATA DI INVAIATURA – È la data dell'invasatura del 50% degli acini presenti per grappolo medio rilevata annualmente dai tecnici del FEM per varietà, area omogenea e fascia altimetrica.

AZIENDE SENTINELLA – Sono le Aziende Agricole individuate che sottostanno e scrupolosamente ottemperano, alle disposizioni impartite da FEM relativamente ai protocolli e programmi di difesa fitosanitaria, tecnicamente, scientificamente avanzati e ad elevata efficacia, tali da farne da esempio probante di eccellente conduzione colturale e precisamente:

Aree	Aziende Sentinella
AREA A: Alto Garda (fino e compreso Dro)	Mauro Gelmetti Arco
AREA B: Val d'Adige (da Borghetto fino e compreso Aldeno)	Azienda Fem Navicello Rovereto
AREA C: Trento – Rotaliana	Azienda Fem San Michele all'Adige
AREA D: Cembra – Valsugana	Azienda Fem Telve Valsugana
AREA E: Bus de Vela – Valle dei Laghi (fino e compreso Pietramurata)	Tablino srl
AREA F: Bleggio – Giudicarie	Tenuta Bleggi di Carlo Bleggi
AREA G: Trento	Nicola Pedrotti

NORME GENERALI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

Art. 1 – Dichiarazioni relative alla prestazione della garanzia

La Società presta la garanzia e determina il Premio in base alle descrizioni e dichiarazioni rilasciate dall'Assicurato che, con la firma del Certificato di Assicurazione, si rende responsabile della loro esattezza ai sensi degli artt. 1892 e 1893 Cod. Civ.

Eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 2 – Obblighi dell'assicurato - Prodotto e valore garantito

Al fine del controllo e della corretta applicazione della condizione della Soglia di accesso all'Indennizzo prevista dalla normativa (in conformità a quanto previsto all'art. 37 comma 1 del Regolamento CE n. 1305/2013 e s.m.i. e all'art. 1 comma 16 del Regolamento CE 2393/2017), **l'Assicurato ha l'obbligo di assicurare l'intera produzione aziendale, per prodotto e Comune calcolata come da definizione "Produzione Media Annuale". Nel caso in cui la Resa Media Annuale sia inferiore alla Produzione effettivamente ottenibile nell'anno considerato per i valori mercuriali, è data facoltà all'agricoltore di calcolare la Resa Assicurata in coerenza con le produzioni effettivamente ottenibili, a condizione che venga indicata nel certificato ovvero dichiarato l'obbligo di indicarla nel bollettino di campagna in fase di perizia con apposita dichiarazione "la Resa Assicurata è inferiore alla Resa Media Annuale".**

La Resa Media Annuale, necessaria per il calcolo della soglia, è risultante dalle produzioni moltiplicate per il prezzo indicate nel PAI.

Le produzioni dello stesso Prodotto insistenti nel medesimo Comune devono preferibilmente essere assicurate con la stessa Società Assicuratrice o in alternativa in coassicurazione palese indicata nella Polizza Collettiva da parte della Compagnia Delegataria.

L'assicurazione è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, salvo quanto sotto previsto. Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione, la Resa Assicurata viene convenzionalmente stabilita come segue:

DRUPACEE

Percentuale della produzione rispetto al potenziale dell'impianto in piena produzione

1° anno 0%;
2° anno 30%;
3° anno 70%;
4° anno 100%.

POMACEE

Percentuale della produzione rispetto al potenziale dell'impianto in piena produzione

1° anno 0%;
2° anno 20%;
3° anno 50%;

4° anno 80%;
5° anno 100%.

UVA

Percentuale della produzione rispetto al potenziale dell'impianto in piena produzione o di quanto previsto dai disciplinari per le uve da vino di qualità

1° anno 0%;
2° anno 50%;
3° anno 100%.

Alla produzione, realmente ottenibile, dovrà essere applicata il prezzo mercuriale stabiliti nell'Allegato 1; la possibilità di adottare prezzi inferiori rispetto a quelli massimi è subordinata all'applicazione della medesima classe di riduzione per Prodotto coltivato della medesima azienda agricola nello stesso Comune Amministrativo e devono essere gli stessi utilizzati per il calcolo della Resa Assicurata e della Produzione Media Annuale.

Art. 3 – Pagamento del premio – Decorrenza e scadenza della garanzia

Il premio, comprensivo di imposte, se dovute, deve essere corrisposto dal Contraente alla data convenuta.

La Società presta le singole coperture assicurative mediante il Certificato di Assicurazione.

La garanzia per ogni singolo Certificato di Assicurazione decorre dalle ore 12.00 del:

- terzo giorno successivo a quello della Notifica per danni conseguenti alle Avversità Atmosferiche Grandine e Vento Forte;
- dodicesimo giorno successivo a quello della Notifica, per i Certificati di Assicurazione notificati entro il 31 marzo (compreso) per i danni conseguenti a tutte le Avversità ad esclusione di Grandine e Vento Forte;
- quindicesimo giorno successivo a quello di notifica per i Certificati di Assicurazione notificati a partire dal 01 aprile per i danni conseguenti a tutte le Avversità ad esclusione di Grandine e Vento Forte; salvo quanto diversamente previsto nelle Condizioni Speciali.

La data di Notifica dovrà essere quella indicata nel Certificato di Assicurazione. La Notifica dovrà essere inviata, in pari data, anche al Contraente con le modalità di cui al punto 17) della Polizza Collettiva. Il Certificato di Assicurazione dovrà essere trasmesso al Contraente, entro 8 giorni dalla Notifica, per l'attestazione della qualifica di Socio dell'Assicurato e per la convalida, in mancanza del quale l'assicurazione è inefficace fin dall'inizio. **La garanzia cessa alla maturazione del Prodotto od anche prima se il Prodotto è stato raccolto, e comunque alle ore 12.00 della data di scadenza della conduzione del terreno ovvero del 30 novembre, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione.**

Art. 4 – Rettifiche

Gli eventuali errori di conteggio sono rettificabili, purché notificati entro un anno dalla data del documento in cui gli errori stessi sono contenuti.

Art. 5 – Comunicazioni fra le Parti – Rinvio alle norme di legge

Le comunicazioni fra le parti devono avvenire in forma scritta. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 6 – Oggetto della garanzia

La Società, al fine di stabilizzare il ricavo aziendale relativo al Prodotto assicurato, si obbliga ad indennizzare all'Assicurato la mancata o la diminuita Resa Assicurata del Prodotto assicurato, ottenibile in ogni Partita, comprensiva del danno di qualità, se previsto nelle condizioni speciali relative a ciascun Prodotto, a causa delle seguenti Avversità Atmosferiche:

- Forma contrattuale A (art. 3 comma 1.a del PGR - Piano di Gestione dei Rischi) Grandine, Eccesso di neve, Eccesso di pioggia, Venti forti, Siccità, Alluvione, Gelo, Brina, Colpo di sole e Vento caldo e Sbalzo termico;
- Forma contrattuale B (art. 3 comma 1.b del PGR - Piano di Gestione dei Rischi) Grandine, Eccesso di neve, Eccesso di pioggia, Venti forti, Siccità, Alluvione, Gelo, Brina;
- Forma contrattuale C (art. 3 comma 1.c del PGR - Piano di Gestione dei Rischi) Grandine, Eccesso di neve, Eccesso di pioggia, Venti forti;

La scelta delle Forma Contrattuale deve essere indicata nel Certificato di Assicurazione.

La garanzia riguarda il Prodotto relativo ad un solo ciclo produttivo ed esclusivamente il Prodotto mercantile, immune da ogni malattia, tara o difetto che pregiudichi la commercializzazione dello stesso, ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) del 07 giugno 2011 n. 543 e s.m.i.

Per quanto riguarda l'Avversità Vento Forte, sono compresi anche i danni al Prodotto derivanti dai danneggiamenti alle piante ad opera del Vento Forte e da quanto eventualmente trasportato dal Vento Forte stesso. Per quanto riguarda l'Avversità Siccità sono da considerarsi in garanzia esclusivamente le produzioni irrigue.

L'Avversità Atmosferica è accertata quando il perito della Società incaricato ai sensi degli art. 17 - Modalità per la rilevazione del danno e art. 19 - Mandato del perito, di stimare il danno sul Prodotto assicurato, verificati i dati meteo nonché l'esistenza del nesso di casualità tra l'Avversità e il danno, anche su Appezamenti limitrofi, accerti che il danno abbia superato la Soglia di accesso all'Indennizzo.

Art. 7 – Prodotti coltivati in Appezamenti dotati di difesa attiva Reti Antigrandine

La presente garanzia vale anche per il Prodotto coltivato in Appezamenti dotati di sistema di difesa attiva reti antigrandine ed è operante limitatamente ed esclusivamente ai danni provocati al Prodotto da:

- il crollo della rete antigrandine o di parti della stessa, opportunamente stesa e purché in buono stato, a causa delle Avversità Atmosferiche previste dalle Forme contrattuali di cui all'articolo precedente "Oggetto della garanzia";
- la percossa della Grandine e/o azione del Vento Forte avvenute in concomitanza dell'Avversità Atmosferica indennizzabile in base alla presente assicurazione o nelle 48 ore immediatamente successive;
- le Avversità Atmosferiche in garanzia che danneggino il Prodotto anche a rete non stesa, che abbiano a verificarsi entro il 15 maggio (periodo di allegagione) e quelli che abbiano a verificarsi negli ultimi 10 giorni di maturazione del Prodotto antecedenti l'inizio della raccolta e fino all'ultimazione della stessa (come stabilito nelle diverse aree delle cooperative di riferimento).

L'esistenza di impianti di difesa attiva deve risultare dal Certificato di Assicurazione che ne costituisce unico mezzo di prova e dal PAI.**L'impianto antigrandine deve rispettare le seguenti condizioni di corretta realizzazione:**

- **Legatura cordini superiore ed intermedio in maniera indipendente;**
- **Idonei fili di ferro o cordini e sistemi di bloccaggio degli stessi;**
- **Tiranti posizionati in maniera perfettamente parallela e perpendicolare alla linea di interfila;**
- **Ogni palo laterale posizionato non perfettamente sulla retta passante fra il palo precedente ed il successivo deve essere considerato palo di testata con aggiunta di ulteriori tiranti a contrasto delle forze interfilari non compensate dalla struttura;**
- **Corretta manutenzione e messa in tensione dell'impianto.**

Art. 8 – Esclusioni

Oltre a quanto previsto nelle Condizioni Speciali di Assicurazione, la Società non è obbligata in alcun caso per:

- danni verificatisi in occasione di terremoto, maremoto, bradisismo, eruzioni vulcaniche, franamento, cedimento o smottamento del terreno, slavine, salvo che il Contraente o l'Assicurato dimostri che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;**
- formazione di ruscelli da errata sistemazione del terreno;**
- innalzamento della falda non dovuto ad avversità in garanzia;**
- abbassamento della falda idrica che provochi il fenomeno del cuneo salino;**
- incendio;**
- danni provocati da qualsiasi altra Avversità Atmosferica, non coperta da garanzia, che abbia preceduto, accompagnato o seguito una Avversità assicurata;**
- danni conseguenti errate pratiche agronomiche;**

- che o colturali;
- h) danni conseguenti a fitopatie, salvo quanto diversamente previsto nelle Condizioni Speciali di Assicurazione;
- i) danni verificatesi in occasione dell'inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa;
- j) coltivazioni su terreni di golena, intendendosi per essi quelli che sono situati tra la riva del fiume e l'argine artificiale e cioè quella porzione di letto di un fiume che è invasa dall'acqua solo in tempo di piena;
- k) non puntuale raccolta del Prodotto giunto a maturazione e/o alla fine del ciclo produttivo che sia dovuta a qualsiasi causa (atmosferica, di mercato, dovuta ad indisponibilità di macchine raccogliatrici in conto terzi, ecc.);
- l) danni dovuti a cause fisiologiche e/o alla normale alternanza di produzione della coltura.

Art. 9 – Soglia

La presente assicurazione prevede che il diritto all'indennizzo si attivi esclusivamente quando la perdita della Resa Media Annuo, causata dalle Avversità oggetto di garanzia, risulta superiore al 20% (in conformità a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, del Regolamento CE n° 1305/2013 e s.m.i. e dall'art.1 comma 16 del Regolamento CE 2017/2393) della Produzione Media Annuo Aziendale, del Prodotto assicurato, relativo ad un medesimo comune (...).

Ai fini della verifica del superamento della soglia il danno sarà valutato come differenza fra la Resa

Media storica complessiva e quella ottenibile effettivamente alla raccolta.

Ai fini del calcolo dell'Indennizzo, nel caso in cui il danno superi detto limite, la Società applicherà la Franchigia contrattuale, gli eventuali Scoperti ed i Limiti di Indennizzo previsti per singola Partita/sottoPartita assicurata. Qualora, per scelta dell'Assicurato, parte della Resa Assicurata fosse garantita con altre Società, ai fini del superamento della Soglia del 20% si farà riferimento al totale complessivo, considerando anche la parte di Prodotto garantita con gli altri assicuratori.

L'Assicurato in caso di Sinistro, pertanto, deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato restando esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori (art. 1910 Codice Civile). Qualora l'Assicurato ometta dolosamente o con colpa grave la comunicazione degli altri contratti stipulati, la Società non sarà tenuta al pagamento dell'Indennizzo.

Art. 10 – Franchigia - Scoperto

Franchigia

Con riferimento a quanto previsto all'art. 9 – Soglia - delle Norme Generali che regolano l'assicurazione, nel caso in cui la perdita di Resa Assicurata Complessiva superi il limite in esso previsto, sarà applicata per Partita/sotto Partita la Franchigia come segue:

PRODOTTO UVA DA VINO limitatamente ai danni imputabili esclusivamente o prevalentemente alle avversità Grandine e Vento forte

DANNO	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	dal 40 al 100
FRANCHIGIA min 10%	20	20	19	19	18	18	17	17	16	16	15	15	14	14	13	13	12	12	11	10
FRANCHIGIA min 15%	20	20	19	19	18	18	17	17	16	16	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
FRANCHIGIA min 20%	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
FRANCHIGIA min 25%	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
FRANCHIGIA min 30%	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

ALTRI PRODOTTI - PRODOTTO UVA DA VINO limitatamente ai danni imputabili esclusivamente o prevalentemente alle avversità diverse da Grandine e Vento forte.

DANNO	31	32	33	34	35	36	37	38	39	dal 40 al 100
FRANCHIGIA min 10%	28	26	24	22	20	18	16	14	12	10
FRANCHIGIA min 15%	28	26	24	22	20	18	16	15	15	15
FRANCHIGIA min 20%	28	26	24	22	20	20	20	20	20	20
FRANCHIGIA min 25%	28	26	25	25	25	25	25	25	25	25
FRANCHIGIA min 30%	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

Al fine di contenere la tariffa nel limite del parametro contributivo massimo, pari al 25% per tutti i prodotti – Tipologia di polizza A e B, e per la Tipologia di polizza C pari al 20% per la frutta, 15% per le orticole, 8% per i cereali e il 10% per tutte le altre colture, stabilito dal Piano di Gestione dei Rischi nei Comuni, a tal scopo evidenziati nell'elenco tariffe (Allegato 2), è prevista l'applicazione di una Franchigia minima del 15%, 20%, 25% o 30% in dipendenza dall'effettivo indice storico di rischio.

Scoperto

Qualora il Prodotto assicurato sia stato danneggiato esclusivamente o prevalentemente dalle Avversità Siccità, e/o Colpo di sole e Vento caldo e/o Gelo e Brina e/o Sbalzo termico e/o Eccesso di neve e/o Eccesso di pioggia e/o Alluvione per danni risarcibili a termini del presente contratto, verrà applicato uno Scoperto al danno pari al 20% per Partita assicurata. Per prevalenze sono da intendersi i casi in cui i danni complessivi da Gelo e Brina e/o Colpo di sole e Vento caldo e/o Eccesso di neve e/o Siccità e/o Sbalzo termico e/o Alluvione ed Eccesso pioggia siano maggiori al danno complessivo da Grandine e/o Venti forti. Resta comunque inteso che, nei casi in cui sia da applicare lo Scoperto, l'effetto combinato della Franchigia e dello Scoperto dovrà comportare almeno il 20% di centesime parti della Resa Assicurata in garanzia da escludere dall'Indennizzo.

Ad esempio:

danno 40% da Gelo; Franchigia da tabella =10%; Scoperto (danno risarcibile: danno del 40% - Franchigia 10%=30%; 30% X 20% di Scoperto = 6%; Franchigia del 10% + Scoperto del 6% totale 16%, Questa misura di scopertura complessiva, a carico dell'Assicurato, viene elevata al 20%).

Qualora il Prodotto assicurato:

- “Uva da vino” sia coltivato con la pratica “agricoltura biologica” lo Scoperto applicato sarà pari al 30% anziché 20%;
- Sia coltivato in impianti dotati di difesa attiva Reti Antigrandine, nel caso gli stessi risultino palesemente messi a dimora senza la minima attenzione alle normali procedure di costruzione, come sopra indicate all'art. 7 – Prodotti coltivati in appezzamenti dotati di difesa attiva Reti Antigrandine - nonché in caso di vetustà della rete in fibra polietilenica, verrà applicato uno scoperto pari al 40% anziché 20%;

Es: danno complessivo 90% di cui 50% imputabile a Gelo e 40% a Grandine, la liquidazione sarà da determinarsi nel seguente modo: 90% - 10% Franchigia - 16% Scoperto (80x20%) = 64% del valore assicurato danno netto liquidabile.

Art. 11 - Limite di indennizzo

In nessun caso la Società pagherà per uno o più Avversità garantite, importo superiore al 80% per Partita al netto della Franchigia e dell'eventuale Scoperto, 70% qualora i danni siano esclusivamente o prevalentemente

dovuti da Avversità Siccità, e/o Colpo di sole e Vento caldo e/o Gelo e Brina e/o Sbalzo termico e/o Eccesso di neve e/o Eccesso di pioggia e/o Alluvione. Fermo restando il Limite di Indennizzo sopra indicato, la presente Polizza Collettiva prevede un Limite di Indennizzo al risarcimento aggregato per tutti i Sinistri da Peronospora relativi ai certificati Uva da Vino, in adesione alla presente Polizza Collettiva per l'esercizio corrente. Tale Limite di Indennizzo è pari al 40% del Premio complessivo a carico del Contraente dei Certificati relativi al Prodotto “Uva da vino” della tipologia di polizza A e B.

Art. 12 – Ispezione dei Prodotti assicurati - Valutazione risarcibilità danni particolari

La Società ha sempre il diritto di ispezionare i Prodotti assicurati, senza che ciò crei pregiudizio per eventuali riserve od eccezioni. L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti, nonché il Fascicolo Aziendale e le mappe catastali relative alle Partite assicurate.

Art. 13 – Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia

Non possono formare oggetto di assicurazione i Prodotti che siano già stati colpiti dalle Avversità assicurate. Qualora l'Avversità si verifichi tra la data di Notifica dell'assicurazione e quella di decorrenza della garanzia, l'assicurazione avrà corso ugualmente, ma l'Assicurato dovrà denunciarlo alla Società, secondo il disposto dell'art. 15 – *Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro* – affinché venga accertato il danno in funzione del quale la Società ridurrà proporzionalmente il Premio. Detto danno sarà escluso dall'Indennizzo nell'eventualità di un successivo Sinistro.

Art. 14 – Riduzione del Prodotto assicurato e del Premio

Quando la Resa Assicurata per Partita subisca una diminuzione di almeno un quinto del Prodotto per qualsiasi avversità diversa da quelle garantite, l'Assicurato, sempre che la domanda sia fatta almeno 15 giorni prima dell'epoca di raccolta e sia validamente documentata, ha diritto alla riduzione del quantitativo indicato nel Certificato di Assicurazione, con conseguente proporzionale riduzione del Premio, a partire dalla data di invio per raccomandata della richiesta alla Società fino alla data presumibile di cessazione della garanzia.

La riduzione spetta altresì nel caso in cui il Prodotto sia stato colpito anche da una delle Avversità garantite, purché non sia stata effettuata la perizia e siano rispettate le condizioni del precedente comma. Nel caso in cui la domanda di riduzione non risulti fondata, la Società ne darà comunicazione all'Assicurato con lettera raccomandata, fax o e-mail certificata entro 15 giorni dalla domanda.

Art. 15 – Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro In caso di Sinistro l'Assicurato deve:

- a) dare avviso alla Società che ha emesso il Certificato di assicurazione entro tre giorni, esclusi i

festivi, da quello in cui si è verificata l'Avversità o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, sempre che dimostri che questa gli è stata in precedenza impedita, fornendo precise indicazioni relative agli Appezzamenti colpiti da Sinistro, indicandone la presumibile percentuale di danno e la percentuale dell'eventuale Prodotto raccolto al momento del Sinistro;

- b) dichiarare se intende richiedere la perizia o segnalare l'Avversità o per semplice memoria qualora ritenga che o stesso non comporti diritto all'Indennizzo;
- c) eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato delle colture;
- d) non raccogliere il Prodotto prima che abbia avuto luogo la rilevazione definitiva del danno, salvo quanto previsto dall'art. 18 – Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta;
- e) non manomettere/alterare il Prodotto danneggiato;
- f) mettere a disposizione dei periti il Fascicolo Aziendale e la planimetria catastale relativa alle superfici assicurate degli Appezzamenti sui quali insistono le produzioni, nonché ogni documentazione atta a dimostrare Resa Assicurata;
- g) nel caso di abbassamenti termici la denuncia di Sinistro per danni da Gelo e Brina deve essere riferita alle singole Partite che abbiano subito un danno, intendendo per tale le Partite con fiori e/o gemme che presentino fenomeni di allessamento/necrosi almeno pari al 10% dei fiori e/o gemme complessivi presenti. L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai commi a), c), d) e) ed f) del presente articolo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo o del diritto alla riduzione del Premio previsto dall'art. 13 – **Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia.**

L'Assicurato ha la facoltà di trasformare la denuncia di Sinistro per semplice memoria in denuncia con richiesta di perizia. La trasformazione è consentita fino a 20 giorni prima dell'inizio della raccolta del Prodotto per le Avversità Atmosferiche ad eccezione dell'Avversità Gelo, Brina ed Eccesso pioggia primaverile, per le quali potranno essere trasformate in denunce "con richiesta di perizia" entro il 28 giugno. Per raccolta si intende quella del Prodotto relativo alla Varietà più precoce. Alla data della trasformazione e della perizia deve essere presente in campo, verificabile e valutabile il prodotto danneggiato senza alcuna manomissione.

Art. 16 – Anticipata risoluzione del contratto

Qualora una o più Partite della Prodotto assicurato venga danneggiata dalle Avversità garantite in modo ed in tempi tali da potersi sostituire con altra coltura e l'Assicurato ne faccia richiesta a mezzo telegramma, telefax o e-mail certificata alla Direzione della Società – Ramo Grandine – questa potrà, nel termine massimo di cinque giorni dal ricevimento, indicare la somma offerta a titolo di Indennizzo, anche tramite Bollettino di Campagna emesso dal proprio incaricato.

La mancata accettazione dell'offerta da parte dell'As-

sicurato comporta rinuncia alla domanda di cui sopra. In caso di accettazione dell'offerta da parte dell'Assicurato, il contratto si intende risolto.

Art. 17 – Modalità per la rilevazione del danno

La determinazione del danno è stabilita in prossimità della raccolta o della vendemmia del Prodotto direttamente dalla Società o dal perito da essa incaricato con l'Assicurato o con persona da esso designata. Il perito dovrà risultare in possesso di laurea in Scienze Agrarie, ovvero diploma di Geometra o di Perito Agrario ed essere autorizzato all'esercizio della professione ai sensi delle norme vigenti.

Art. 18 – Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta

Qualora il Prodotto, colpito dalle Avversità oggetto di garanzia, sia giunto a maturazione e non sia stato ancora effettuato il sopralluogo del perito, l'Assicurato può iniziare o continuare la raccolta, **ma è in obbligo di informare la Direzione della Società – Ramo Grandine – a mezzo telegramma, fax o e-mail certificata.**

Deve altresì lasciare i campioni per la stima del danno che dovranno essere costituiti da una striscia continua di Prodotto passante per la zona centrale di ogni Partita denunciata, salvo per i Prodotti:

- uva, e orticole: le due intere file di piante che insistono al centro della Partita;
- pomodoro: le due intere file, semplici o abbinata, di piante che insistono al centro della Partita;
- frutta, olive: una pianta ogni 30 per ogni filare o, per filari con numero di piante inferiore a 30, una pianta per ognuno di essi; in entrambi i casi devono essere escluse le piante di testata.

Tali campioni, lasciati nello stato in cui si trovavano al momento dell'Avversità, dovranno essere – a pena di decadenza dal diritto all'Indennizzo – pari almeno al 3% della quantità di Prodotto ottenuto dalla Partita assicurata.

Se entro i 5 giorni successivi alla comunicazione, la Società omette di far procedere alla quantificazione del danno, l'Assicurato è in diritto di far eseguire la perizia da un perito libero professionista avente i titoli di cui al precedente art.17, secondo le norme previste per ciascun Prodotto in garanzia.

L'Assicurato deve inviare, tempestivamente, copia della perizia alla Direzione della Società – Ramo Grandine – a mezzo lettera raccomandata, fax o e-mail certificata. Le spese di perizia sono a carico della Società.

Art. 19 – Mandato del perito

Il perito deve:

- a) accertare l'effettivo verificarsi dell'Avversità in garanzia, anche per quanto riguarda i dati meteorologici previsti nelle "Definizioni relative alle Avversità Atmosferiche Assicurate";
- b) verificati i dati meteo nonché l'esistenza del nesso di causalità tra l'Avversità assicurata e il danno, anche su Appezzamenti limitrofi, accertare che il danno abbia superato la Soglia di accesso all'Indennizzo della Resa Assicurata;
- c) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, con particola-

- re riguardo alla quantità dei Prodotti assicurati, e alla loro precisa ubicazione avvalendosi delle planimetrie catastali relative alle produzioni assicurate e della documentazione ufficiale atta a dimostrare la Resa Assicurata;
- d) accertare al momento del/i Sinistro/i la produzione in garanzia;
 - e) accertare la regolarità dei campioni lasciati dall'Assicurato in relazione al disposto dell'art. 18 – Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta;
 - f) accertare lo stadio di maturazione del Prodotto;
 - g) accertare se esistono altre cause di danno non garantite dalla Tipologia di polizza prescelta e quantificare il danno stesso ai fini di escluderlo dall'Indennizzo;
 - h) accertare la regolare realizzazione della struttura nel caso di danni alla stessa, integrando la documentazione peritale con foto dell'impianto stesso ed in particolare del punto critico dell'impianto che ne ha determinato il danno;
 - i) procedere alla stima ed alla quantificazione del danno.

Art. 20 – Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno

La Società potrà eseguire una o più perizie preventive:

- al fine di verificare lo stato delle colture e la congruità della Resa Assicurata per Prodotto, il perito redigerà un apposito documento o Bollettino di Campagna (di constatazione) che l'Assicurato potrà sottoscrivere, accettando così quanto riportato nel documento stesso;
- per valutare i danni relativi alle produzioni in raccolta, (nel caso di produzioni a raccolta scalare o a scaglioni). Su richiesta dell'Assicurato, e se strettamente necessario per la quantificazione definitiva dei danni, è possibile stabilire, per Partita, il danno ad essa relativo. La quantificazione complessiva del danno alla Resa Assicurata, sarà comunque effettuata solamente in fase di perizia definitiva;
- per escludere eventuali danni, verificatesi a quel momento sul Prodotto assicurato, nel caso fossero dovuti ad Avversità non comprese in garanzia.

La quantificazione definitiva del danno, riferita a ogni Partita o come diversamente previsto nelle condizioni relative a ciascun Prodotto, deve essere effettuata in imminenza della raccolta/vendemmia per l'intera produzione assicurata ubicata nel medesimo Comune, in base ai quantitativi assicurati ed ai relativi prezzi unitari riportati nel Certificato di Assicurazione e in considerazione dei diversi danni da mancata o diminuita produzione e di qualità, se prevista nelle condizioni, rilevati ed indicati nel Bollettino di Campagna per singola Partita relative a ciascun Prodotto come segue:

- a) il valore della produzione risarcibile si ottiene detrarre dal quantitativo assicurato quelle perse per i danni provocati da avversità non assicurate, come quantificati all'art. 19 - *Mandato del perito*, punto g) e moltiplicando tale risultato per il prezzo unitario fissato nel Certificato di Assicurazione;

- b) al valore della produzione risarcibile vengono applicate:
 - le centesime parti di quantità di Prodotto perse a seguito delle Avversità assicurate, valutate per differenza tra la quantità della produzione risarcibile e la quantità ottenibile alla raccolta, stimata con riferimento al momento della raccolta, in sede di perizia in campo sul prodotto prossimo alla raccolta e/o attraverso documentazioni, qualora ritenute idonee, come quelle rilasciate dalle Cantine di conferimento (bolle di consegna, ecc.) e/o alle dichiarazioni rilasciate annualmente alla CCIAA relativamente alla produzione dell'anno;
 - le centesime parti del danno di qualità del Prodotto, perse a seguito delle Avversità assicurate, ottenute mediante l'applicazione sul Prodotto residuo delle tabelle previste nelle Condizioni Speciali relative a ciascun Prodotto.

Dalle centesime parti di danno complessivo determinate nei due punti precedenti, devono essere detratte quelle relative ai danni dovuti alle Avversità assicurate come detto all'art. 13 - *Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia* e quelle relative alla Franchigia ed all'eventuale Scoperto.

I risultati di ogni perizia, distinti per Partita e per Avversità, con eventuali riserve ed eccezioni formulate dal perito, sono riportati nel Bollettino di Campagna, che deve essere sottoscritto dal perito e sottoposto alla firma dell'Assicurato ed allo stesso consegnato. **La firma dell'Assicurato equivale all'accettazione della perizia.**

In caso di mancata accettazione dell'Assicurato, copia del Bollettino di Campagna, sarà consegnata o spedita al Contraente entro la giornata non festiva successiva a quella della perizia. Trascorsi tre giorni da tale consegna o ricezione, al solo fine di far decorrere i termini per proporre appello – art. 21 – Perizia d'appello – viene spedito al domicilio dell'Assicurato stesso, risultante dal Certificato di Assicurazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC (Posta Elettronica Certificata). **Qualora l'Assicurato non si avvallesse del disposto dell'art. 21 che segue la perizia diviene definitiva ai fini della determinazione dell'Indennizzo.**

In caso di visita effettuata prima della perizia al fine di verificare lo stato delle colture, il perito redigerà apposito documento o Bollettino di Campagna di constatazione che l'Assicurato potrà sottoscrivere, accettando così quanto riportato nel documento stesso. In caso di mancata accettazione il perito potrà rimandare tutto alla perizia definitiva oppure ritenere indispensabile l'accettazione per cui provvederà come sopra indicato, nonché all'invio del documento/Bollettino di Campagna per raccomandata in modo che l'Assicurato possa attivare la procedura d'appello di cui all'art. 21 che segue.

Art. 21 – Perizia d'appello

L'Assicurato che non accetta il risultato della perizia può richiedere la perizia d'appello.

A tal fine deve comunicare detta richiesta alla Società mediante telegramma, fax o PEC (Posta Elettronica)

Certificata) entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento del Bollettino di Campagna, indicando nome e domicilio del proprio perito ed inviarla direttamente alla Direzione della Società – Ramo Grandine, tale perito deve essere scelto tra le categorie professionali di cui all'art. 17 – Modalità per la rilevazione del danno.

Entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento della richiesta di appello, la Società deve, con le stesse modalità, designare il proprio perito. Se questa non provvede, la revisione della perizia potrà essere effettuata dal perito nominato dall'Assicurato e da due periti scelti dall'Assicurato stesso tra quelli indicati nella Polizza Collettiva.

Entro tre giorni dalla data di nomina del secondo perito, i periti designati dovranno incontrarsi per la revisione della perizia e, in caso di mancato accordo, procedere alla nomina del Terzo Perito. Quest'ultimo dovrà essere scelto fra i nominativi indicati nella Polizza Collettiva. Se sul nominativo due periti non dovessero raggiungere l'accordo esso dovrà essere individuato a sorte (le cui modalità vanno verbalizzate), tra quelli previsti, per competenza di Prodotto, nelle Polizza Collettiva.

Le decisioni dei periti sono prese a maggioranza. A richiesta di una delle parti il Terzo Perito deve avere la sua residenza in un Comune al di fuori della provincia di ubicazione delle Partite appellate e non avere incarichi liquidativi, da parte di altre Società, nella provincia di ubicazione delle Partite appellate.

Art. 22 – Norme particolari della perizia d'appello

L'Assicurato deve lasciare il Prodotto della Partita per la quale è stata richiesta la perizia d'appello nelle condizioni in cui si trovava al momento della perizia appellata; nel caso in cui il Prodotto sia giunto a maturazione, egli può iniziare o continuare la raccolta, ma deve lasciare su ogni Partita appellata i campioni previsti dall'art. 18 – Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta – o dalle Condizioni Speciali.

Qualora l'Assicurato abbia richiesto l'appello e non ottemperi a quanto previsto al precedente comma, la richiesta si intende decaduta. La perizia d'appello non può avere luogo se prima dell'effettuazione della stessa si verificano altri danni, dovendosi in tal caso riproporre la procedura prevista dall'art. 15. – Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro.

Art. 23 – Modalità della perizia d'appello

La perizia d'appello deve eseguirsi secondo i criteri e le condizioni tutte di cui al presente contratto.

I periti redigeranno collegialmente il verbale di perizia allegando il Bollettino di Campagna in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. **La perizia collegiale è valida anche se il perito dissenziente si rifiuta di sottoscrivere ed è vincolante per le parti, rinunciando queste, fin d'ora, a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, di violenza, di violazione dei patti contrattuali ed errori materiali di conteggio, fermo quanto previsto all'art. 4 – Rettifiche. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e per metà quelle del Terzo.**

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 24 – Pagamento dell'Indennizzo

Il pagamento dell'Indennizzo deve essere effettuato all'Assicurato od al Contraente nei termini ed alle condizioni convenute con la presente Polizza Collettiva.

Art. 25 – Esagerazione dolosa del danno

Ogni atto scientemente compiuto, diretto a trarre in inganno la Società circa la valutazione del danno può produrre la decadenza dell'Assicurato dal diritto all'Indennizzo.

Art. 26 – Assicurazione presso diversi assicuratori

Non è consentita la stipula di più polizze o di più Certificati Assicurazione di adesione alle Polizze Collettive per ogni PAI, ferma restando la regola che, ai fini del risarcimento in caso di Sinistro, la Soglia deve essere calcolata per l'intero prodotto / comune. Resta ferma invece la possibilità per la Società che ha assunto il rischio di ripartirlo utilizzando lo strumento della coassicurazione.

Art. 27 – Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza Collettiva

La Società riconosce al Contraente la facoltà di porre in sede conciliativa e/o liberatoria vertenze sorte durante l'applicazione delle norme contrattuali da avviare a soluzione secondo equità e/o diritto, proponendo anche metodi e criteri entro il 09 ottobre. Le parti si impegnano, entro il 2 febbraio ad incontrarsi per la definizione di eventuali pratiche che non abbiano avuto esito positivo.

Qualora il produttore agricolo, Socio del Contraente, dichiari espressamente ai sensi dell'art. 1891, comma 2, la sua volontà in tal senso, le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza Collettiva possono essere esercitati dal Contraente.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari per accertare la puntuale diligenza negli adempimenti contrattuali.

In caso di mancato accordo sulla risarcibilità o sulla entità del danno, il Contraente ha facoltà di intervenire, con particolare riferimento agli articoli 18, 19, 20, 21 delle Norme Generali che regolano l'assicurazione.

Art. 28 – Prodotti con raccolta scalare o in più stacchi

Per i Prodotti per i quali è prevista o praticata la raccolta scalare o in più stacchi, a deroga di quanto contemplato all'art. 3 - *Pagamento del premio* – Decorrenza e scadenza - la garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta stessa e termina, in ogni caso, alla maturazione di raccolta o alla raccolta/estirpazione/taglio della pianta. Per i Prodotti per i quali è prevista la raccolta a scalare od in più stacchi, – ai fini della valutazione del danno e dell'applicazione della Franchigia contrattuale – gli scaglioni di raccolta sono considerati Partite a sé stanti.

CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE VALIDE PER LA FORMA CONTRATTUALE C

(Forma contrattuale prevista all'art. 6 - Oggetto della garanzia - delle Norme Generali che regolano l'assicurazione)

delle produzioni vegetali (prodotti arborei, erbacei e vivai, con l'esclusione delle ciliegie dei piccoli frutti e dei prati pascolo) per i danni causati dall'insieme delle Avversità di frequenza (Grandine, Venti Forti, Eccesso di neve ed Eccesso di pioggia) di cui all'art. 3 comma 1.c. del PGR (PIANO DI GESTIONE DEI RISCHI).

PRODOTTI ARBOREI

Art. 1 – Decorrenza della garanzia dei Prodotti Arborei

Con riferimento all'art. 3 – Pagamento del premio – Decorrenza e scadenza della garanzia - delle Norme Generali che regolano l'assicurazione, fermo quanto in esso contenuto, la garanzia decorre non prima della schiusa delle gemme. Per il Prodotto Actinidia la garanzia cessa alla maturazione di raccolta, stabilita al raggiungimento

di un residuo solubile rifrattometrico tra 6,2 e 7,5 gradi Brix, come da specifica norma UE. (...).

PRODOTTO FRUTTA escluse ciliegie e piccoli frutti

Art. 2 – Danno di qualità

Con riferimento a quanto previsto all'art. 20 – Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno delle Norme Generali che regolano l'assicurazione, dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul Prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti (avendo a riferimento anche la norma di commercializzazione definita con Regolamento dalla Commissione della Comunità Europea):

“TABELLA C” - QUALITÀ FRUTTA

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
a)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I ^a). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della Varietà. Fanno parte anche i frutti che, a seguito delle Avversità Atmosferiche coperte da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, lievi difetti alla buccia (epicarpo) non superiori a: <ul style="list-style-type: none"> • 2 cm di lunghezza per i difetti di forma allungata; • 0,20 cm² di superficie totale per le ammaccature, che possono essere leggermente decolorate senza necrosi dell'epicarpo (buccia); • 1 cm² di superficie totale per gli altri difetti. 	0
b)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della Varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). La polpa (mesocarpo) non deve presentare difetti di rilievo da Avversità Atmosferiche coperte da garanzia. Sono ammessi anche i frutti che, a seguito delle Avversità Atmosferiche coperte da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a: <ul style="list-style-type: none"> • 4 cm di lunghezza per i difetti di forma allungata; • 0,75 cm² di superficie totale per le ammaccature, che possono essere decolorate o con sola necrosi all'epicarpo (buccia); • 0,25 cm² di superficie totale per le ammaccature con necrosi dell'epicarpo (buccia) e del mesocarpo (polpa); • 2,5 cm² di superficie totale per gli altri difetti. 	50
c)	I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della Varietà ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi a) e b) e destinati, causa le Avversità Atmosferiche coperte da garanzia, solo alla trasformazione industriale.	85
N.B.: Il frutto caduto, perso e/o distrutto (cioè tale da ritenere azzerato il valore intrinseco) o da considerarsi tale presentando gravi fenomeni di marcescenza conseguenti alle avversità atmosferiche assicurate, viene valutato solo agli effetti del danno di quantità.		

Per i prodotti albicocche, fichi, susine ed actinidia i parametri della tabella di cui sopra devono essere dimezzati.

NB: si definisce ammaccatura, qualsiasi effetto visibile sul frutto provocato dalla percossa della grandine o di altre avversità coperte dalla garanzia.

Per le drupacee nella classe di danno b) 50% si intendono anche qualche lieve incisione all'epicarpo.

PRODOTTO UVA DA VINO

Art. 3 – Danno di qualità

Ai fini del calcolo del danno quantità deve essere considerato totalmente perso ogni grappolo che a seguito delle avversità oggetto di garanzia abbia perso il proprio valore intrinseco, cioè non più in possesso delle proprietà organolettiche necessarie per la vinificazione, intendendo per tale anche il grappolo che, pur interessato parzialmente da fenomeni di marcescenza (marcescenza maggiore del 50%), la parte degli acini illesa non sia selezionabile in vendemmia e di conseguenza eliminato completamente.

Con riferimento a quanto previsto all'art. 20 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno delle Norme Generali che regolano l'assicurazione, dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in relazione alla valutazione dell'effettiva perdita delle caratteristiche organolettiche della produzione assicurata alle eventuali penalizzazioni applicate dalla Cantina Sociale all'Assicurato, socio della Cantina stessa.

Tale valutazione dovrà tener conto anche:

- dell'analisi della situazione agronomica dei vigneti assicurati;
- dei dati di vendemmia e della perdita di peso, anche in riferimento ai dati medi di zona subita dal socio Assicurato;
- dell'analisi e stima della perdita di peso imputabile alle diverse garanzie;
- della fase fenologica di accadimento dei sinistri;

I coefficienti così determinati non potranno comunque superare il più elevato tra le seguenti percentuali:

Classificazione riferita al numero di acini presenti per grappolo o parte di grappolo alla raccolta e alla defogliazione	Coefficiente % massimo
Oltre 60% di acini danneggiati e di defogliazione	60
Meno della metà di acini danneggiati e defogliazione	Percentuale di deprezzamento non superiore all'aliquota di acini danneggiati o di defogliazione

Qualora il prodotto venga danneggiato da/anche da altri eventi atmosferici previsti nell'oggetto di garanzia che abbiano a verificarsi dopo la data del 1° agosto per tutte le varietà, il coefficiente per il danno di qualità può essere aumentato del 30% in considerazione di effettive perdite qualitative riscontrabili sul prodotto destinato alla produzione di vini di particolare pregio.

Entro la percentuale massima del 15%, possono essere riconosciuti danni qualitativi imputabili alle avversità previste nell'oggetto della garanzia che determinano una non ottimale maturazione del prodotto. Questo aumento di qualità sarà applicato, nel caso in cui l'indice di Winkler stabilito dal FEM per varietà e fascia altimetrica sia inferiore di un 3% rispetto alle medie storiche di tale indice, riportato nella tabella che segue. In questo caso il coefficiente di tabella sarà maggiorato di un importo percentuale pari al doppio della differenza, in percentuale, fra l'indice ottimale storico e quello effettivo riscontrato, al netto di una tolleranza pari al 3%.

Medie storiche indice Winkler per varietà e fascia altimetrica			
gradi giorno >10°C da 50% invaiatura a maturazione fisiologica	bassa collina < 250 m	media collina 250-450 m	alta collina >450 m
Chardonnay Vino (20,6 brix)	450	420	360
Chardonnay Base Spumante (19,2 brix)	370	350	300
Muller Thurgau (18,2 brix)	\	300	280
Pinot Nero (18,8 brix)	400	370	350
Traminer Aromatico (21,2 brix)	410	390	370
Pinot Grigio (20,5 brix)	460	430	\
Merlot (21 brix)	470	450	\
Sauvignon Bianco (19,4 brix)	450	420	360
Teroldego (20,6 brix)	470	450	\
Nosiola	500	470	450
Moscato Giallo (18,2 brix)	500	470	450
Lagrein (20,2 brix)	470	450	\
Schiava (17 brix)	500	470	430
Marzemino (18,5 brix)	520	500	\
Cabernet Sauvignon (20,3 brix)	550	\	\

Esempio: supponiamo che nell'area A, fascia altimetrica 1 e varietà "Sauvignon" venga riscontrata:

- l'inviatura del 50% degli acini/grappoli alla data del 1° agosto;
- da tale data e fino al 13 settembre (45 - 3 = 42 giorni dopo) l'incremento dell'indice di Winkler sia pari a 407 rispetto ai 450 medi stabiliti;
- verrà applicato al danno qualitativo base un coefficiente di miglioramento del danno pari a $2 \times (((450-407)/450 \times 100)-3)=13,12$ arrotondato a 13%. Con coefficienti sviluppati potranno essere eseguite rilevazioni del danno in imminenza della vendemmia in un periodo temporale sufficientemente congruo ai tempi e carichi di rilevazione.

Art. 5 – Avversità Eccesso di Pioggia in prossimità della vendemmia

Relativamente all'Avversità Atmosferica eccesso di Pioggia sono compresi in garanzia, i danni da marcescenza causati dall'Eccesso di Pioggia e i successivi aggravamenti degli stessi, esclusivamente quando tale Avversità abbia a verificarsi e comporti un danno nei trenta giorni precedenti la data di inizio della vendemmia delle diverse Varietà di uva da vino. Tale data di inizio della vendemmia è convenzionalmente stabilita per ogni area geografica ed altimetrica omogenea. La Provincia di Trento convenzionalmente è stata suddivisa come indicato nella seguente tabella:

	FASCIA 1: fino a 250 m	FASCIA 2: da 250 a 450 m	FASCIA 3: oltre 450 m
AREA A: Alto Garda (fino a Dro)	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n
AREA B: Val d'Adige (da Borghetto fino a Aldeno)	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n
AREA C: Trento – Rotaliana	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n
AREA D: Cembra – Valsugana	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n
AREA E: Bus de Vela – Valle dei Laghi (fino a Pietramurata)	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n

Art. 6 – Pulitura del grappolo interessato da marcescenza per danni da Eccesso di Pioggia

È consentito l'asporto della parte di grappolo interessato da marcescenza "pulitura del grappolo", anticipatamente rispetto all'epoca di vendemmia al fine di salvaguardare il prodotto non interessato. **La pratica di pulitura dei grappoli è ammessa purché comunicata alla società che presta la garanzia almeno tre giorni prima dell'effettuazione a mezzo telegramma, fax o e-mail certificata.**

In riferimento ad ogni varietà e per ogni area omogenea, verrà monitorata la fase di invaiatura da parte del FEM. Al superamento della percentuale del 50% dei grappoli invaiati si considererà avvenuta l'invaiatura. La data convenzionale di vendemmia considerata ai fini dell'operatività della garanzia è stabilita:

- 36 giorni dopo l'invaiatura per le uve da vino a base spumante;
- 48 giorni dopo l'invaiatura per l'uva da vino normale.

A decorrere da tale data convenzionale di vendemmia termina la garanzia dell'avversità eccesso di pioggia; le date indicate convenzionalmente per area omogenea valgono per tutti i produttori ed i vigneti della specifica area. Non sono considerabili eventuali aggravamenti accaduti successivamente.

Pena la decadenza al diritto all'indennizzo, l'Assicurato deve denunciare il sinistro entro 3 giorni dall'accadimento e comunque entro la data di inizio vendemmia. Qualora a tali date il prodotto non sia ancora giunto a maturazione ottimale e l'applicazione del criterio del danno qualitativo basato sull'indice di Winkler comporterebbe il diritto di un risarcimento di danno, è facoltà della Società su richiesta del Contraente di prorogare il termine di scadenza della garanzia, ossia la data convenzionale di vendemmia, al fine di permettere una migliore maturazione, per un periodo massimo di 10 giorni. Entro il nuovo termine convenzionale di vendemmia verrà verificato il livello progressivo dell'indice di Winkler.

PRODOTTO OLIVE DA OLIO**Art. 7 – Danno di qualità**

Con riferimento a quanto previsto all'art. 20 – *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno* delle Norme Generali che regolano l'assi-

curazione, dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul Prodotto residuo, in relazione all'effettiva perdita qualitativa, determinata attraverso l'applicazione delle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
A) Illese; segni di percossa; ondulato;	0
B) Incisioni superficiali; ammaccature;	10
C) Incisioni al mesocarpo; ammaccature deformanti;	35
D) Lesioni che raggiungono l'endocarpo;	60
E) Lesioni che raggiungono l'endocarpo non cicatrizzate; drupe perdute.	100

Art. 8 – Olive da olio D.O.P.

A integrazione di quanto previsto all'art. 7 precedente esclusivamente per i danni da grandine, il danno deter-

minato in base alle classificazioni e coefficienti relativi alla tabella di cui a detto articolo, viene maggiorato come di seguito indicato:

DANNO DETERMINATO IN BASE ALLA TABELLA ART. 7 (%)	MAGGIORAZIONE DEL DANNO (%)
10	3
20	6
30	7
40	10
50	9
60	9
70	8
80	7
90	5
100	0

Per i coefficienti non previsti si opera per interpolazione. Tale garanzia decorre dalle ore 12 del 15 agosto.

PRODOTTI: MORE, RIBES, UVA SPINA, LAMPONI – MIRTILLI ED ALTRI PICCOLI FRUTTI**Art. 9 – Danno di qualità**

Con riferimento a quanto previsto all'art. 20 – *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno* delle Norme Generali che regolano l'assicurazio-

ne, dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti – avendo a riferimento anche la norma di commercializzazione definita con Regolamento dalla Commissione della Comunità Europea:

Classe Danno	Descrizione	% danno qualità
a)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I), di aspetto brillante, devono presentare forma, calibro e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche i frutti che, a seguito delle avversità atmosferiche coperte da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione (piccola zona bianca non superiore a 1/10 della superficie totale del frutto), lievi segni superficiali di pressione.	0
b)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito delle avversità atmosferiche coperte da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di colorazione (piccola zona bianca non superiore a 1/5 della superficie totale del frutto), lievi ammaccature secche.	50
c)	I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) e destinati, causa le avversità atmosferiche coperte da garanzia, solo alla trasformazione industriale.	90

PRODOTTI VIVAI**Art. 10 – Decorrenza della garanzia dei Prodotti Vivai**

Con riferimento all'art. 3 – *Pagamento del premio – Decorrenza e scadenza della garanzia* - delle Norme Generali che regolano l'assicurazione, fermo quanto in esso contenuto, la garanzia decorre non prima della schiusa delle gemme e per i vivai di un anno ad attecchimento avvenuto. Per il Prodotto Vivai di Vite la garanzia ha inizio dall'attecchimento dell'innesto talea o della talea franca. La garanzia termina con la caduta delle foglie e comunque non oltre le ore 12.00 del 30 ottobre.

Art. 11 - Franchigia – Limite di indennizzo

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 10 - Franchigia - Scoperto, delle Norme Generali che regolano l'assicurazione la Franchigia minima applicata è del 20%.

Limite di indennizzo

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 11 - Limite di indennizzo - delle Norme Generali che regolano l'assicurazione, in nessun caso la Società pagherà per uno o più Avversità garantite importo superiore al 70% del valore assicurato alle singole Partite.

**PRODOTTO VIVAI DI VITE
(BARBATELLE INNESTATE E FRANCHE
DI VITE IN VIVAIO)**

Art. 12 – Prodotto assicurato

La garanzia è prestata per innesti talea (barbatelle innestate) e talee franche (barbatelle franche), secondo le norme vigenti. Gli innesti talea (barbatelle innestate) per i quali viene prestata la garanzia devono presentare un callo di cicatrizzazione dell'innesto ben formato ed un germoglio vitale. Le talee franche (barbatelle franche) per le quali viene prestata la garanzia devono presentare un germoglio vitale.

Art. 13 – Danno di qualità

Con riferimento a quanto previsto all'art. 20 – *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno* delle Norme Generali che regolano l'assicurazione, dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul Prodotto residuo, in relazione all'effettiva perdita qualitativa, determinata attraverso l'applicazione delle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

	% danno
A. Illesi; lesioni interessanti la corteccia della porzione di tralcio a tre gemme fertili	0
B. Lesioni interessanti il cambio, localizzate nella porzione di tralcio a tre gemme fertili	35
C. Lesioni interessanti i tessuti del cilindro centrale e del midollo e sveltamenti che comportino un accrescimento inferiore alla normalità stabilita nella porzione di tralcio a tre gemme fertili	50
D. Lacerazioni localizzate nella porzione di tralcio a tre gemme fertili ed interessanti i tessuti del cilindro centrale	75

- Lesione: quando i tessuti hanno provveduto alla completa rimarginazione del trauma;
- Lacerazione: quando la rottura dei tessuti risulta non rimarginata.

Sono considerati perduti, quindi considerati come perdita di quantità, gli innesti talea (barbatelle innestate) che presentino i seguenti danni: lesioni sull'innesto compromettenti la saldatura dei bionti, asportazione totale del germoglio principale ed assenza di ricacci giunti a maturazione, lacerazioni localizzate nella porzione di tralcio a tre gemme ed interessanti la zona midollare del cilindro centrale.

Sono considerate perdute, quindi considerate come perdita di quantità, le talee franche (barbatelle franche) che presentino i seguenti danni: asportazione totale del germoglio principale ed assenza di ricacci giunti a maturazione, lacerazioni localizzate nella porzione di tralcio a tre gemme ed interessanti la zona midollare del cilindro centrale.

Art. 14 – Secondo germoglio singolare

Poiché il valore della barbatella non è condizionato dal solo germoglio "principale", qualora esso sia colpito da calamità in garanzia, ma la barbatella presenti altro germoglio "similare" in grado di assolvere alle funzionalità richieste alla barbatella stessa, per la classificazione del danno deve essere preso in considerazione questo germoglio suppletivo e non il principale.

**PRODOTTO PIANTE DI VITI PORTA INNESTI
(PIANTE MADRE DI PORTINNESTI DI VITE)**

Art. 15 – Prodotto assicurato

La garanzia riguarda le talee ottenibili da sarmenti di piante madre di porta innesti di vite.

Le talee, per le quali viene prestata la garanzia, devono presentare i seguenti requisiti:

- a) diametro maggiore dell'estremità più piccola compreso tra 7 e 12 mm., con tolleranza del 25% di talee con diametro non inferiore a 6,5 mm.;

- b) diametro maggiore dell'estremità più grossa non superiore a 14 mm.;
- c) lunghezza di 40 cm circa.

La descrizione del Prodotto assicurato deve essere completata con l'indicazione:

- della varietà;
- dell'età;
- della forma di allevamento (strisciante o impalcato);
- del numero dei ceppi.

Art. 16 – Danno di qualità

Con riferimento a quanto previsto all'Art. 20 – *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno* delle Norme Generali che regolano l'assicurazione, dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul Prodotto residuo, in relazione all'effettiva perdita qualitativa, determinata attraverso l'applicazione delle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

	% danno
A. Illese; segni di percossa; lesioni alla corteccia e/o al cambio	0
B. Qualche e più lesione/i rimarginata al legno e/o al midollo	45
C. Qualche lesione non rimarginata al cilindro centrale e/o al midollo	75

Sono considerate perse, quindi considerati come perdita di quantità, le talee con più lesioni non rimarginate al cilindro centrale e/o al midollo; talee non ottenute per stroncamento del tralcio.

PRODOTTO NESTI (MARZE) DI CLONI SELEZIONATI DI VITE

Art. 17 – Prodotto assicurato

La garanzia riguarda i nesti (gemme e la parte dell'internodo utilizzata nell'innesto - 2,5 cm sotto, 1 cm sopra la gemma) ottenibili da sarmenti di vite immune da ogni malattia, tara o difetto.

La descrizione del Prodotto assicurato deve essere completata con l'indicazione:

- della varietà;
- del numero dei ceppi.

Art. 18 – Perdita di resa

Con riferimento all'art. 6 - *Oggetto della garanzia* - e all'art. 20 – *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno* delle Norme Generali che regolano l'assicurazione, ai fini della determinazione della mancata resa si intendono persi i nesti:

- per la zona compresa tra i 2,5 cm sotto e 1 cm sopra la gemma;
- con lesioni rimarginate e non, interessanti il cilindro centrale e/o il midollo, che abbiano comunque compromesso la buona vitalità delle gemme;

- con lesioni che abbiano prodotto l'acceccamento della gemma;
- non utilizzabili per stroncamento del tralcio.

PRODOTTO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO E DI OLIVO (PIANTE IN VIVAIO)

Art. 19 – Prodotto assicurato

La garanzia riguarda le piante da frutto e di olivo presenti in vivaio con esclusione di quelle provenienti da portainnesto di 3 anni ed oltre.

Art. 20 – Danno di qualità

Con riferimento a quanto previsto all'art. 20 – *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno* delle Norme Generali che regolano l'assicurazione, dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul Prodotto residuo, in relazione all'effettiva perdita qualitativa, determinata attraverso l'applicazione delle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

	% danno
A. Astoni illesi; astoni con lesioni superficiali interessanti l'epidermide	0
B. Astoni con lesioni rimarginate che incidono l'epidermide, interessando superficialmente i tessuti legnosi	25
C. Astoni con numerose lesioni che incidono l'epidermide, interessando superficialmente i tessuti legnosi e che sono completamente rimarginate. Astoni con alcune lesioni che interessano superficialmente i tessuti legnosi e che non sono completamente rimarginate. Qualche lacerazione che interessa i rami anticipati	40
D. Astoni con numerose lesioni che interessano superficialmente i tessuti legnosi e che non sono rimarginate; astoni con lesioni profonde interessanti i tessuti legnosi rimarginate e con più lacerazioni che interessano i rami anticipati, astoni sveltati	60
E. Astoni con qualche lacerazione profonda dei tessuti legnosi; astoni con sveltamento apicale che ne compromette il normale sviluppo	80

Sono considerate perse, quindi considerate come perdita di quantità, le piante con astoni con più lacerazioni profonde dei tessuti legnosi; astoni stroncati.

N.B.:

- Lesione: quando i tessuti hanno provveduto alla completa rimarginazione del trauma;
- Lacerazione: quando la rottura dei tessuti risulta non rimarginata.
- Le lesioni devono interessare esclusivamente l'asse centrale dell'astone, mentre per le lacerazioni vengono considerate anche quando interessano i rami anticipati.

PRODOTTO VIVAI DI PIOPPI (PIOPPI IN VIVAIO)

Art. 21 – Prodotto assicurato

La garanzia riguarda la sola produzione dell'annata.

Art. 22 – Danno di qualità

Con riferimento a quanto previsto all'art. 20 – *Norme*

per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno delle Norme Generali che regolano l'assicurazione, dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul Prodotto residuo, in relazione all'effettiva perdita qualitativa, determinata attraverso l'applicazione delle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Vivaio di un anno	% danno
A. Illesi; lesioni alla corteccia	0
B. Qualche lesione rimarginata al legno; sveltamento intervenuto nei primi 70 cm dalla base	30
C. Più lesioni rimarginate al legno; qualche lesione non rimarginata al legno	65

Sono considerate perse, quindi considerate come perdita di resa (danno di quantità), le piante con più lesioni non rimarginate al legno; sveltamento intervenuto oltre i 70 cm dalla base.

Vivaio di due anno	% danno
A. Illesi; lesioni alla corteccia	0
B. Qualche lesione rimarginata al legno	40
C. Più lesioni rimarginate al legno; qualche lesione non rimarginata al legno	70

Sono considerate perse, quindi considerate come perdita di quantità, le piante con più lesioni non rimarginate al legno; sveltamento interessante i primi 150 cm della porzione sviluppata nel 2° anno.

PRODOTTI ERBACEI

Art. 23 – Decorrenza della garanzia dei Prodotti Erbacei

Con riferimento all'art. 3 – *Pagamento del premio – Decorrenza e scadenza della garanzia* - delle Norme Generali che regolano l'assicurazione, la garanzia ha inizio dall'emergenza in caso di semina e ad attecchimento avvenuto in caso di trapianto; nel contratto deve essere indicata la data della semina o del trapianto.

Per il Prodotto Mais (da granella, da insilaggio e biomassa) la garanzia relativa all'avversità Venti forti, cessa, con l'eccezione dell'Avversità il cui effetto distruttivo sia tale da impedire la raccolta meccanica, all'inizio della fase di maturazione farinosa, in cui la cariosside assume l'aspetto definitivo della cultivar e compare il "punto nero" che chiude i collegamenti tra la cariosside e la pianta, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nell'Appezzamento assicurato raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico.

Art. 24 – Individuazione della designazione del Prodotto

Per i prodotti FAGIOLI, FAGIOLINI, PISELLI deve essere indicata nel Certificato di Assicurazione, la destinazione: industria conserviera, consumo fresco, seme.

PRODOTTO POMODORO

Art. 25 – Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo restando quanto previsto all'art. 3 *-Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia* - delle Norme Generali che regolano l'assicurazione e all'art. 23 – *Decorrenza della garanzia* - delle Condizioni Speciali di assicurazione, valide per la forma contrattuale C, la garanzia cessa alle ore 12.00 del 120° giorno dal trapianto del Prodotto e comunque alle ore 12.00 del 30 settembre.

Art. 26 - Operatività della garanzia

L'assicurazione è prestata per le coltivazioni destinate alla produzione di Pomodoro da tavola, pelati, concentrati ed altre trasformazioni conserviere. Sul Certificato di Assicurazione per ciascuna Partita, deve essere indicata la data della semina o del trapianto.

Art. 27 – Danno di qualità

Con riferimento a quanto previsto all'art. 20 – *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno* delle Norme Generali che regolano l'assicurazione, dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo, in relazione all'effettiva perdita qualitativa, determinata attraverso l'applicazione delle seguenti classificazioni e relativi coefficienti, riportati nelle tabelle che seguono,

precisando che per fiori (*) si considerano solo quelli atti alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile. Le bacche, perse, distrutte o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conse-

guenti alle Avversità Atmosferiche assicurate, cioè tali da azzerare completamente il loro valore intrinseco, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

CLASSIFICAZIONE DEL DANNO	% danno Pomodori da pelsti e altre trasformazioni conservative	% danno Pomodori da favola
A) Fiori (*) e frutti illesi; segni di percossa con depigmentazione della bacca per una superficie inferiore a 1/10	0	0
B) Qualche e più ammaccature; lesioni cicatrizzate e non all'epicarpo; lesioni al mesocarpo; deformazioni medie e leggere; depigmentazione della bacca per una superficie compresa fra 1/10 e 1/4	40	50
C) Lesioni medie e profonde al mesocarpo; depigmentazione della bacca per una superficie superiore a 1/4; deformazioni gravi	80	90

PRODOTTI: CETRIOLI, ZUCCHINE, FAGIOLI, PISELLI, ZUCCHE E ORTICOLE

Art. 28 – Danno di qualità

Con riferimento a quanto previsto all'art. 20 – Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del

Ove leggasi frutti si intende per tale termine: frutti, bacche, baccelli.

a) Illesi, segni di percosse leggere	0%
b) Lesione/i di lieve estensione	50%
c) I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi a) e b) e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia, solo alla trasformazione industriale.	90%

I fiori e i frutti persi, distrutti o che presentano fenomeni di marcescenza evidente, raggrinzimento, depigmentazione della bacca conseguenti dell'Avversità Atmosferiche assicurate, tali da azzerare il loro valore intrinseco vengono considerati persi quindi considerati come perdita di quantità.

Nel caso in cui, a seguito di danni da grandine, il Prodotto non potesse avere la destinazione dichiarata nel Certificato di Assicurazione, la valutazione del danno verrà effettuata tenendo conto della possibile destinazione a seme o a destinazione industriale.

danno delle Norme Generali che regolano l'assicurazione, dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo, in relazione all'effettiva perdita qualitativa, determinata attraverso l'applicazione delle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

PRODOTTO FRAGOLE, FRAGOLONI, FRAGOLONI RIFIORENTI, FRAGOLINE DI BOSCO

Art. 29 – Danno di qualità

Con riferimento a quanto previsto all'art. 20 – Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno delle Norme Generali che regolano l'assicurazione, dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul Prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti (avendo a riferimento anche la norma di commercializzazione definita con Regolamento dalla Commissione della Comunità Europea):

Classe Danno	Descrizione	% danno qualità
a)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I), di aspetto brillante, devono presentare forma, calibro e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche i frutti che, a seguito delle avversità atmosferiche coperte da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione (piccola zona bianca non superiore a 1/10 della superficie totale del frutto), lievi segni superficiali di pressione.	0
b)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito delle avversità atmosferiche coperte da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di colorazione (piccola zona bianca non superiore a 1/5 della superficie totale del frutto), lievi ammaccature secche.	50
c)	I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) e destinati, causa le avversità atmosferiche coperte da garanzia, solo alla trasformazione industriale.	90

I frutti caduti, persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti alle avversità atmosferiche assicurate, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

**PRODOTTO MAIS DA GRANELLA
DA INSILAGGIO - DA BIOMASSA**

Art. 30 – Destinazione del Prodotto

MAIS DA GRANELLA

La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi per le diverse destinazioni: alimentare umano/animale ed altra trasformazione industriale. Solo per alimentazione umana o per amideria, è previsto il riconoscimento del danno di qualità. Pertanto la destinazione per alimentazione umana o per amideria, deve essere dichiarato sul Certificato di Assicurazione, tale circostanza, comunque, deve essere dimostrabile da parte dell'Assicurato, con contratti stipulati con le aziende che ritirano il Prodotto.

MAIS DA INSILAGGIO – MAIS DA BIOMASSA

La garanzia riguarda la pianta intera raccolta a maturazione cerosa.

Art. 31 – Danno di qualità - Tabelle di maggiorazione

Con riferimento a quanto previsto all'art. 20 – Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno delle Norme Generali che regolano l'assicurazione, dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul Prodotto residuo, in relazione all'effettiva perdita qualitativa, determinata attraverso l'applicazione delle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

MAIS DA GRANELLA

Percentuale perdita di quantità	Coefficiente % di danno di qualità sul prodotto residuo
0	0
10	4
20	6
30	8
40	10
50	12
60	15
70	18
80-100	20

Nel caso il Prodotto fosse colpito dalle Avversità in garanzia nel periodo della fioritura il coefficiente per il danno di qualità può essere aumentato fino ad un 30%, in considerazione delle effettive perdite qualitative del Prodotto anche riguardo alla sua destinazione alla raccolta.

In caso di danni causati dalle Avversità garantite, tali da determinare il declassamento del Prodotto a mais zootecnico o da biomassa, la Società riconoscerà un coefficiente maggiorato di ulteriori 10 punti percentuali rispetto a quello, di tabella, intercettato dal danno di quantità.

La garanzia del danno di qualità decorre dall'inizio della fase fenologica "seconda sottofase di levata" intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nell'Apprezzamento assicurato raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico e cessa alla fine

della fase fenologica di maturazione cerosa intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nell'Apprezzamento assicurato.

MAIS DA INSILAGGIO/BIOMASSA

Percentuale perdita di quantità	Coefficiente % di danno di qualità sul prodotto residuo
0	0
10	6
20	8
30	10
40	15
50	20
60	25
70	30
80-100	30

CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE VALIDE PER LA FORMA CONTRATTUALE A E B

(Forma contrattuale prevista all'art. 6 - Oggetto della garanzia - delle Norme Generali che regolano l'assicurazione)

delle produzioni vegetali (prodotti arborei, erbacei e vivai, con l'esclusione delle ciliegie dei piccoli frutti e dei prati pascolo) per i danni:

- **Forma contrattuale A:** causati dalle Avversità Atmosferiche di frequenza (Grandine, Venti forti, Eccesso di neve ed Eccesso di pioggia), dalle Avversità Atmosferiche catastrofali (Alluvione, Siccità, Gelo e Brina), dalle Avversità Atmosferiche accessorie (Colpo di sole e vento caldo e Sbalzo termico) e dalle fitopatie;
 - **Forma contrattuale B:** causati dalle Avversità Atmosferiche di frequenza (Grandine, Venti forti, Eccesso di neve ed Eccesso di pioggia), dalle Avversità Atmosferiche catastrofali (Alluvione, Siccità, Gelo e Brina) e dalle fitopatie;
- con riferimento ai disposti dell'art. 3 comma 1. Punti a) e b) e comma 2, del PGR (Piano di Gestione dei Rischi).

PRODOTTI ARBOREI

Art. 1 – Decorrenza della garanzia per i Prodotti arborei

Con riferimento all'art. 3 – *Pagamento del premio – Decorrenza e scadenza della garanzia* - delle Norme Generali che regolano l'assicurazione, fermo quanto in esso, la garanzia decorre non prima della schiusa delle gemme. Per il Prodotto Actinidia la garanzia cessa alla maturazione di raccolta, stabilita al raggiungimento di un residuo solubile rifrattometrico tra 6,2 e 7,5 gradi Brix, come da specifica norma UE. (..)

PRODOTTO UVA DA VINO

Art. 2 – Danno di quantità

Ai fini del calcolo del danno quantità deve essere considerato totalmente perso ogni grappolo che a seguito delle avversità oggetto di garanzia abbia perso il proprio valore intrinseco, cioè non più in possesso delle proprietà organolettiche necessarie per la vinificazione, intendendo per tale anche il grappolo che, pur interessato parzialmente da fenomeni di marcescenza (marcescenza maggiore del 50%), la parte degli acini illesa non sia selezionabile in vendemmia e di conseguenza eliminato completamente.

Art. 3 – Danno di qualità

Con riferimento a quanto previsto all'art. 20 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno delle Norme Generali che regolano l'assicurazione, dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in relazione alla valutazione dell'effettiva perdita delle caratteristiche organolettiche della produzione assicurata alle eventuali penalizzazioni applicate dalla Cantina Sociale all'Assicurato, socio della Cantina stessa.

Tale valutazione dovrà tener conto anche:

- dell'analisi della situazione agronomica dei vigneti assicurati;
- dei dati di vendemmia e della perdita di peso, anche in riferimento ai dati medi di zona subita dal socio Assicurato;
- dell'analisi e stima della perdita di peso imputabile alle diverse garanzie;
- della fase fenologica di accadimento dei sinistri;

Con riferimento alle produzioni di Uva da vino assicurate con Tipologia di Polizza B) (tariffa maggiorate del 15%) riferite a uve selezioni o comunque di particolare pregio con produttività significativamente inferiori al relative disciplinare e destinate alla produzioni di vini riserva o selezione, nel caso in fase di perizia si riscontri che la compromissione qualitative implichi la Perdita delle caratteristiche minime del prodotto per la destinazione vini riserva o selezione, con conseguente declassamento qualitative, la percentuale di danno qualità da riconoscere può essere aumentato del 100%.

I coefficienti così determinati non potranno comunque superare il più elevato tra le seguenti percentuali:

Classificazione riferita al numero di acini presenti per grappolo o parte di grappolo alla raccolta e alla defogliazione	Coefficiente % massimo
Oltre 60% di acini danneggiati e di defogliazione	60
Meno della metà di acini danneggiati e defogliazione	Percentuale di deprezzamento non superiore all'aliquota di acini danneggiati o di defogliazione

Qualora il prodotto venga danneggiato da/anche da altri eventi atmosferici previsti nell'oggetto di garanzia che abbiano a verificarsi dopo la data del 1° agosto per tutte le varietà, il coefficiente per il danno di qualità può essere aumentato del 30% in considerazione di effettive perdite qualitative riscontrabili sul prodotto destinato alla produzione di vini di particolare pregio.

Entro la percentuale massima del 15% (30% del 50%), possono essere riconosciuti danni qualitativi imputabili alle avversità previste nell'oggetto della garanzia che determinano una non ottimale maturazione del prodotto. Questo aumento di qualità sarà applicato, nel caso in cui l'indice di Winkler stabilito dal FEM per varietà e fascia altimetrica sia inferiore di un 3% rispetto alle medie storiche di tale indice, riportato nella tabella che segue. In questo caso il coefficiente di tabella sarà maggiorato di un importo percentuale pari al doppio della differenza, in percentuale, fra l'indice ottimale storico e quello effettivo riscontrato, al netto di una tolleranza pari al 3%.

Medie storiche indice Winkler per varietà e fascia altimetrica			
gradi giorno >10°C da 50% invaiatura a maturazione fisiologica	bassa collina < 250 m	media collina 250-450 m	alta collina >450 m
Chardonnay Vino (20,6 brix)	450	420	360
Chardonnay Base Spumante (19,2 brix)	370	350	300
Muller Thurgau (18,2 brix)	\	300	280
Pinot Nero (18,8 brix)	400	370	350
Traminer Aromatico (21,2 brix)	410	390	370
Pinot Grigio (20,5 brix)	460	430	\
Merlot (21 brix)	470	450	\
Sauvignon Bianco (19,4 brix)	450	420	360
Teroldego (20,6 brix)	470	450	\
Nosiola	500	470	450
Moscato Giallo (18,2 brix)	500	470	450
Lagrein (20,2 brix)	470	450	\
Schiava (17 brix)	500	470	430
Marzemino (18,5 brix)	520	500	\
Cabernet Sauvignon (20,3 brix)	550	\	\

Esempio: supponiamo che nell'area A, fascia altimetrica 1 e varietà "Sauvignon" venga riscontrata:

- l'invasatura del 50% degli acini/grappoli alla data del 1° agosto;
- da tale data e fino al 13 settembre (45 - 3 = 42 giorni dopo) l'incremento dell'indice di Winkler sia pari a 407 rispetto ai 450 medi stabiliti;

verrà applicato al danno qualitativo base un coefficiente di maggiorazione del danno pari a $2 \times (((450-407)/450 \times 100)-3) = 13,12$ arrotondato a 13%. Con coefficienti sviluppati potranno essere eseguite rilevazioni del danno in imminenza della vendemmia in un periodo temporale sufficientemente congruo ai tempi e carichi di rilevazione.

Art. 4 – Danni da Peronospora

A integrazione di quanto previsto all'art. 6 - Oggetto della Garanzia delle Norme Generali che regolano l'assicurazione la Società si obbliga ad indennizzare all'Assicurato

la mancata o la diminuita Resa Assicurata, comprensiva del danno di qualità, del Prodotto assicurato causato anche dalla Peronospora (Plasmopara viticola), come meglio definito nel successivo art. 6.

Art. 5 – Avversità Eccesso di Pioggia in prossimità della vendemmia

Relativamente all'Avversità Atmosferica eccesso di Pioggia sono compresi in garanzia, i danni da marcescenza causati dall'Eccesso di Pioggia e i successivi aggravamenti degli stessi, esclusivamente quando tale Avversità abbia a verificarsi e comporti un danno nei trenta giorni precedenti la data di inizio della vendemmia delle diverse Varietà di uva da vino.

Tale data di inizio della vendemmia è convenzionalmente stabilita per ogni area geografica ed altimetrica omogenea. La Provincia di Trento convenzionalmente è stata suddivisa come indicato nella seguente tabella:

	FASCIA 1: fino a 250 m	FASCIA 2: da 250 a 450 m	FASCIA 3: oltre 450 m
AREA A: Alto Garda (fino a Dro)	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n
AREA B: Val d'Adige (da Borghetto fino a Aldeno)	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n
AREA C: Trento – Rotaliana	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n
AREA D: Cembra – Valsugana	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n
AREA E: Bus de Vela – Valle dei Laghi (fino a Pietramurata)	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n

In riferimento ad ogni varietà e per ogni area omogenea, verrà monitorata la fase di invaiatura da parte da parte del FEM. Al superamento della percentuale del 50% dei grappoli invaiati si considererà avvenuta l'invaiatura. La data convenzionale di vendemmia considerata ai fini dell'operatività della garanzia è stabilita:

- 36 giorni dopo l'invaiatura per le uve da vino a base spumante;

- 48 giorni dopo l'invaiatura per l'uva da vino normale.

A decorrere da tale data convenzionale di vendemmia termina la garanzia dell'avversità eccesso di pioggia; le date indicate convenzionalmente per area omogenea valgono per tutti i produttori ed i vigneti della specifica area. Non sono considerabili eventuali aggravamenti accaduti successivamente. Pena la decadenza al diritto all'indennizzo, l'Assicurato deve denunciare il sinistro entro 3 giorni dall'accadimento e comunque entro la data di inizio vendemmia. Qualora a tali date il prodotto non sia ancora giunto a maturazione ottimale e l'applicazione del criterio del danno qualitativo basato sull'indice di Winkler comporterebbe il diritto di un risarcimento di danno, è facoltà della Società su richiesta del Contraente di prorogare il termine di scadenza della garanzia, ossia la data convenzionale di vendemmia, al fine di permettere una migliore maturazione, per un periodo massimo di 10 giorni. Entro il nuovo termine convenzionale di vendemmia verrà verificato il livello progressivo dell'indice di Winkler.

Art. 6 – Scoperto e Limite di indennizzo per varietà ed aggregato per danni da Peronospora

A integrazione dell'art. 10 - Franchigia - Scoperto delle Norme Generali che regolano l'assicurazione, i danni da Peronospora, come sopra definiti, sono equiparabili a quelli relativi alle avversità Siccità, e/o Colpo di sole e Vento caldo e/o Gelo e Brina e/o Sbalzo termico e/o Eccesso di neve e/o Eccesso di pioggia e/o Alluvione ai fini dell'applicazione dello Scoperto del 20% nel caso di prevalenza degli stessi, rispetto agli altri oggetto della presente copertura.

A integrazione dell'art. 11 - Limite di indennizzo delle Norme Generali che regolano l'assicurazione, per i danni da Peronospora, è stabilito un Limite di Indennizzo per singola Partita, definito per zona e fascia altimetrica, come riportato nella tabella di cui all'art. 5 - Avversità Eccesso di pioggia in prossimità della vendemmia - da FEM con riferimento alle risultanze tecnico/agronomiche rilevate nelle aziende sentinella distribuite sull'intero territorio provinciale, avendo a riferimento comunque la situazione generalizzata dei vigneti. Per i danni eccedenti tale limite vale quanto indicato al secondo comma del punto a) art. 20 - Norme per l'esecuzione della perizia e

la quantificazione del danno delle Norme Generali che regolano l'assicurazione, in quanto considerati danni da avversità non assicurate. Le aziende sentinella individuate nelle Definizioni di questa Sezione di Polizza, possono essere visionate dai periti nel corso della campagna. I dati delle risultanze tecnico/agronomiche rilevati in tali aziende da FEM saranno messi a disposizione dei periti per l'effettuazione dei rilievi.

Resta inteso, inoltre, che il risarcimento, potrà essere riconosciuto nella sua interezza, esclusivamente quando non sia stato superato il Limite di Indennizzo aggregato previsto all'art. 11 - Limite di indennizzo - comma 2. Contrariamente i risarcimenti saranno ridotti in misura proporzionale al superamento dei risarcimenti totali aggregati rispetto al Limite di Indennizzo previsto.

Art. 7 – Pulitura del grappolo interessato da marcescenza per danni da Eccesso di Pioggia

È consentito l'asporto della parte di grappolo interessato da marcescenza "pulitura del grappolo", anticipatamente rispetto all'epoca di vendemmia al fine di salvaguardare il prodotto non interessato. La pratica di pulitura dei grappoli è ammessa purché comunicata alla società che presta la garanzia almeno tre giorni prima dell'effettuazione a mezzo telegramma, fax o e-mail certificata. A deroga di quanto previsto all'art. 2 – Danno di quantità e all'art. 3 – Danno di qualità – gli acini asportati verranno considerati comunque come acini presenti danneggiati ai fini della applicazione del coefficiente di qualità di cui alla specifica tabella, fino ad un massimo del 20% (danno percentuale convenzionale da sommare al coefficiente relativo agli acini danneggiati da altre Avversità Atmosferiche assicurate).

PRODOTTO FRUTTA**escluse ciliegie e piccoli frutti****Art. 8 – Danno di qualità**

Con riferimento a quanto previsto all'art. 20 – *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno* delle Norme Generali che regolano l'assicura-

zione, dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul Prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti – avendo a riferimento anche la norma di commercializ-

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
a)	<p>I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I[^]). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della Varietà.</p> <p>Fanno parte anche i frutti che, a seguito delle Avversità Atmosferiche coperte da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, lievi difetti alla buccia (epicarpo) non superiori a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 cm di lunghezza per i difetti di forma allungata; • 0,20 cm² di superficie totale per le ammaccature, che possono essere leggermente decolorate senza necrosi dell'epicarpo (buccia); • Rugginosità lieve che interessa 1/5 del frutto (1/20 per rugginosità densa); • 1 cm² di superficie totale per gli altri difetti. 	0
b)	<p>I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della Varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a).</p> <p>La polpa (mesocarpo) non deve presentare difetti di rilievo da Avversità Atmosferiche coperte da garanzia.</p> <p>Sono ammessi anche i frutti che, a seguito delle Avversità Atmosferiche coperte da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 cm di lunghezza per i difetti di forma allungata; • 0,75 cm² di superficie totale per le ammaccature, che possono essere decolorate o con sola necrosi all'epicarpo (buccia); • 0,25 cm² di superficie totale per le ammaccature con necrosi dell'epicarpo (buccia) e del mesocarpo (polpa); • Rugginosità media che interessa 1/2 del frutto (1/3 per rugginosità densa); • 2,5 cm² di superficie totale per gli altri difetti. 	50
c)	<p>I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della Varietà ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi a) e b) e destinati, causa le Avversità Atmosferiche coperte da garanzia, solo alla trasformazione industriale.</p>	85
<p>N.B.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il frutto caduto, perso e/o distrutto (cioè tale da ritenere azzerato il valore intrinseco) o da considerarsi tale presentando gravi fenomeni di marcescenza conseguenti alle avversità atmosferiche assicurate, viene valutato solo agli effetti del danno di quantità; - Rugginosità densa: macchie brunastre che alterano la colorazione generale del frutto; - L'area pedunculare e pistillare non sono considerate, ai fini del calcolo della superficie del frutto interessata da rugginosità; - Le varietà per le quali la rugginosità costituisce una caratteristica varietale della buccia, la rugginosità non costituisce un difetto se conforme all'aspetto generale del frutto 		

Per i prodotti albicocche, fichi, susine ed actinidia i parametri della tabella di cui sopra devono essere dimezzati.

NB: si definisce ammaccatura, qualsiasi effetto visibile sul frutto provocato dalla percossa della grandine o di altre avversità coperte dalla garanzia.

Per le drupacee nella classe di danno b) 50% si intendono anche qualche lieve incisione all'epicarpo.

MORE, RIBES, UVA SPINA, LAMPONI – MIRTILLI

Art. 9 – Danno di qualità

Con riferimento a quanto previsto all'art. 20 – Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno delle Norme Generali che regolano l'assicurazione,

dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti – avendo a riferimento anche la norma di commercializzazione definita con Regolamento dalla Commissione della Comunità Europea:

Classe Danno	Descrizione	% danno qualità
a)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I), di aspetto brillante, devono presentare forma, calibro e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche i frutti che, a seguito delle avversità atmosferiche coperte da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione (piccola zona bianca non superiore a 1/10 della superficie totale del frutto), lievi segni superficiali di pressione.	0
b)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito delle avversità atmosferiche coperte da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di colorazione (piccola zona bianca non superiore a 1/5 della superficie totale del frutto), lievi ammaccature secche.	50
c)	I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) e destinati, causa le avversità atmosferiche coperte da garanzia, solo alla trasformazione industriale.	90

I frutti caduti, persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti alle avversità atmosferiche assicurate, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

PRODOTTO OLIVE DA OLIO

Art. 10 – Danno di qualità

Con riferimento a quanto previsto all'art. 20 – Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno delle Norme Generali che regolano l'assicurazione,

ne, dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo, in relazione all'effettiva perdita qualitativa, determinata attraverso l'applicazione delle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
A) Illese; segni di percossa; ondulato;	0
B) Incisioni superficiali; ammaccature;	10
C) Incisioni al mesocarpo; ammaccature deformanti;	35
D) Lesioni che raggiungono l'endocarpo;	60
E) Lesioni che raggiungono l'endocarpo non cicatrizzate; drupe perdute.	100

Art. 11 - Olive da olio DOP

A integrazione di quanto previsto al precedente art.10 – Danno di qualità, esclusivamente per i danni da gran-

dine, il danno determinato in base alle classificazioni e coefficienti relativi alla tabella, di cui a detto articolo, viene maggiorato come di seguito indicato:

DANNO DETERMINATO IN BASE ALLA TABELLA ART. 7 (%)	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
MAGGIORAZIONE DEL DANNO (%)	3	6	7	10	9	9	8	7	3	0

Per i coefficienti non previsti si opera per interpolazione. Tale garanzia decorre dalle ore 12 del 15 agosto.

PRODOTTI ERBACEI**Art. 12 – Decorrenza della garanzia**

Con riferimento all'art. 3 – *Pagamento del premio – Decorrenza e scadenza della garanzia* - delle Norme Generali che regolano l'assicurazione, la garanzia ha inizio dall'emergenza in caso di semina e ad attecchimento avvenuto in caso di trapianto; nel contratto deve essere indicata la data della semina o del trapianto.

Per il Prodotto Mais (da granella, da insilaggio e biomassa) la garanzia relativa all'avversità Venti forti, cessa, con l'eccezione dell'Avversità il cui effetto distruttivo sia tale da impedire la raccolta meccanica, all'inizio della fase di maturazione farinosa, in cui la cariosside assume l'aspetto definitivo della cultivar e compare il "punto nero" che chiude i collegamenti tra la cariosside e la pianta, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nell'Appezzamento assicurato raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico.

Art. 13 – Individuazione della designazione del prodotto

Per i Prodotti FAGIOLI, FAGIOLINI, PISELLI **deve essere indicata nel Certificato di Assicurazione la destinazione: industria conserviera, consumo fresco, seme.**

**PRODOTTO MAIS DA GRANELLA
DA INSILAGGIO – DA BIOMASSA****Art. 14 – Coltivazione irrigua e non irrigua**

Esclusivamente se la scelta è riportata nel Certificato di Assicurazione, a deroga dell'art. 6 - *Oggetto della garanzia* - delle Norme Generali che regolano l'assicurazione, limitatamente all'Avversità Siccità sono considerate in garanzia anche le coltivazioni non irrigue, per il periodo che decorre dall'inizio della fase fenologica "seconda sottofase di levata", intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nell'Appezzamento assicurato raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico e che cessa alla fine della fase fenologica di maturazione cerosa intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nell'Appezzamento assicurato raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico. **Nel Certificato di Assicurazione l'Assicurato dovrà indicare se le colture assicurate sono irrigue o no, ai sensi delle Definizioni di polizza.** Nel caso in cui l'Appezzamento, indicato nel Certificato di Assicurazione come coltivazione irrigua, non usufruisse anche parzialmente degli interventi irrigui necessari per produrre le quantità di Prodotto dichiarate, dovrà essere considerata agli effetti della Resa Assicurata come coltura non irrigua.

Per le colture irrigue la perdita di Resa Assicurata conseguente a Siccità, è risarcibile esclusivamente a seguito di:

- esaurimento di invasi o bacini artificiali dovuto a insufficienti precipitazioni;
- provvedimenti formalizzati e certificati dai Consorzi di bonifica/irrigui che riducano o impediscano l'irrigazione a seguito di insufficienti precipitazioni.

La Resa Assicurata per la coltura non irrigua, non potrà

essere superiore al 70% dei quantitativi ordinari delle colture irrigue salvo il caso in cui l'Assicurato produca la documentazione prevista dalla normativa in vigore atta a dimostrare la maggior quantità unitaria prodotta.

Art. 15 – Destinazione del Prodotto**MAIS DA GRANELLA**

La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi per uso: alimentare umano/animale ed altra trasformazione industriale. Solo per alimentazione umana o per amidieria, è previsto il riconoscimento del danno di qualità. Pertanto la destinazione per alimentazione umana o per amidieria, deve essere dichiarato sul Certificato di Assicurazione, tale circostanza, comunque, deve essere dimostrabile da parte dell'Assicurato, con contratti stipulati con le aziende che ritirano il Prodotto.

MAIS DA INSILAGGIO – MAIS DA BIOMASSA

La garanzia riguarda la pianta intera raccolta a maturazione cerosa.

Art. 16 – Danno di qualità - Tabelle di maggiorazione

Con riferimento a quanto previsto all'art. 20 – Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno delle Norme Generali che regolano l'assicurazione, dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo, in relazione all'effettiva perdita qualitativa, determinata attraverso l'applicazione delle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

MAIS DA GRANELLA

Percentuale perdita di quantità	Coefficiente % di danno di qualità sul prodotto residuo
0	0
10	4
20	6
30	8
40	10
50	12
60	15
70	18
80-100	20

Nel caso il Prodotto fosse colpito dalle Avversità in garanzia nel periodo della fioritura il coefficiente per il danno di qualità può essere aumentato fino ad un 30%, in considerazione delle effettive perdite qualitative del Prodotto anche riguardo alla sua destinazione alla raccolta.

In caso di danni causati dalle Avversità garantite, tali da determinare il declassamento del Prodotto a mais zootecnico o da biomassa, la Società riconoscerà un coefficiente maggiorato di ulteriori 10 punti percentuali rispetto a quello, di tabella, intercettato dal danno di quantità.

La garanzia del danno di qualità decorre dall'inizio della fase fenologica "seconda sottofase di levata" intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nell'Appezzamento assicurato raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico e cessa alla fine della fase fenologica di maturazione cerosa intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nell'Appezzamento assicurato.

MAIS DA INSILAGGIO/BIOMASSA

Percentuale perdita di quantità	Coefficiente % di danno di qualità sul prodotto residuo
0	0
10	6
20	8
30	10
40	15
50	20
60	25
70	30
80 -100	30

PRODOTTO POMODORO

Art. 17 – Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo restando quanto previsto all'art. 3 -Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia - e all'art. 23 – Decorrenza della garanzia la garanzia cessa alle ore 12.00 del 120° giorno dal trapianto del Prodotto e comunque alle ore 12.00 del 30 settembre

Art. 18 - Operatività della garanzia

L'assicurazione è prestata per le coltivazioni destinate alla produzione di Pomodoro da tavola, pelati, concentrati ed altre trasformazioni conserviere.

Sul Certificato di Assicurazione per ciascuna Partita, deve essere indicata la data della semina o del trapianto.

Art. 19 – Danno di qualità – Tabella di valutazione

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità è convenzionalmente valutato, sul Prodotto residuo, in relazione all'effettiva perdita qualitativa, determinata attraverso l'applicazione delle seguenti classificazioni e relativi coefficienti, precisando che per fiori (*) si considerano solo quelli atti alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

Le bacche, perse, distrutte o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti alle Avversità Atmosferiche assicurate, cioè tali da azzerare completamente il loro valore intrinseco, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

POMODORI DA PELATI, CONCENTRATI ED ALTRE TRASFORMAZIONI CONSERVIERE:

CLASSIFICAZIONE DEL DANNO	% danno
D) Fiori (*) e frutti illesi; segni di percossa con depigmentazione dell'epidermide;	0
E) Qualche e più ammaccature; lesioni cicatrizzate e non all'epicarpo; lesioni al mesocarpo; deformazioni medie e leggere;	40
F) Lesioni medie e profonde al mesocarpo; deformazioni gravi;	80

POMODORI DA CONSUMO FRESCO:

CLASSIFICAZIONE DEL DANNO	% danno
G) Fiori (*) e frutti illesi; segni di percossa con depigmentazione dell'epidermide;	0
H) Qualche e più ammaccature; lesioni cicatrizzate e non all'epicarpo; lesioni al mesocarpo; deformazioni medie e leggere;	50
I) Lesioni medie e profonde al mesocarpo; deformazioni gravi;	90

PRODOTTO CETRIOLI, ZUCCHINE, FAGIOLI, PISELLI, POMODORI E ZUCCHE- ORTICOLE

Art. 20 – Danno di qualità

Con riferimento a quanto previsto all'art. 20 – Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del dan-

no delle Norme Generali che regolano l'assicurazione, dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo, in relazione all'effettiva perdita qualitativa, determinata attraverso l'applicazione delle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

a) Illesi, segni di percosse leggere	0%
b) Lesione/i di lieve estensione	50%
c) I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi a) e b) e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia, solo alla trasformazione industriale.	90%

I fiori e i frutti persi, distrutti o che presentano fenomeni di marcescenza evidente, raggrinzimento, depigmentazione della bacca conseguenti alle avversità atmosferiche assicurate, tali da azzerare il loro valore intrinseco vengono considerati persi quindi valutati come perdita di resa (danno di quantità).

Art. 21 – Cambio di destinazione del prodotto

Nel caso in cui, a seguito di danni da Avversità assicurate, il Prodotto non potesse avere la destinazione dichiarata in polizza, la valutazione del danno verrà effettuata tenendo conto della possibile destinazione a seme o a destinazione industriale.

PRODOTTO FRAGOLE, FRAGOLONI, FRAGOLONI RIFIORENTI, FRAGOLINE DI BOSCO

Art. 22 – Danno di qualità

Con riferimento a quanto previsto all'art. 20 – *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno* delle Norme Generali che regolano l'assicurazione, dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti – avendo a riferimento anche la norma di commercializzazione definita con Regolamento dalla Commissione della Comunità Europea:

Classe Danno	Descrizione	% danno qualità
a)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I), di aspetto brillante, devono presentare forma, calibro e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche i frutti che, a seguito dell'WWe avversità atmosferiche coperte da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione (piccola zona bianca non superiore a 1/10 della superficie totale del frutto), lievi segni superficiali di pressione.	0
b)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito delle avversità atmosferiche coperte da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di colorazione (piccola zona bianca non superiore a 1/5 della superficie totale del frutto), lievi ammaccature secche.	50
c)	I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) e destinati, causa le avversità atmosferiche coperte da garanzia, solo alla trasformazione industriale.	90
I frutti caduti, persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti alle avversità atmosferiche assicurate, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.		

Art. 23 – Condizioni

Per tutti i prodotti non regolati in questa Sezione di Polizza, si intendono qui integralmente richiamate e confermate le condizioni indicate alla Sezione 1 punto 1.2. Forma contrattuale C.

Sezione 2

STRUTTURE AZIENDALI E IMPIANTI DI PRODUZIONI ARBOREE ED ARBUSTIVE

2.1. DEFINIZIONI E NORME GENERALI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

Dove non diversamente specificato, i termini di seguito elencati e utilizzati con lettere maiuscole, al singolare o al plurale, hanno il significato per ciascuno di essi qui sotto indicato:

DEFINIZIONI - nel testo che segue, si intendono per:

APPEZZAMENTO – Porzione di terreno, avente una superficie dichiarata, senza soluzione di continuità, con confini fisici e dati catastali propri anche riferiti a più fogli di mappa e particelle catastali, indicati nel certificato di assicurazione, coltivato con la medesima varietà di prodotto, all'interno dello stesso Comune.

ASSICURATO – Il soggetto – imprenditore agricolo – il cui interesse è protetto dall'assicurazione, Socio del Contraente.

ASSICURAZIONE – Il contratto di assicurazione.

AZIENDA AGRICOLA – Unità tecnico-economica costituita da poderi o Appezzamenti, anche non contigui, fabbricati, allevamenti in cui si attua l'attività agraria, forestale, zootecnica, agrituristica ed attività connesse ad opera di persona fisica, società od ente in conformità al disposto dell'art. 2135 del Codice Civile e successive modificazioni ed integrazioni.

CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE – L'adesione alla Polizza Collettiva che contiene:

- la dichiarazione delle Strutture che l'Assicurato intende garantire ed altre dichiarazioni alle stesse inerenti, debitamente sottoscritte;
- l'attestazione della qualità di Socio dell'Assicurato e la convalida del documento da parte del Contraente;
- l'indicazione del valore assicurato, della tariffa applicata, dell'importo del premio, della Franchigia, la presenza di polizze integrative;
- l'identificazione degli impianti con tutti gli elementi necessari alla copertura (età, qualità, elementi strutturali ecc.);
- tutte le dichiarazioni ed indicazioni previste dalle leggi e dalle normative correnti relative all'assicurazione agevolata di cui al D.Lgs. 102/2004 e successive modificazioni ed integrazioni e relativo Piano di Gestione dei Rischi (PGR).

CONTRAENTE – Co.Di.Pr.A. Condifesa Trento, riconosciuto a termini di legge, stipulante l'assicurazione.

CONVALIDA – Conferma, apposta sul certificato dal Contraente, della qualità di socio dell'Assicurato e dell'ammissione dello stesso alla Polizza Collettiva.

FRANCHIGIA – Le centesime parti del valore in garanzia, iniziale oppure ridotto o residuo, escluse dall'indennizzo.

INDENNIZZO – La somma dovuta dalla Società in caso

di sinistro, tale somma non può essere superiore al costo totale di sostituzione delle perdite causate dal sinistro assicurato.

INTERMEDIARIO – Agente, broker e/o altro soggetto addeffo alla intermediazione assicurativa e riassicurativa secondo le leggi vigenti, regolarmente iscritti nel registro di cui all'art. 109 del D.L.7/9/2005 n° 209 - Codice delle assicurazioni private.

IMPIANTO PRODUTTIVO – Il frutteto o il vigneto specializzato (sesti di impianto definiti), relativo ad un appezzamento, costituito da piante arboree, atte alla produzione di frutta/uva da vino. Fanno parte del frutteto/vigneto, tutti gli impianti ad esso connessi: di sostegno (palificazioni, ancoraggi, tiranti/fili), di irrigazione (tubazioni, irrigatori – per aspersione, micro propagazione, sub irrigazione interrata e loro sostegni). Sono esclusi gli impianti di protezione come le reti antigrandine (e loro sistemi di sostegno e ancoraggio), teli in plastica destinati alla forzatura delle fasi di maturazione dei prodotti.

LIMITE DI INDENNIZZO – La percentuale della somma assicurata interessata dal sinistro che indica l'importo massimo indennizzabile.

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE – La Manifestazione di interesse rappresenta il titolo per l'acquisizione del diritto alla presentazione della domanda di sostegno, necessaria per l'accesso ai benefici previsti dalla normativa sulle assicurazioni agevolate, presentabile dal CAA in assenza di PAI.

NOTIFICA – La comunicazione alla Società ed al Contraente dell'assunzione del rischio ed eventuali variazioni, a cura dell'intermediario assicurativo autorizzato dalla stessa, avvenuta con trasmissione telematica.

PARTITA – La struttura assicurata o l'impianto produttivo presente in ciascun Appezzamento.

PIANO DI GESTIONE DEI RISCHI – Decreto Ministeriale n. 642 del 21 gennaio 2019, che detta la disciplina in materia di sostegno pubblico alla gestione del rischio in agricoltura sugli interventi ex ante, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni, dal Regolamento (UE) n. 1305/2013, dal Regolamento (UE) n. 1308/2013, così come modificati dal Regolamento (UE) n. 2017/2393 e dal Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2020.

POLIZZA COLLETTIVA – Il documento che prova l'assicurazione nel quale la società ed il Contraente stabiliscono le norme contrattuali per gli stipulandi Certificati di assicurazione.

PREMIO – La somma dovuta dal Contraente alla Società.

PREZZO – Il prezzo come stabilito al comma 9 art. 14 del D.M. 162 del 12/1/2015, calcolato ai sensi dell'art. 5-ter del D.Lgs. 102/04, modificato dal D.Lgs. 82/08.

RETE ANTIGRANDINE/ANTIACQUA – Rete antigrandine/antiacqua: la tensiostruttura utilizzata per la difesa attiva delle piante e delle produzioni costituita da:

- Sistema di palificazione;
- Rete in fibra polietilenica;
- Tiranti, ancore e quant'altro utilizzato per la messa in opera dell'impianto;
- il tutto realizzato a regola d'arte.

SINISTRO – Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

SOCIETÀ – L'impresa assicuratrice che stipula con il Contraente la Polizza Collettiva.

SCOPERTO – Percentuale del danno liquidabile a termini di polizza che per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato.

TUNNEL – Tunnel con struttura in ferro e copertura in film plastico: la tensiostruttura utilizzata per la difesa attiva delle piante e delle produzioni costituita da:

- Sistema di palificazione;
- Film in materiale plastico;
- Tiranti, ancore e quant'altro utilizzato per la messa in opera dell'impianto;
- il tutto realizzato a regola d'arte.

AVVERSITÀ ATMOSFERICHE

DATI AGROMETEOROLOGICI – In caso di sinistro, per la verifica dell'effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati meteorologici utilizzati nella definizione convenzionale delle avversità in garanzia si farà riferimento ai dati ufficiali forniti da Istituti o Enti Pubblici preposti istituzionalmente alla rilevazione di detti dati, e relativi all'area agricola di estensione non superiore a 10 kmq., su cui insiste l'appezzamento danneggiato, anche se ottenuti per interpolazione. Il superamento dei dati oggettivi previsti nella definizione sarà verificato con una tolleranza fino al 10% rispetto ai dati di area di cui sopra, in quanto dovrà essere messo in relazione alla fase fenologica ed alla specifica sensibilità delle colture, alle condizioni pedoclimatiche degli appezzamenti sinistrati, nonché alle pratiche agronomiche complessivamente praticate.

Sono compresi nella garanzia assicurativa le avversità come di seguito descritte e previste nelle varie tipologie di polizza. La scelta fatta dall'Assicurato deve risultare dal certificato che ne costituisce l'unico mezzo di prova. Gli effetti delle avversità in garanzia:

- devono essere riscontrati sulla medesima varietà e su una pluralità di imprese agricole in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe entro un raggio di 3 Km;
- devono produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante e/o grave compromissione del prodotto.

ECESSO DI NEVE – Precipitazione atmosferica costituita da aghi o lamelle di ghiaccio di carattere straordinario che per durata e/o intensità superi i dati medi ordinari della zona.

ECESSO PIOGGIA – Eccesso di precipitazioni prolungate intendendo per tali:

- le piogge che eccedono del 50% le medie del periodo calcolate su un arco temporale di 3 giorni;

- le precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali le cadute di acqua pari almeno ad 80 mm. di pioggia nelle 72 ore.

FULMINE – Violenta scarica elettrica tra nube e terra o tra nube e nube accompagnata da radiazioni visibili, sonore ed elettromagnetiche.

GRANDINE – Acqua congelata nell'atmosfera che precipita al suolo sotto forma di chicchi di dimensioni e forme variabili.

GELO – Abbassamento termico inferiore a 0 °C dovuto a presenza di masse d'aria fredda.

VENTO FORTE – Fenomeno ventoso che raggiunga il 7° grado della scala Beaufort (velocità pari o superiore a 50 km/ora – 14 m/s) limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato, ancorché causato dall'abbattimento dell'impianto arboreo.

TROMBA D'ARIA URAGANO – Si intendono i fenomeni ventosi violenti e vorticosi che raggiungano oltre il 7° grado della scala Beaufort, pari a 50-61 km/h (13,9-17,1 m/s).

NORME GENERALI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

Art. 1 – Dichiarazioni relative alla prestazione della garanzia

La Società presta la garanzia e determina il premio in base alle descrizioni e dichiarazioni rilasciate dall'Assicurato che, con la firma del Certificato di assicurazione, si rende responsabile della loro esattezza ai sensi degli art.li 1892 e 1893 Cod. Civ. **Eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.**

Art. 2 – Obblighi dell'assicurato - Prodotto e valore garantito

L'Assicurato ha l'obbligo di assicurare l'intera superficie per:

- **Impianto di produzione arborea – fruttet**
- **Reti anti grandine/antipioggia;**
- **Impianti antibrina;**
- **Tunnel;**

insistenti nel medesimo Comune e devono preferibilmente essere assicurati/e con la stessa Società Assicuratrice o in alternativa in coassicurazione palese indicata nella Polizza Collettiva da parte della Compagnia Delegataria.

Art. 2 – Pagamento del premio – Decorrenza e scadenza della garanzia

Il Premio, comprensivo di imposte, se dovute, deve essere corrisposto dal Contraente alla data convenuta. La Società presta le singole coperture assicurative mediante il Certificato di assicurazione. La garanzia per ogni singolo Certificato di assicurazione decorre dalle ore 12.00 del giorno successivo a quello della Notifica. La data di Notifica dovrà essere quella indicata nel Certificato di assicurazione. La Notifica dovrà essere inviata, in pari

data, anche al Contraente. Il Certificato di assicurazione dovrà essere trasmesso al Contraente, entro 8 giorni dalla Notifica, per l'attestazione della qualifica di Socio dell'Assicurato e per la convalida, in mancanza del quale l'assicurazione è inefficace fin dall'inizio. La garanzia cessa, decade, alle ore 12.00 del 31 dicembre. Entro la data del 21 novembre gli impianti devono essere chiusi, in caso contrario decade la garanzia.

Art. 3 – Rettifiche

Gli eventuali errori di conteggio sono rettificabili, purché notificati entro un anno dalla data del documento in cui gli errori stessi sono contenuti.

Art. 4 – Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e **l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.**

Art. 5 – Comunicazioni fra le Parti – Rinvio alle norme di legge

Le comunicazioni fra le parti devono avvenire in forma scritta. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 6 – Oggetto – Decadenza della garanzia

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle Reti antigrandine/antipioggia, Tunnel e Impianti produttivi assicurati, dalle seguenti Avversità Atmosferiche: Grandine, Vento forte, Gelo, Trombe d'aria, Uragani, Fulmine, Eccesso di pioggia e Eccesso di neve.

Art. 7 – Esclusioni

Sono esclusi i danni causati da Avversità assicurate verificatesi prima della decorrenza della garanzia e quelli causati da:

- difetti di montaggio, usura, cattiva manutenzione, realizzazione con palesi difetti e/o vizi;
- alluvioni, inondazioni, terremoti, frane, smottamenti del terreno, ancorché conseguenti alle avversità garantite;
- cedimenti strutturali, rotture, lacerazioni o strappi che non siano conseguenza immediata, esclusiva e diretta delle Avversità garantite.
- Subiti da:
- relativi frutti pendenti;
- reti antigrandine non operanti o momentaneamente rimosse;
- reti antigrandine non adeguatamente ripristinate entro le quarantotto ore successive ad un'avversità garantita dalla presente assicurazione.

Art. 8 – Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- a. **dare avviso alla Società che ha emesso il Certificato di assicurazione entro tre giorni, esclusi i festivi, da quello in cui si è verificata l'Avversità o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, sempreché dimostri che questa gli è stata in precedenza impedita, fornendo precise indicazioni**

relative agli Appezamenti e strutture colpite da Sinistro, indicandone la presumibile percentuale di danno;

- b. **conservare le tracce ed i residui del Sinistro fino al termine delle operazioni peritali e comunque per il solo tempo ragionevolmente necessario ai fini del corretto espletamento della perizia del danno. La Società non è tenuta a rimborsare le spese sostenute per la conservazione dei residui;**
- c. **non manomettere/alterare la struttura danneggiata;**
- d. **mettere a disposizione dei periti il Fascicolo Aziendale e la planimetria catastale relativa alle strutture assicurate, nonché ogni documentazione atta a dimostrare il valore delle strutture danneggiate;**
L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai commi a), b), c) e d) del presente articolo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

Art. 9 – Norme diverse

L'Art. 17 Modalità per la rilevazione del danno, Art. 21 – Perizia d'appello, Art. 22 Norme particolari della perizia d'appello, Art. 23 – Modalità della perizia d'appello, Art. 24 Pagamento dell'indennizzo, Art. 25 – Esagerazione dolosa del danno, Art. 26 – Assicurazione presso diversi assicuratori e Art. 27 – Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza Collettiva, definiti nella Sezione 1 - Definizioni e Norme Generali che regolano l'assicurazione, ove compatibili, sono operativi anche per la Sezione 2.

CONDIZIONI SPECIALI

RETI ANTIGRANDINE, ANTIPIOGGIA E TUNNEL

Art. 10 – Valore dei beni assicurati prodotto Reti antigrandine/antipioggia, tunnel

Il valore da attribuire ai beni da assicurare è stabilito come segue:

- a) prodotto Reti antigrandine/antipioggia:
 1. nuove o con meno di tre anni di età, in base ad un valore convenzionale pari a 12.000,00 euro ad ettaro di superficie coperta;
 2. di età superiore ai tre anni e fino ai sei anni in base ad un valore convenzionale pari a 10.000,00 euro ad ettaro di superficie coperta;
 3. di età superiore ai sei anni e fino ai dieci anni, in base ad un valore convenzionale pari a 8.000,00 euro ad ettaro di superficie coperta;
 4. di età superiore ai dieci anni e fino a venti anni, in base ad un valore convenzionale pari a 5.000,00 euro ad ettaro di superficie coperta.

Fra le parti rimane convenuto di considerare che il valore della Rete rappresenta un terzo dei valori totali sopra esposti, mentre i rimanenti due terzi sono attribuiti al valore delle strutture di sostegno.
- b) prodotto Tunnel: Il valore da attribuire ai beni da assicurare è stabilito come segue:
 1. Tunnel nuovi o con meno di un anno di età,

avendo a riferimento il prezzo massimo indicato dal MIPAAFT con apposito Decreto e deliberato dal C.d.A. del Contraente, moltiplicato per la superficie coperta;

2. Tunnel di età superiore ad un anno in base ad un valore convenzionale calcolato applicando a quanto previsto al punto 1) un degrado, per ogni anno di età superiore al primo, calcolato nella misura del 40%, con il massimo dell'80%.

Art. 11 – Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno

Il perito deve:

- a) accertare la data la cui avversità si è verificata;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, con particolare riguardo ai confini degli Appezzamenti, alla superficie coperta dalle Reti antigrandine/antipioggia ed alla eventuale quantità dei prodotti assicurati;
- c) verificare le condizioni dell'impianto ed il rispetto dei parametri di riferimento per una corretta realizzazione e ancoraggio della struttura;

- d) effettuare alcune foto del punto critico dell'impianto da allegare ad una breve relazione descrivente le motivazioni del danno;
- e) procedere alla stima ed alla quantificazione del danno come previsto agli artt. 12 e 13 che seguono.

Art. 12 – Sinistro totale

In caso di Sinistro Totale

- se la Rete antigrandine-antipioggia/Tunnel è nuova o con meno di tre anni di età, in base al relativo valore come stabilito all'art. 10 punto a),1) per le reti e art. 10 punto b),1) per i Tunnel;
- se la Rete antigrandine/antipioggia ha più di tre anni di età, in base al relativo valore convenzionale dell'impianto calcolato con i criteri di cui all'art. 10 punto a) successivi ad 1) per le reti e art. 10 punto b),2) per i Tunnel;

e deducendo da detti valori il valore di recupero dei residui.

Per le Reti antigrandine/antipioggia realizzati in fibra polietilenica è previsto, convenzionalmente, un valore massimo della rete per ettaro, escluse le strutture di sostegno, come segue:

VALORE (euro)	RETE DI COLORE BIANCO	RETE DI COLORE NERO
2.000,00	Di età superiore a 6 anni	Di età superiore a 10 anni
1.500,00	Di età superiore a 7 anni	Di età superiore a 11 anni
1.000,00	Di età superiore a 8 anni	Di età superiore a 12 anni
500,00	Di età superiore a 9 anni	Di età superiore a 13 anni
zero	Di età superiore a 10 anni	Di età superiore a 14 anni

Art. 13 – Sinistro parziale

In caso di Sinistro Parziale il danno verrà calcolato tenendo conto del costo di ripristino, compreso il valore dei pezzi di ricambio e delle spese di mano d'opera per smontaggio e rimontaggio, le spese di dogana eventualmente sostenute per l'acquisto dei ricambi e le imposte eventualmente non recuperabili.

In caso d'impossibilità di sostituire un pezzo o tutte le parti del materiale sinistrato, perché il materiale non è più in produzione o perché i pezzi di ricambio non sono più disponibili, verrà considerato l'ammontare del costo di rimpiazzo o di riparazione delle parti danneggiate, stabilito di comune accordo tra le Parti o dai periti da esse nominati. L'importo, quantificato come sopra, rapportato al valore delle Reti/Tunnel assicurate, con i limiti e sottilimiti di cui al comma precedente, determina il danno percentuale di ogni singola, sarà indennizzato al netto della Franchigia, degli eventuali Scoperti ed entro i limiti convenzionali di valore stabiliti dall'art 14 che segue.

Art. 14 – Franchigia – Scoperto – Limite di indennizzo

L'assicurazione è prestata con l'applicazione di una Franchigia per Partita assicurata pari al 10%.
In nessun caso la Società pagherà per uno o più Av-

versità garantite importo superiore al 80% del valore assicurato per singola Partita.

Verrà inoltre applicato uno Scoperto del 40% nel caso l'impianto non sia realizzato a regola d'arte intendendo per tali gli impianti che non corrispondono alle seguenti caratteristiche di messa a dimora:

- palo di testa e laterali diametro minimo 9x9;
- inclinazione del palo di testa di almeno 80 cm e dei pali laterali di almeno 60 cm, rispetto alla verticale;
- profondità dei pali minima 70 cm con sottopalo o equivalente a filo terreno;
- distanza fra i pali sul filare non superiore a 7 metri;
- ancoraggi di testata e laterali con profondità minima di cm 90 ed una distanza dal palo minima di cm. 180 testata e 100 cm. laterali;
- ancoraggi laterali esterni di pali in cemento con profondità non inferiore a 80 cm posti a non meno di cm 60 dalla proiezione sul terreno del palo medesimo.

Saranno tollerate le misure/parametri sopracitate fino ad un 20% di quanto indicato.

Lo Scoperto del 40%, sarà aumentato di un ulteriore 10% nel caso di mancato rispetto di anche solo una delle seguenti condizioni:

- **legatura cordini superiore ed intermedio in maniera indipendente;**
- **Idonei fili di ferro o cordini e sistemi di bloccaggio degli stessi;**
- **Tiranti posizionati in maniera perfettamente parallela e perpendicolare alla linea di interfila;**
- **Ogni palo laterale posizionato non perfettamente sulla retta passante fra il palo precedente ed il successivo deve essere considerato palo di testata con aggiunta di ulteriori tiranti a contrasto delle forze interfilari non compensate dalla struttura;**
- **Corretta manutenzione e messa in tensione dell'impianto.**

Nel caso risulterà palesemente che il manufatto sia stato messo a dimora senza la minima attenzione alle normali procedure di costruzione non si farà seguito ad alcun indennizzo, con restituzione del premio pagato e non goduto.

CONDIZIONI SPECIALI

PRODUZIONI ARBOREE ED ARBUSTIVE,
"frutteti e vigneti"

Art. 15 – Valore dei beni assicurati

Il valore assicurato è stabilito convenzionalmente in riferimento al prezzo massimo ad ettaro previsto da specifico D.M. e come indicato all'Allegato 1) Prezzi.

Art. 16 – Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno

Il perito deve:

- accertare la data in cui l'avversità si è verificata;
- verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, con particolare riguardo ai dati catastali, alla superficie coperta dagli enti in garanzia ed al valore attribuito agli stessi;
- verificare le condizioni dell'impianto ed il rispetto dei parametri di riferimento per una corretta messa a dimora e ancoraggio della struttura di sostegno;
- effettuare alcune foto del punto critico dell'impianto da allegare ad una breve relazione descrivente le motivazioni del danno;
- procedere alla stima ed alla quantificazione del danno per singola Partita in base al valore assicurato come segue:
 - le centesime parti di piante in garanzia distrutte e/o danneggiate devono essere applicate al valore assicurato, dalle centesime parti di danno devono essere detratte quelle relative ai danni ante rischio e quelle della Franchigia e dello Scoperto; in caso di danni successivi le centesime parti di danno devono essere sempre riferite al valore inizialmente assicurato.

Art. 17 - Franchigia – Scoperto – Limite di indennizzo

L'assicurazione è prestata con l'applicazione di una Franchigia per Partita assicurata pari al 10%.

In nessun caso la Società pagherà per uno o più Av-

versità garantite importo superiore al 80% del valore assicurato per singola Partita.

Verrà applicato uno Scoperto del 40% nel caso l'impianto di sostegno non sia realizzato a regola d'arte intendendo per tali gli impianti che non corrispondono alle seguenti caratteristiche di messa a dimora:


- **profondità dei pali minima 70 cm;**
- **distanza fra i pali sul filare non superiore a 7 metri;**
- **ancoraggi di testata e laterali con profondità minima di cm 70 ed una distanza dal palo minima di cm 100;**

Saranno tollerate le misure/parametri sopracitate fino ad un 40% di quanto indicato.

Tale scoperto del 40%, sarà aumentato di un ulteriore 10% nel caso di mancato rispetto di anche solo una delle seguenti condizioni:

- **pali non pendenti ad esclusione dei pali inclinati di testata con tirante;**
- **profondità dei pali minima 70 cm;**
- **idonei fili di ferro o cordini e sistemi di bloccaggio degli stessi;**
- **tiranti o pali di punta posizionati parallelamente alla linea di interfila;**
- **corretta manutenzione e messa in tensione dell'impianto.**

Nel caso risulterà palesemente che il manufatto di sostegno e le piante siano state messo a dimora senza la minima attenzione alle normali procedure di costruzione e di impianto frutticolo non si farà seguito ad alcun indennizzo, con restituzione del premio pagato e non goduto.



Allegati

ALLEGATO 1 - Prezzi	42
ALLEGATO 2 - Tariffe	45
ALLEGATO 3 - Allegato ai certificati	54
ALLEGATO 4 - Allegato terzi periti e coordinatore	58
ALLEGATO 5 - Fondo IST MELE	59
ALLEGATO 6 - Fondo FITOPATIE	60

Allegato 1

PREZZI

Codici Prodotto assicurativo 2019	Denominazione Prodotto	Cod. Prod. MIPA-AFT	Codici Varietà Decreto Prezzi	Nuovi Codici Assicurativi Varietà 2019	Denominazione Varietà	PRODUZIONE AGRICOLE E STRUTTURE				PRODUZIONE BIOLOGICHE			
						Prezzo 2019 Fascia A	Prezzo 2019 Fascia B	Prezzo 2019 Fascia C	Prezzo 2019 Fascia G	Prezzo 2019 Fascia D	Prezzo 2019 Fascia E	Prezzo 2019 Fascia F	Prezzo 2019 Fascia H
100C000	Actinidia	C01	5118	5118	HAYWARD	73,00	55,00	37,00	8,00	109,00	82,00	55,00	11,00
100C000	Actinidia	C01	5119	5119	POLPA GIALLA	143,00	108,00	72,00	15,00	214,00	161,00	107,00	22,00
093C000	Albicocche	C02	5008	5008	ALBICOCCHE	261,00	196,00	131,00	27,00	391,00	294,00	196,00	40,00
094C000	Albicocche Precoci	L12	5001	5001	AURORA	99,00	75,00	50,00	10,00	148,00	111,00	74,00	15,00
053C000	Asparago	D03	4006	4006	GENERICO	257,00	193,00	129,00	26,00	385,00	289,00	193,00	39,00
			4120	4120	ASPARAGO ZAMBANA	486,00	365,00	243,00	49,00	729,00	547,00	365,00	73,00
095C000	Cachi	C36	5127	5127	TUTTE LE VARIETÀ	43,00	33,00	22,00	5,00	64,00	48,00	32,00	7,00
012C000	Cetriolo	D13	4027	4027	CETRIOLO	38,00	29,00	19,00	4,00	57,00	43,00	29,00	6,00
089C000	Ciliegie	C37	5070	5070	KORDIA	545,00	409,00	273,00	55,00	817,00	613,00	409,00	82,00
			5070	5070	REGINA	545,00	409,00	273,00	55,00	817,00	613,00	409,00	82,00
			5070	5070	DURONI	400,00	300,00	200,00	40,00	600,00	450,00	300,00	60,00
			5070	5070	BLAK STAR	400,00	300,00	200,00	40,00	600,00	450,00	300,00	60,00
			5070	5070	BURLAT	400,00	300,00	200,00	40,00	600,00	450,00	300,00	60,00
			5070	5070	LALA STAR	400,00	300,00	200,00	40,00	600,00	450,00	300,00	60,00
			5070	5070	CARDINALE	400,00	300,00	200,00	40,00	600,00	450,00	300,00	60,00
			5070	5070	DURONE BOLOGNESE	400,00	300,00	200,00	40,00	600,00	450,00	300,00	60,00
			5070	5070	DURONE DEL CHIAMPO	400,00	300,00	200,00	40,00	600,00	450,00	300,00	60,00
			5070	5070	DURONE DELL'ANELLA	400,00	300,00	200,00	40,00	600,00	450,00	300,00	60,00
			5070	5070	DURONE DI COSTASAVINA	400,00	300,00	200,00	40,00	600,00	450,00	300,00	60,00
			5070	5070	FERROVIA	400,00	300,00	200,00	40,00	600,00	450,00	300,00	60,00
			5070	5070	LAPINS	400,00	300,00	200,00	40,00	600,00	450,00	300,00	60,00
			5070	5070	MORA DI CAZZANO	400,00	300,00	200,00	40,00	600,00	450,00	300,00	60,00
			5070	5070	MORA DI VIGNOLA	400,00	300,00	200,00	40,00	600,00	450,00	300,00	60,00
			5070	5070	DURONE NERO I°	400,00	300,00	200,00	40,00	600,00	450,00	300,00	60,00
			5070	5070	SCHNEIDER	400,00	300,00	200,00	40,00	600,00	450,00	300,00	60,00
			5070	5070	STELLA	400,00	300,00	200,00	40,00	600,00	450,00	300,00	60,00
			5070	5070	SUMMIT	400,00	300,00	200,00	40,00	600,00	450,00	300,00	60,00
			5070	5070	SWEET HEART	400,00	300,00	200,00	40,00	600,00	450,00	300,00	60,00
			5070	5070	VAN	400,00	300,00	200,00	40,00	600,00	450,00	300,00	60,00
			5070	5070	ADRIANA	400,00	300,00	200,00	40,00	600,00	450,00	300,00	60,00
			5070	5070	AMARENA	400,00	300,00	200,00	40,00	600,00	450,00	300,00	60,00
			5070	5070	BELLA ITALIA	400,00	300,00	200,00	40,00	600,00	450,00	300,00	60,00
			5070	5070	CANADA GIANT	400,00	300,00	200,00	40,00	600,00	450,00	300,00	60,00
			5070	5070	CORNALE	400,00	300,00	200,00	40,00	600,00	450,00	300,00	60,00
			5070	5070	MAROSTICANA	400,00	300,00	200,00	40,00	600,00	450,00	300,00	60,00
5070	5070	MERAVIGLIA	400,00	300,00	200,00	40,00	600,00	450,00	300,00	60,00			
5070	5070	OTTAVIA	400,00	300,00	200,00	40,00	600,00	450,00	300,00	60,00			
5070	5070	SUMBURST	400,00	300,00	200,00	40,00	600,00	450,00	300,00	60,00			
5070	5070	SUMMER CHARM	400,00	300,00	200,00	40,00	600,00	450,00	300,00	60,00			
5070	5070	ALTRE VARIETÀ	400,00	300,00	200,00	40,00	600,00	450,00	300,00	60,00			
055C000	Cipolle	C54	4030	4030	CIPOLLE SEMINA PRIMAVERILE	26,00	20,00	13,00	3,00	39,00	30,00	20,00	4,00
021C000	Fagioli	C45	4034	4034	FAGIOLI	164,00	123,00	82,00	17,00	246,00	185,00	123,00	25,00
024C000	Fagiolini	C47	4039	4039	FAGIOLINI	132,00	99,00	66,00	14,00	198,00	149,00	99,00	20,00
			4038	4038	STORTINO DI TRENTO	336,00	252,00	168,00	34,00	504,00	378,00	252,00	51,00
067C000	Fragole	C38	5116	5116	FRAGOLINE DI BOSCO	58,00	1000,00	667,00	134,00	1999,00	1500,00	1000,00	200,00
			5115	5115	FRAGOLONI PIENA AREA	42,00	306,00	204,00	41,00	610,00	458,00	305,00	61,00
116C000	Lampone	C52	5123	5123	LAMPONI RIFIorenti	58,00	363,00	242,00	49,00	724,00	543,00	362,00	73,00
058C000	Melanzane	C58	4055	4055	MELANZANE	62,00	29,00	19,00	4,00	57,00	43,00	29,00	6,00
083C000	Mele	C04	5135	5135	ALTRE VARIETÀ EMERGENTI	58,00	51,00	34,00	7,00	100,00	75,00	50,00	10,00
			5136	5136	ALTRE VARIETÀ MEDIO TARDIVE	35,00	32,00	21,00	5,00	63,00	48,00	32,00	7,00
			5137	5137	ALTRE VARIETÀ PRECOCI	49,00	30,00	20,00	4,00	58,00	44,00	29,00	6,00
			5139	5139	BELLA DI BOSKOOP	38,00	36,00	24,00	5,00	70,00	53,00	35,00	7,00
			5142	5142	BREABURN	44,00	29,00	19,00	4,00	57,00	43,00	29,00	6,00
			5148	5148	ELSTAR	39,00	33,00	22,00	5,00	66,00	50,00	33,00	7,00

Codici Prodotto assicurativo 2019	Denominazione Prodotto	Cod. Prod. MIPA-AFT	Codici Varietà Decreto Prezzi	Nuovi Codici Assicurativi Varietà 2019	Denominazione Varietà	PRODUZIONE AGRICOLE E STRUTTURE				PRODUZIONE BIOLOGICHE						
						Prezzo 2019 Fascia A	Prezzo 2019 Fascia B	Prezzo 2019 Fascia C	Prezzo 2019 Fascia G	Prezzo 2019 Fascia D	Prezzo 2019 Fascia E	Prezzo 2019 Fascia F	Prezzo 2019 Fascia H			
083C000	Mele	C04	5377	53771	EVELINA	58,00	44,00	29,00	6,00	87,00	66,00	44,00	9,00			
			5149	51491	FLORINA	42,00	32,00	21,00	5,00	63,00	48,00	32,00	7,00			
			5150	51501	FUJI	58,00	44,00	29,00	6,00	87,00	66,00	44,00	9,00			
			5407	54071	FUJON	62,00	47,00	31,00	7,00	93,00	70,00	47,00	10,00			
			5153	51531	GALA	58,00	44,00	29,00	6,00	87,00	66,00	44,00	9,00			
			5188	51881	GLOSTER 69	35,00	27,00	18,00	4,00	52,00	39,00	26,00	6,00			
			5160	51601	GOLDEN DEL. OLTRE 350 MT.	49,60	37,00	25,00	5,00	73,00	55,00	37,00	8,00			
			5158	51581	GOLDEN DEL. FINO A 350 MT	38,00	29,00	19,00	4,00	57,00	43,00	29,00	6,00			
			5162	51621	GRANNY SMITH	44,00	33,00	22,00	5,00	66,00	50,00	33,00	7,00			
			5163	51631	GRAVENSTEIN	39,00	30,00	20,00	4,00	58,00	44,00	29,00	6,00			
			5164	51641	IDARED	36,00	27,00	18,00	4,00	54,00	41,00	27,00	6,00			
			5168	51681	JONAGOLD	40,00	30,00	20,00	4,00	60,00	45,00	30,00	6,00			
			5429	54291	MORGENDUFT CLONE ROS	45,00	34,00	23,00	5,00	67,00	51,00	34,00	7,00			
			5166	51661	MORGENDUFT IMPERAT.	45,00	34,00	23,00	5,00	67,00	51,00	34,00	7,00			
			5136	51361	MUTZU	42,00	32,00	21,00	5,00	63,00	48,00	32,00	7,00			
			5405	54051	PINOVA	59,00	45,00	30,00	6,00	88,00	66,00	44,00	9,00			
			5184	51841	RED DEL. OLTRE 350 MT	55,00	42,00	28,00	6,00	82,00	62,00	41,00	9,00			
			5182	51821	RED DEL. FINO 350 MT	46,00	35,00	23,00	5,00	69,00	52,00	35,00	7,00			
			5178	51781	RENETTA CANADA	76,00	57,00	38,00	8,00	114,00	86,00	57,00	12,00			
			5189	51891	RUBENS	39,00	30,00	20,00	4,00	58,00	44,00	29,00	6,00			
			5185	51851	STAYMAN NIEPLING'S	46,00	35,00	23,00	5,00	69,00	52,00	35,00	7,00			
			5187	51871	SUMMARED	40,00	30,00	20,00	4,00	60,00	45,00	30,00	6,00			
			5186	51861	WINESAP 2.4.4.4	46,00	35,00	23,00	5,00	69,00	52,00	35,00	7,00			
			5406	54061	CAMEO	63,00	48,00	32,00	7,00	94,00	71,00	47,00	10,00			
			5170	51701	MODI'	50,00	38,00	25,00	5,00	75,00	57,00	38,00	8,00			
			5173	51731	PINK LADY	83,00	63,00	42,00	9,00	124,00	93,00	62,00	13,00			
			5216	52162	MIRTILLO	416,00	312,00	208,00	42,00	624,00	468,00	312,00	63,00			
			5217	52171	MORE	403,00	303,00	202,00	41,00	604,00	453,00	302,00	61,00			
			5219	00004	MEDIA MATURAZIONE	56,00	42,00	28,00	6,00	84,00	63,00	42,00	9,00			
			5220	00080	TARDIVE	54,00	41,00	27,00	6,00	81,00	61,00	41,00	9,00			
			5218	00003	PRECOCI	75,00	57,00	38,00	8,00	112,00	84,00	56,00	12,00			
			5232	52321	TUTTE LE VARIETÀ	258,00	194,00	129,00	26,00	387,00	291,00	194,00	39,00			
			550C000	Mirtilli	C51	3003	30031	D.O.P. EXTRA VERGINE ALTO GARDA	141,00	106,00	71,00	15,00	211,00	159,00	106,00	22,00
			551C000	More	C66	3002	30021	EXTRA VERGINE	107,00	81,00	54,00	11,00	160,00	120,00	80,00	16,00
			887C000	Nettarine	C05	4061	40611	DA SEMINA	49,00	37,00	25,00	5,00	73,00	55,00	37,00	8,00
						4060	40601	COMUNI	19,00	15,00	10,00	2,00	28,00	21,00	14,00	3,00
			987C000	Nettarine Precoci	C06	4062	40621	DI PRIMIZIA	33,00	25,00	17,00	4,00	49,00	37,00	25,00	5,00
			079C000	Noci	D38	4122	41221	DI MONTAGNA	50,00	38,00	25,00	5,00	75,00	57,00	38,00	8,00
			081C000	Olive olio	C41	5248	52481	ABATE FETEL	68,00	51,00	34,00	7,00	102,00	77,00	51,00	11,00
						5249	52491	DECAINA DEL COMIZIO	80,00	60,00	40,00	8,00	120,00	90,00	60,00	12,00
199C000	Patate Semina	H16	5254	52541	KAISER IMPERATORE ALESSANDRO	56,00	42,00	28,00	6,00	84,00	63,00	42,00	9,00			
018C000	Patate	C35	5256	52561	CONFERENCE	53,00	40,00	27,00	6,00	79,00	60,00	40,00	8,00			
		C35	5279	52791	MARTIN SECCO	96,00	72,00	48,00	10,00	144,00	108,00	72,00	15,00			
		C35	5272	52721	WILLIAM	46,00	35,00	23,00	5,00	69,00	52,00	35,00	7,00			
				5260	00004	ALTRE VARIETÀ MEDIO TARDIVE	54,00	41,00	27,00	6,00	81,00	61,00	41,00	9,00		
085C000	Pere	C07	5269	52691	GUYOT DIEUDANE	55,00	42,00	28,00	6,00	82,00	62,00	41,00	9,00			
			5275	00002	ALTRE VARIETÀ PRECOCI	63,00	48,00	32,00	7,00	94,00	71,00	47,00	10,00			
			5284	00081	GIALLE MEDIA MATURAZIONE	51,00	39,00	26,00	6,00	76,00	57,00	38,00	8,00			
			5285	00140	GIALLE TARDIVE	52,00	39,00	26,00	6,00	78,00	59,00	39,00	8,00			
			5287	00194	BIANCHE MEDIA MATURAZIONE	57,00	43,00	29,00	6,00	85,00	64,00	43,00	9,00			
			5288	00222	TARDIVA BIANCA	57,00	43,00	29,00	6,00	85,00	64,00	43,00	9,00			
851C000	Pere Precoci	C08	5283	00002	GIALLE PRECOCI	67,00	51,00	34,00	7,00	100,00	75,00	50,00	10,00			
			5286	00074	BIANCHE PRECOCI	65,00	49,00	33,00	7,00	97,00	73,00	49,00	10,00			
087C000	Pesche	C09	4082	40822	DA CONSUMO FRESCO	115,00	87,00	58,00	12,00	172,00	129,00	86,00	18,00			
			4000	40001	DA INDUSTRIA	26,00	20,00	13,00	3,00	39,00	30,00	20,00	4,00			
			5292	52921	RIBES ROSSO O NERO	336,00	252,00	168,00	34,00	504,00	378,00	252,00	51,00			
			5346	53461	UVA SPINA	368,00	276,00	184,00	37,00	552,00	414,00	276,00	56,00			
871C000	Pesche Precoci	C10	4004	40041	DA INDUSTRIA	21,00	16,00	11,00	3,00	31,00	24,00	16,00	4,00			
			5306	53061	BLACK GOLD	76,00	57,00	38,00	8,00	114,00	86,00	57,00	12,00			
026C000	Piselli	C46	5312	53121	ITALIA	76,00	57,00	38,00	8,00	114,00	86,00	57,00	12,00			
			5313	53131	PRESIDENT	60,00	45,00	30,00	6,00	90,00	68,00	45,00	9,00			

Codici Prodotto assicurativo 2019	Denominazione Prodotto	Cod. Prod. MIPA-AFT	Codici Varietà Decreto Prezzi	Nuovi Codici Assicurativi Varietà 2019	Denominazione Varietà	PRODUZIONE AGRICOLE E STRUTTURE				PRODUZIONE BIOLOGICHE			
						Prezzo 2019 Fascia A	Prezzo 2019 Fascia B	Prezzo 2019 Fascia C	Prezzo 2019 Fascia G	Prezzo 2019 Fascia D	Prezzo 2019 Fascia E	Prezzo 2019 Fascia F	Prezzo 2019 Fascia H
091C000	Susine	C16	5316	53161	STANLEY-S.CLARA CALIFORNIA	58,00	44,00	29,00	6,00	87,00	66,00	44,00	9,00
			5317	00048	DRO=PRUGNA DI DRO	60,00	45,00	30,00	6,00	90,00	68,00	45,00	9,00
			5310	53101	GOCOCIA D'ORO	71,00	54,00	36,00	8,00	106,00	80,00	53,00	11,00
			5317	00002	ALTRE VARIETÀ MEDIO TARDIVE	60,00	45,00	30,00	6,00	90,00	68,00	45,00	9,00
911C000	Susine Precoci	C17	5298	00001	ALTRE VARIETÀ	73,00	55,00	37,00	8,00	109,00	82,00	55,00	11,00
003C000	Uva da Tavola	C19	5325	53251	SCHIAVA GROSSA	60,00	45,00	30,00	6,00	90,00	68,00	45,00	9,00
			5321	53211	ALTRA UVA DA TAVOLA APIRENE	83,00	63,00	42,00	9,00	124,00	93,00	62,00	13,00
			5330	53301	FRAGOLA	60,00	45,00	30,00	6,00	90,00	68,00	45,00	9,00
			5331	53311	ITALIA	66,00	50,00	33,00	7,00	99,00	75,00	50,00	10,00
014C000	Zucchine	C50	4113	41131	ZUCCHINE IN PIENA AREA	46,00	35,00	23,00	5,00	69,00	52,00	35,00	7,00
NUOVO	Zucchina fiore	D68	4112	41121	ZUCCHINE BIANCHE CON FIORE	87,00	66,00	44,00	9,00	130,00	98,00	65,00	13,00

Codici Prodotto	Denominazione Prodotto	Cod. Prod. MIPAAFT	Codici Varietà Decreto Prezzi	Denominazione	Prezzo 2019
S97	Serre al mq	S01	11005	COPERTURA VETRO TEMPERATO	230,00
S98		S02	11006	COPERTURA IN VETRO NON TEMPRATO O PLASTICA	200,00
S99		S03	11007	STRUTTURA METALLO E FILM PLASTICO	120,00
S96	Tunnel al mq	S03	11007	STRUTTURA METALLO E FILM PLASTICO	120,00
S95	Reti Antigrandine ad Ha	S04	11010	ANTI GRANDINE NUOVE	12.000,00
S88	Reti Antipioggia ad Ha	S04	11011	ANTIPIOGGIA NUOVE	14.400,00
S84	Impianti produttivi ad Ha	S07	11000	VIGNETI A MEDIA DENSITÀ (fino a 3.000 ceppi/ha)	18.000,00
S85		S07	11001	VIGNETI AD ALTA DENSITÀ (oltre 3.000 ceppi/ha)	21.000,00
S81		S07	11002	FRUTTETI (Pescio, Kiwi, Ciliegio, Albicocco, ecc.)	15.000,00
S82	Impianti produttivi ad Ha	S07	11003	FRUTTETI A MEDIA DENSITÀ (Melo, Pero oltre 3.000 piante/ha)	25.000,00
S83		S07	11004	FRUTTETI AD ALTA DENSITÀ (Melo, Pero - Superspindel oltre 11.000 piante/ha)	45.000,00

Per facilità di comprensione dei Soci si sono indicati i prezzi a q.le, si precisa che la conversione a unità di misura ufficiale è la seguente: 1 quintale (q.le) = 0,1 Tonellate (Ton.) = 100 chilogrammi

N.B. - I PREZZI MERCURIALI EVIDENZIATI CON COLORE VIOLA SONO PURAMENTE INDICATIVI IN QUANTO IN ATTESA DI DELIBERA DA PARTE DEL MINISTERO COMPETENTE

Allegato 2

TARIFFE

Produzioni vegetali sotto rete – Tip. polizza C – tutti i Comuni 2%.

Produzioni vegetali dotate di sistema attivo antibrina -1% del tasso polizza Tip. A e B con tariffa minima del 6,00%

Es.

Comune n	MELE	X%
Comune n	MELE DOTATE DI SISTEMA ATTIVO ANTIBRINA	(X - 1)%
Comune n	MELE CON ANTIGRANDINE	Y%
Comune n	MELE CON ANTIGRANDINE E ANTIBRINA	(Y - 0,5)%

Reti antigrandine e antipioggia tasso 1,50%.

Tunnel con struttura in ferro e copertura in film plastico tasso 3%.

Impianti produttivi (frutteti e vigneti) tasso 1,50%.

Cod. COMUNE	Comune	Cod. ANIA	Cod. MIPAAF	Cod.	Specie	Tip. A e B	Tip. C
05021101	ALA	100C000	C01	700	ACTINIDIA	12,16	12,00
05021102	ALDENO	100C000	C01	700	ACTINIDIA	13,46	7,31
05020831	ALTOPIANO VIGOLANA	100C000	C01	700	ACTINIDIA	25,00	
05021001	ARCO	100C000	C01	700	ACTINIDIA	7,00	6,99
05021103	AVIO	100C000	C01	700	ACTINIDIA	13,69	
05021104	BESENELLO	100C000	C01	700	ACTINIDIA	6,96	
05020804	CALCERANICA AL LAGO	100C000	C01	700	ACTINIDIA	9,99	
05021004	DRENA	100C000	C01	700	ACTINIDIA	6,96	
05021005	DRO	100C000	C01	700	ACTINIDIA	6,00	
05020622	MADRUZZO	100C000	C01	700	ACTINIDIA	7,59	6,00
05020622	MORI	100C000	C01	700	ACTINIDIA	9,52	7,18
05021113	NOMI	100C000	C01	700	ACTINIDIA	6,96	6,00
05020716	PERGINE VALSUGANA	100C000	C01	700	ACTINIDIA	19,16	
05021115	POMAROLO	100C000	C01	700	ACTINIDIA	21,91	15,19
05021116	ROVERETO	100C000	C01	700	ACTINIDIA	10,82	9,56
05020619	TRENTO	100C000	C01	700	ACTINIDIA	8,30	6,35
05020623	VALLE LAGHI	100C000	C01	700	ACTINIDIA	11,93	9,42
05021120	VILLA LAGARINA	100C000	C01	700	ACTINIDIA	6,00	6,00
05021121	VOLANO	100C000	C01	700	ACTINIDIA	14,33	13,35
05020202	BREZ	093C000	C02	793	ALBICOCCHE	25,00	
05020805	CALDONAZZO	093C000	C02	793	ALBICOCCHE	25,00	
05020204	CAMPODENNO	093C000	C02	793	ALBICOCCHE	25,00	
05020806	CARZANO	093C000	C02	793	ALBICOCCHE	19,89	
05020205	CASTELFONDO	093C000	C02	793	ALBICOCCHE	25,00	
05020207	CLOZ	093C000	C02	793	ALBICOCCHE	25,00	
05021005	DRO	093C000	C02	793	ALBICOCCHE	15,97	
05020214	FONDO	093C000	C02	793	ALBICOCCHE	25,00	
05020622	MADRUZZO	093C000	C02	793	ALBICOCCHE	19,89	
05020215	MALOSCO	093C000	C02	793	ALBICOCCHE	25,00	
05020109	LIVO	093C000	C02	793	ALBICOCCHE	18,43	
05020716	PERGINE VALSUGANA	093C000	C02	793	ALBICOCCHE	19,89	
05020233	PREDIA	093C000	C02	793	ALBICOCCHE	25,00	
05021009	RIVA DEL GARDA	093C000	C02	793	ALBICOCCHE	21,53	
05020219	ROMENO	093C000	C02	793	ALBICOCCHE	25,00	
05020117	RUMO	093C000	C02	793	ALBICOCCHE	25,00	
05020616	SPORMAGGIORE	093C000	C02	793	ALBICOCCHE	11,93	
05020619	TRENTO	093C000	C02	793	ALBICOCCHE	25,00	
05020623	VALLE LAGHI	093C000	C02	793	ALBICOCCHE	25,00	

Fr. a scalare min 15 Fr. a scalare min 20 Fr. a scalare min 25 Fr. 30

Cod. COMUNE	Comune	Cod. ANIA	Cod. MIPAAF	Cod.	Specie	Tip. A e B	Tip. C
05020215	MALOSCO	094C000	L12	794	ALBICOCCHIE PRECOCI	25,00	
05020233	PREDALIA	093C200	D70	893	ALBICOCCHIE SOTTO RETE	25,00	
05021001	ARCO	061C000	C21	061	VIVAI DI VITI (BARBATELLE)	6,49	
05020705	CIVEZZANO	061C000	C21	061	VIVAI DI VITI (BARBATELLE)	6,49	
05020619	TRENTO	061C000	C21	061	VIVAI DI VITI (BARBATELLE)	6,49	
05021111	MORI	118C000	D05	118	BIETOLA DA COSTE	25,00	
05021114	RONZO CHIENIS	118C000	D05	118	BIETOLA DA COSTE	25,00	
05021001	ARCO	054C000	D09	054	CAVOLFIORE	19,89	
05020526	COMANO TERME	054C000	D09	054	CAVOLFIORE	19,89	
05021111	MORI	054C000	D09	054	CAVOLFIORE	25,00	
05021114	RONZO CHIENIS	054C000	D09	054	CAVOLFIORE	20,10	
05021110	ISERA	084C000	D10	138	CAVOLO CAPPUCCIO	24,31	
05021111	MORI	084C000	D10	138	CAVOLO CAPPUCCIO	11,13	
05020219	ROMENO	084C000	D10	138	CAVOLO CAPPUCCIO	13,93	
05021114	RONZO CHIENIS	084C000	D10	138	CAVOLO CAPPUCCIO	15,99	
05020619	TRENTO	084C000	D10	138	CAVOLO CAPPUCCIO	13,53	
05021001	ARCO	115C000	D11	115	CAVOLOVERZA	19,89	
05021110	ISERA	115C000	D11	115	CAVOLOVERZA	25,00	
05021111	MORI	115C000	D11	115	CAVOLOVERZA	15,23	
05021114	RONZO CHIENIS	115C000	D11	115	CAVOLOVERZA	18,74	
05020616	SPORMAGGIORE	115C000	D11	115	CAVOLOVERZA	19,89	
05020619	TRENTO	115C000	D11	115	CAVOLOVERZA	11,93	
05020619	TRENTO	012C000	D13	012	CETRIOLO	14,92	
	TUTTI I COMUNI	089C000	C37	789	CILIEGIE	25,00	
	TUTTI I COMUNI	089C900	D71	790	CILIEGIE SOTTO TELO	25,00	
05021111	MORI	089C900	C54	055	CIPOLLE	5,58	
05020233	PREDALIA	055C000	C45	021	FAGIOLI FRESCHI	9,95	
05021114	RONZO CHIENIS	021C000	C45	021	FAGIOLI FRESCHI	24,98	
05020233	PREDALIA	021C000	C47	024	FAGIOLINI	14,92	
05021111	MORI	024C000	C47	024	FAGIOLINI	18,76	
05021114	RONZO CHIENIS	024C000	C47	024	FAGIOLINI	24,98	
05020707	FIEROZZO	024C000	C38	067	FRAGOLE	8,99	
05020822	SCURELLE	067C000	C38	067	FRAGOLE	8,99	
05020819	RONCEGNO	067C000	D74	157	FRAGOLE SOTTO TUNNEL	6,99	
05020822	SCURELLE	067C600	D74	157	FRAGOLE SOTTO TUNNEL	6,99	
05020214	FONDO	067C600	D74	157	FRAGOLE SOTTO TUNNEL	6,99	
05020716	PERGINE VALSUGANA	067C600	D74	157	FRAGOLE SOTTO TUNNEL	6,99	
05020219	ROMENO	067C600	D74	157	FRAGOLE SOTTO TUNNEL	6,99	
05020117	RUMO	067C600	D74	157	FRAGOLE SOTTO TUNNEL	6,99	
05020205	CASTELFONDO	067C600	S07	S82	FRUTTETI MEDIA DENSITA'	1,50	
05020105	CLES	S820000	S07	S82	FRUTTETI MEDIA DENSITA'	1,50	
05020615	S. MICHELE ALL'ADIGE	S820000	S07	S82	FRUTTETI MEDIA DENSITA'	1,50	
05021001	ARCO	020C000	D21	020	INSALATA	25,00	
05020801	BIENO	020C000	D21	020	INSALATA	14,92	
05021105	BRENTONICO	020C000	D21	020	INSALATA	23,12	
05020807	CASTELLO TESINO	020C000	D21	020	INSALATA	11,93	
05020233	PREDALIA	020C000	D21	020	INSALATA	14,92	
05021005	DRO	020C000	D21	020	INSALATA	14,92	
05021110	ISERA	020C000	D21	020	INSALATA	19,89	
05020622	MADRUSO	020C000	D21	020	INSALATA	14,92	
05021111	MORI	020C000	D21	020	INSALATA	24,98	
05020818	PIEVE TESINO	020C000	D21	020	INSALATA	24,98	
05021114	RONZO CHIENIS	020C000	D21	020	INSALATA	23,93	
05020619	TRENTO	020C000	D21	020	INSALATA	19,86	
05020120	DIMARO FOLGARIDA	116C000	C52	116	LAMPONI	6,99	
05021005	DRO	116C000	C52	116	LAMPONI	6,99	
05020707	FIEROZZO	116C000	C52	116	LAMPONI	6,99	
05020214	FONDO	116C000	C52	116	LAMPONI	6,99	
05020716	PERGINE VALSUGANA	116C000	C52	116	LAMPONI	6,99	

Cod. COMUNE	Comune	Cod. ANIA	Cod. MIPAAF	Cod.	Specie	Tip. A e B	Tip. C
05020219	ROMENO	116C000	C52	116	LAMPONI	6,99	
05020117	RUMO	116C000	C52	116	LAMPONI	6,99	
05020822	SCURELLE	116C000	C52	116	LAMPONI	6,99	
05021120	VILLA LAGARINA	116C000	C52	116	LAMPONI	6,99	
05020831	ALTOPIANO VIGOLANA	116C600	H08	132	LAMPONE SOTTO TUNNEL	6,00	
05020120	DIMARO FOLGARIDA	116C600	H08	132	LAMPONE SOTTO TUNNEL	6,00	
05020606	FAI DELLA PAGANELLA	116C600	H08	132	LAMPONE SOTTO TUNNEL	6,00	
05020716	PERGINE VALSUGANA	116C600	H08	132	LAMPONE SOTTO TUNNEL	6,00	
05020502	BLEGGIO SUPERIORE	0050000	C03	305	MAIS DA GRANELLA FS	8,95	
05020903	BONDONE	0050000	C03	305	MAIS DA GRANELLA FS	7,16	
05020919	BORGO CHIESE	0050000	C03	305	MAIS DA GRANELLA FS	16,79	
05020906	CASTEL CONDINO	0050000	C03	305	MAIS DA GRANELLA FS	7,95	
05020526	COMANO TERME	0050000	C03	305	MAIS DA GRANELLA FS	7,16	
05020120	DIMARO FOLGARIDA	0050000	C03	305	MAIS DA GRANELLA FS	7,95	
05020509	FAIVE	0050000	C03	305	MAIS DA GRANELLA FS	6,36	
05020817	OSPEDALETTO	0050000	C03	305	MAIS DA GRANELLA FS	7,29	
05020822	SCURELLE	0050000	C03	305	MAIS DA GRANELLA FS	7,95	
05020520	STENICO	0050000	C03	305	MAIS DA GRANELLA FS	24,98	
05020915	STORO	0050000	C03	305	MAIS DA GRANELLA FS	19,01	
05020528	TRE VILLE	0050000	C03	305	MAIS DA GRANELLA FS	8,95	
05021101	ALA	083C000	C04	783	MELE	7,55	6,00
05020701	ALBIANO	083C000	C04	783	MELE	14,68	11,95
05021102	ALDENO	083C000	C04	783	MELE	19,18	13,89
05021001	ARCO	083C000	C04	783	MELE	15,88	15,88
05020723	ALTAVALLE	083C000	C04	783	MELE	14,57	
05020831	ALTOPIANO VIGOLANA	083C000	C04	783	MELE	25,00	
05020236	AMBLAR - DON	083C000	C04	783	MELE	25,00	
05021104	BESENELLO	083C000	C04	783	MELE	19,67	18,35
05020501	BLEGGIO INFERIORE	083C000	C04	783	MELE	19,89	
05020502	BLEGGIO SUPERIORE	083C000	C04	783	MELE	25,00	
05020802	BORGO VALSUGANA	083C000	C04	783	MELE	20,40	
05021105	BRENTONICO	083C000	C04	783	MELE	25,00	
05020202	BREZ	083C000	C04	783	MELE	24,81	
05020203	CAGNO'	083C000	C04	783	MELE	16,85	16,85
05020804	CALCERANICA AL LAGO	083C000	C04	783	MELE	17,52	13,71
05020102	CALDES	083C000	C04	783	MELE	13,78	11,08
05020805	CALDONAZZO	083C000	C04	783	MELE	11,12	11,12
05021106	CALLIANO	083C000	C04	783	MELE	20,37	16,38
05020204	CAMPDENNO	083C000	C04	783	MELE	16,47	15,87
05020806	CARZANO	083C000	C04	783	MELE	21,29	
05020205	CASTELFONDO	083C000	C04	783	MELE	21,21	18,16
05020832	CASTEL IVANO B SPERA	083C000	C04	783	MELE	16,72	16,72
05020832	CASTEL IVANO A STRIGNO, VILLA AGNEDO	083C000	C04	783	MELE	19,98	
05020808	CASTELNUOVO VALSUGANA	083C000	C04	783	MELE	17,24	
05020604	CAVEDINE	083C000	C04	783	MELE	20,55	18,76
05020103	CAVIZZANA	083C000	C04	783	MELE	13,05	9,11
05020724	CEMBRA LISIGNAGO	083C000	C04	783	MELE	23,37	
05021107	CIMONE	083C000	C04	783	MELE	24,58	
05020104	CIS	083C000	C04	783	MELE	19,20	19,20
05020705	CIVEZZANO	083C000	C04	783	MELE	22,73	
05020105	CLES	083C000	C04	783	MELE	16,08	14,99
05020207	CLOZ	083C000	C04	783	MELE	25,00	
05020526	COMANO TERME	083C000	C04	783	MELE	25,00	
05020106	COMMEZZADURA	083C000	C04	783	MELE	7,80	6,00
05020235	CONTA' A CUNEVO, FLAVON	083C000	C04	783	MELE	22,98	
05020235	CONTA' B TERRES	083C000	C04	783	MELE	11,05	

Fr. a scalare min 15
 Fr. a scalare min 20
 Fr. a scalare min 25
 Fr. 30

Cod. COMUNE	Comune	Cod. ANIA	Cod. MIPAAF	Cod.	Specie	Tip. A e B	Tip. C
05020107	CROVIANA	083C000	C04	783	MELE	25,00	
05020210	DAMBEL	083C000	C04	783	MELE	24,24	18,22
05020211	DENNO	083C000	C04	783	MELE	20,13	18,72
05020120	DIMARO FOLGARIDA	083C000	C04	783	MELE	19,34	18,72
05021004	DRENA	083C000	C04	783	MELE	17,69	10,69
05021005	DRO	083C000	C04	783	MELE	13,28	13,28
05020605	FAEDO	083C000	C04	783	MELE	19,73	
05020214	FONDO	083C000	C04	783	MELE	21,84	
05020710	GIOVO	083C000	C04	783	MELE	22,04	
05020811	GRIGNO	083C000	C04	783	MELE	15,99	
05021110	ISERA	083C000	C04	783	MELE	25,00	
05020608	LAVIS	083C000	C04	783	MELE	8,57	8,57
05020814	LEVICO TERME	083C000	C04	783	MELE	18,63	16,57
05020109	LIVO	083C000	C04	783	MELE	19,18	17,44
05020622	MADRUZZO	083C000	C04	783	MELE	17,29	17,23
05020110	MALE	083C000	C04	783	MELE	12,26	7,99
05020215	MALOSCO	083C000	C04	783	MELE	25,00	
05020609	MEZZOCORONA	083C000	C04	783	MELE	16,69	
05020610	MEZZOLOMBARDO	083C000	C04	783	MELE	10,83	
05021111	MORI	083C000	C04	783	MELE	23,81	
05021007	NAGO-TORBOLE	083C000	C04	783	MELE	7,95	7,46
05021112	NOGAREDO	083C000	C04	783	MELE	19,80	
05021113	NOMI	083C000	C04	783	MELE	23,74	19,58
05020816	NOVALEDO	083C000	C04	783	MELE	11,71	11,71
05020817	OSPEDALETTO	083C000	C04	783	MELE	25,00	
05020716	PERGINE VALSUGANA	083C000	C04	783	MELE	25,00	
05021115	POMAROLO	083C000	C04	783	MELE	25,00	
05020233	PREDAIA B COREDO, TAIO, TRES, VERVO'	083C000	C04	783	MELE	17,99	
05020233	PREDAIA A SMARANO	083C000	C04	783	MELE	25,00	
05020217	REVO	083C000	C04	783	MELE	12,03	11,24
05021009	RIVA DEL GARDA	083C000	C04	783	MELE	19,89	
05020218	ROMALLO	083C000	C04	783	MELE	22,02	19,11
05020219	ROMENO	083C000	C04	783	MELE	22,99	17,92
05020819	RONCEGNO	083C000	C04	783	MELE	19,66	
05020614	ROVERE DELLA LUNA	083C000	C04	783	MELE	11,06	11,06
05021116	ROVERETO	083C000	C04	783	MELE	18,41	
05020117	RUMO	083C000	C04	783	MELE	25,00	
05020615	S. MICHELE ALL'ADIGE	083C000	C04	783	MELE	15,41	
05020717	S.ORSOLA	083C000	C04	783	MELE	20,98	18,68
05020222	SANZENO	083C000	C04	783	MELE	17,90	17,90
05020223	SARNONICO	083C000	C04	783	MELE	25,00	
05020822	SCURELLE	083C000	C04	783	MELE	13,29	13,29
05020718	SEGONZANO	083C000	C04	783	MELE	13,53	13,53
05020224	SFRUZ	083C000	C04	783	MELE	25,00	
05020616	SPORMAGGIORE	083C000	C04	783	MELE	13,60	10,83
05020617	SPORMINORE	083C000	C04	783	MELE	15,87	14,99
05020520	STENICO	083C000	C04	783	MELE	25,00	
05020915	STORO	083C000	C04	783	MELE	25,00	
05020825	TELVE	083C000	C04	783	MELE	17,14	17,03
05020826	TELVE DI SOPRA	083C000	C04	783	MELE	17,25	
05020720	TENNA	083C000	C04	783	MELE	21,97	18,68
05020624	TERRE D'ADIGE A NAVE S. ROCCO	083C000	C04	783	MELE	11,29	
05020624	TERRE D'ADIGE B ZAMBANA	083C000	C04	783	MELE	9,47	9,47
05020118	TERZOLAS	083C000	C04	783	MELE	12,81	8,00
05020229	TON	083C000	C04	783	MELE	21,54	
05020619	TRENTO	083C000	C04	783	MELE	14,53	14,22
05021119	VALLARSA	083C000	C04	783	MELE	25,00	
05020623	VALLE LAGHI	083C000	C04	783	MELE	24,98	
05021120	VILLA LAGARINA	083C000	C04	783	MELE	25,00	

Cod. COMUNE	Comune	Cod. ANIA	Cod. MIPAAF	Cod.	Specie	Tip. A e B	Tip. C
05020237	VILLE D'ANAUNIA A TASSULLO, NANNO	083C000	C04	783	MELE	17,04	
05020237	VILLE D'ANAUNIA B TUENNO	083C000	C04	783	MELE	11,96	
05021121	VOLANO	083C000	C04	783	MELE	20,43	18,88
05021102	ALDENO	083C400	H52	786	MELE B FS COPERTE DA ANTIBRINA	18,19	
05021104	BESANELLO	083C400	H52	786	MELE B FS COPERTE DA ANTIBRINA	18,68	
05020805	CALDONAZZO	083C400	H52	786	MELE B FS COPERTE DA ANTIBRINA	10,12	
05020205	CASTELFONDO	083C400	H52	786	MELE B FS COPERTE DA ANTIBRINA	20,21	
05020211	DENNO	083C400	H52	786	MELE B FS COPERTE DA ANTIBRINA	19,13	
05021005	DRO	083C400	H52	786	MELE B FS COPERTE DA ANTIBRINA	12,28	
05020605	FAEDO	083C400	H52	786	MELE B FS COPERTE DA ANTIBRINA	18,74	
05021110	ISERA	083C400	H52	786	MELE B FS COPERTE DA ANTIBRINA	24,98	
05020608	LAVIS	083C400	H52	786	MELE B FS COPERTE DA ANTIBRINA	7,57	
05020609	MEZZOCORONA	083C400	H52	786	MELE B FS COPERTE DA ANTIBRINA	15,69	
05020610	MEZZOLOMBARDO	083C400	H52	786	MELE B FS COPERTE DA ANTIBRINA	9,83	
05020612	NAVE S. ROCCO	083C400	H52	786	MELE B FS COPERTE DA ANTIBRINA	22,81	
05021112	NOGAREDO	083C400	H52	786	MELE B FS COPERTE DA ANTIBRINA	18,80	
05021113	NOMI	083C400	H52	786	MELE B FS COPERTE DA ANTIBRINA	22,74	
05020716	PERGINE VALSUGANA	083C400	H52	786	MELE B FS COPERTE DA ANTIBRINA	24,12	
05021115	POMAROLO	083C400	H52	786	MELE B FS COPERTE DA ANTIBRINA	24,98	
05020233	PREDAIA	083C400	H52	786	MELE B FS COPERTE DA ANTIBRINA	12,45	
05021116	ROVERETO	083C400	H52	786	MELE B FS COPERTE DA ANTIBRINA	17,41	
05020615	S. MICHELE ALL'ADIGE	083C400	H52	786	MELE B FS COPERTE DA ANTIBRINA	14,41	
05020624	TERRE D'ADIGE	083C400	H52	786	MELE B FS COPERTE DA ANTIBRINA	9,49	
05020229	TON	083C400	H52	786	MELE B FS COPERTE DA ANTIBRINA	20,54	
05020619	TRENTO	083C400	H52	786	MELE B FS COPERTE DA ANTIBRINA	13,53	
05021121	VOLANO	083C400	H52	786	MELE B FS COPERTE DA ANTIBRINA	19,43	
05021102	ALDENO	083C200	D76	784	MELE SOTTO RETE	6,00	2,00
05021001	ARCO	083C200	D76	784	MELE SOTTO RETE	6,00	2,00
05020831	ALTOPIANO VIGOLANA	083C200	D76	784	MELE SOTTO RETE	11,94	2,00
05021104	BESANELLO	083C200	D76	784	MELE SOTTO RETE	6,00	2,00
05020502	BLEGGIO SUPERIORE	083C200	D76	784	MELE SOTTO RETE	8,20	2,00
05020802	BORGO VALSUGANA	083C200	D76	784	MELE SOTTO RETE	10,94	2,00
05021105	BRENTONICO	083C200	D76	784	MELE SOTTO RETE	6,00	2,00
05020202	BREZ	083C200	D76	784	MELE SOTTO RETE	11,94	2,00
05020203	CAGNO'	083C200	D76	784	MELE SOTTO RETE	6,00	2,00
05020805	CALDONAZZO	083C200	D76	784	MELE SOTTO RETE	8,06	2,00
05021106	CALLIANO	083C200	D76	784	MELE SOTTO RETE	6,00	2,00
05020204	CAMPDENNO	083C200	D76	784	MELE SOTTO RETE	11,94	2,00
05020806	CARZANO	083C200	D76	784	MELE SOTTO RETE	6,00	2,00
05020205	CASTELFONDO	083C200	D76	784	MELE SOTTO RETE	11,94	2,00
05020832	CASTEL IVANO	083C200	D76	784	MELE SOTTO RETE	10,55	2,00
05020808	CASTELNUOVO VALSUGANA	083C200	D76	784	MELE SOTTO RETE	8,68	2,00
05020604	CAVEDINE	083C200	D76	784	MELE SOTTO RETE	10,51	2,00
05020724	CEMBRA LISIGNAGO	083C200	D76	784	MELE SOTTO RETE	6,00	2,00
05020105	CLES	083C200	D76	784	MELE SOTTO RETE	11,94	2,00
05020207	CLOZ	083C200	D76	784	MELE SOTTO RETE	10,60	2,00
05020235	CONTA'	083C200	D76	784	MELE SOTTO RETE	7,15	2,00
05020526	COMANO TERME	083C200	D76	784	MELE SOTTO RETE	11,94	2,00
05020210	DAMBEL	083C200	D76	784	MELE SOTTO RETE	11,94	2,00
05020211	DENNO	083C200	D76	784	MELE SOTTO RETE	15,92	2,00
05021004	DRENA	083C200	D76	784	MELE SOTTO RETE	10,49	2,00
05021005	DRO	083C200	D76	784	MELE SOTTO RETE	6,00	2,00
05020605	FAEDO	083C200	D76	784	MELE SOTTO RETE	6,00	2,00
05020606	FAI DELLA PAGANELLA	083C200	D76	784	MELE SOTTO RETE	11,94	2,00
05020214	FONDO	083C200	D76	784	MELE SOTTO RETE	8,66	2,00
05020710	GIOVO	083C200	D76	784	MELE SOTTO RETE	6,00	2,00

Fr. a scalare min 15

Fr. a scalare min 20

Fr. a scalare min 25

Fr. 30

Cod. COMUNE	Comune	Cod. ANIA	Cod. MIPAAF	Cod.	Specie	Tip. A e B	Tip. C
05021110	ISERA	083C200	D76	784	MELE SOTTO RETE	6,00	2,00
05020608	LAVIS	083C200	D76	784	MELE SOTTO RETE	6,00	2,00
05020814	LEVICO TERME	083C200	D76	784	MELE SOTTO RETE	10,68	2,00
05020109	LIVO	083C200	D76	784	MELE SOTTO RETE	10,12	2,00
05020622	MADRUZZO A LASINO	083C200	D76	784	MELE SOTTO RETE	11,94	2,00
05020622	MADRUZZO B CALAVINO	083C200	D76	784	MELE SOTTO RETE	6,00	2,00
05020609	MEZZOCORONA	083C200	D76	784	MELE SOTTO RETE	6,00	2,00
05020610	MEZZOLOMBARDO	083C200	D76	784	MELE SOTTO RETE	6,00	2,00
05021111	MORI	083C200	D76	784	MELE SOTTO RETE	11,70	2,00
05021112	NOGAREDO	083C200	D76	784	MELE SOTTO RETE	9,86	2,00
05021113	NOMI	083C200	D76	784	MELE SOTTO RETE	11,94	2,00
05020816	NOVALEDO	083C200	D76	784	MELE SOTTO RETE	10,96	2,00
05020817	OSPETALETTO	083C200	D76	784	MELE SOTTO RETE	6,00	2,00
05020716	PERGINE VALSUGANA	083C200	D76	784	MELE SOTTO RETE	9,88	2,00
05021115	POMAROLO	083C200	D76	784	MELE SOTTO RETE	6,00	2,00
05020233	PREDAIA	083C200	D76	784	MELE SOTTO RETE	11,94	2,00
05020217	REVO	083C200	D76	784	MELE SOTTO RETE	8,56	2,00
05021009	RIVA DEL GARDA	083C200	D76	784	MELE SOTTO RETE	6,00	2,00
05020218	ROMALLO	083C200	D76	784	MELE SOTTO RETE	9,17	2,00
05020219	ROMENO	083C200	D76	784	MELE SOTTO RETE	11,94	2,00
05020819	RONCEGNO	083C200	D76	784	MELE SOTTO RETE	11,94	2,00
05020614	ROVERE DELLA LUNA	083C200	D76	784	MELE SOTTO RETE	6,00	2,00
05021116	ROVERETO	083C200	D76	784	MELE SOTTO RETE	6,00	2,00
05020117	RUMO	083C200	D76	784	MELE SOTTO RETE	6,00	2,00
05020222	SANZENO	083C200	D76	784	MELE SOTTO RETE	11,94	2,00
05020223	SARNONICO	083C200	D76	784	MELE SOTTO RETE	11,94	2,00
05020822	SCURELLE	083C200	D76	784	MELE SOTTO RETE	7,74	2,00
05020224	SFRUZ	083C200	D76	784	MELE SOTTO RETE	11,94	2,00
05020616	SPORMAGGIORE	083C200	D76	784	MELE SOTTO RETE	6,00	2,00
05020617	SPORMINORE	083C200	D76	784	MELE SOTTO RETE	11,94	2,00
05020520	STENICO	083C200	D76	784	MELE SOTTO RETE	7,47	2,00
05020825	TELVE	083C200	D76	784	MELE SOTTO RETE	6,00	2,00
05020720	TENNA	083C200	D76	784	MELE SOTTO RETE	6,00	2,00
05020624	TERRE D'ADIGE	083C200	D76	784	MELE SOTTO RETE	6,00	2,00
05020229	TON	083C200	D76	784	MELE SOTTO RETE	11,94	2,00
05020619	TRENTO	083C200	D76	784	MELE SOTTO RETE	6,00	2,00
05020623	VALLE LAGHI	083C200	D76	784	MELE SOTTO RETE	11,94	2,00
05021120	VILLA LAGARINA	083C200	D76	784	MELE SOTTO RETE	11,94	2,00
05020237	VILLE D'ANAUNIA	083C200	D76	784	MELE SOTTO RETE	11,94	2,00
05021121	VOLANO	083C200	D76	784	MELE SOTTO RETE	11,94	2,00
05021102	ALDENO	083C240	D76	788	MELE SOTTO RETE E ANTIBRINA	6,00	
05020202	BREZ	083C240	D76	788	MELE SOTTO RETE E ANTIBRINA	11,44	
05020805	CALDONAZZO	083C240	D76	788	MELE SOTTO RETE E ANTIBRINA	7,56	
05020526	COMANO TERME	083C240	D76	788	MELE SOTTO RETE E ANTIBRINA	11,44	
05020211	DENNO	083C240	D76	788	MELE SOTTO RETE E ANTIBRINA	15,42	
05020608	LAVIS	083C240	D76	788	MELE SOTTO RETE E ANTIBRINA	6,00	
05020609	MEZZOCORONA	083C240	D76	788	MELE SOTTO RETE E ANTIBRINA	6,00	
05020610	MEZZOLOMBARDO	083C240	D76	788	MELE SOTTO RETE E ANTIBRINA	6,00	
05021112	NOGAREDO	083C240	D76	788	MELE SOTTO RETE E ANTIBRINA	9,36	
05021113	NOMI	083C240	D76	788	MELE SOTTO RETE E ANTIBRINA	11,44	
05020233	PREDAIA	083C240	D76	788	MELE SOTTO RETE E ANTIBRINA	11,44	
05021116	ROVERETO	083C240	D76	788	MELE SOTTO RETE E ANTIBRINA	6,00	
05020615	S. MICHELE ALL'ADIGE	083C240	D76	788	MELE SOTTO RETE E ANTIBRINA	6,00	
05020624	TERRE D'ADIGE	083C240	D76	788	MELE SOTTO RETE E ANTIBRINA	6,00	
05020619	TRENTO	083C240	D76	788	MELE SOTTO RETE E ANTIBRINA	6,00	
05021121	VOLANO	083C240	D76	788	MELE SOTTO RETE E ANTIBRINA	11,44	
05020723	ALTAVALLE	550C000	C51	550	MIRTILLI	13,83	
05020831	ALTOPIANO VIGOLANA	550C000	C51	550	MIRTILLI	16,27	
05020832	CASTEL IVANO	550C000	C51	550	MIRTILLI	7,99	
05020808	CASTELNUOVO VALSUGANA	550C000	C51	550	MIRTILLI	7,99	

Cod. COMUNE	Comune	Cod. ANIA	Cod. MIPAAF	Cod.	Specie	Tip. A e B	Tip. C
05020724	CEMBRA LISIGNAGO	550C000	C51	550	MIRTILLI	16,63	
05020605	FAEDO	550C000	C51	550	MIRTILLI	16,63	
05020707	FIEROZZO	550C000	C51	550	MIRTILLI	10,29	
05020812	IVANO FRACENA-STRIGNO	550C000	C51	550	MIRTILLI	7,99	
05021013	LEDRO	550C000	C51	550	MIRTILLI	7,99	
05021006	MOLINA DI LEDRO	550C000	C51	550	MIRTILLI	16,63	
05021111	MORI	550C000	C51	550	MIRTILLI	7,99	
05020816	NOVALEDO	550C000	C51	550	MIRTILLI	7,99	
05020716	PERGINE VALSUGANA	550C000	C51	550	MIRTILLI	11,50	
05020515	PINZOLO	550C000	C51	550	MIRTILLI	7,99	
05020819	RONCEGNO	550C000	C51	550	MIRTILLI	12,79	
05020822	SCURELLE	550C000	C51	550	MIRTILLI	14,42	
05020717	S.ORSOLA	550C000	C51	550	MIRTILLI	16,63	
05020519	SPIAZZO	550C000	C51	550	MIRTILLI	6,39	
05020825	TELVE	550C000	C51	550	MIRTILLI	7,99	
05020720	TENNA	550C000	C51	550	MIRTILLI	7,99	
05020515	PINZOLO	550C000	C51	550	MIRTILLI	7,99	
05020716	PERGINE VALSUGANA	550C600	D77	953	MIRTILLO SOTTO TUNNEL	6,00	
05020219	ROMENO	550C600	D77	953	MIRTILLO SOTTO TUNNEL	8,99	
05020819	RONCEGNO	550C600	D77	953	MIRTILLO SOTTO TUNNEL	6,00	
05020825	TELVE	550C600	D77	953	MIRTILLO SOTTO TUNNEL	6,00	
05020619	TRENTO	887C000	C05	489	NETTARINE	12,61	
05021001	ARCO	081C000	C41	081	OLIVE DA OLIO	5,97	
05021009	RIVA DEL GARDA	081C000	C41	081	OLIVE DA OLIO	4,78	
05021010	TENNO	081C000	C41	081	OLIVE DA OLIO	5,36	
05021001	ARCO	018C000	C35	018	PATATE	14,49	
05020502	BLEGGIO SUPERIORE	018C000	C35	018	PATATE	6,00	
05020903	BONDONE	018C000	C35	018	PATATE	19,39	
05020907	CIMEGO	018C000	C35	018	PATATE	6,96	
05020604	CAVEDINE	018C000	C35	018	PATATE	7,00	
05020526	COMANO TERME	018C000	C35	018	PATATE	15,12	
05020508	SAN LORENZO DORSINO	018C000	C35	018	PATATE	7,66	
05020509	FAIVE	018C000	C35	018	PATATE	20,69	
05020710	GIOVO	018C000	C35	018	PATATE	19,39	
05021110	ISERA	018C000	C35	018	PATATE	6,96	
05020219	ROMENO	018C000	C35	018	PATATE	6,96	
05021104	RIVA DEL GARDA	018C000	C35	018	PATATE	20,69	
05020220	RONZONE	018C000	C35	018	PATATE	14,49	
05020223	SARNONICO	018C000	C35	018	PATATE	14,42	
05020520	STENICO	018C000	C35	018	PATATE	7,00	
05020915	STORO	018C000	C35	018	PATATE	6,00	
05020619	TRENTO	018C000	C35	018	PATATE	16,95	
05020620	VEZZANO	018C000	C35	018	PATATE	6,96	
05021102	ALDENO	085C000	C07	785	PERE	9,70	
05020805	CALDONAZZO	085C000	C07	785	PERE	5,66	
05020205	CASTELFONDO	085C000	C07	785	PERE	5,58	
05020832	CASTEL IVANO	085C000	C07	785	PERE	22,23	
05020105	CLES	085C000	C07	785	PERE	6,00	
05020705	CIVEZZANO	085C000	C07	785	PERE	6,96	
05020211	DENNO	085C000	C07	785	PERE	24,98	
05020814	LEVICO TERME	085C000	C07	785	PERE	14,82	
05020610	MEZZOLOMBARDO	085C000	C07	785	PERE	6,96	
05020817	OSPEDALETTO	085C000	C07	785	PERE	14,49	
05020716	PERGINE VALSUGANA	085C000	C07	785	PERE	13,21	
05020233	PREDALIA	085C000	C07	785	PERE	14,49	
05020217	REVO	085C000	C07	785	PERE	6,96	
05021009	RIVA DEL GARDA	085C000	C07	785	PERE	6,00	

Fr. a scalare min 15
 Fr. a scalare min 20
 Fr. a scalare min 25
 Fr. 30

Cod. COMUNE	Comune	Cod. ANIA	Cod. MIPAAF	Cod.	Specie	Tip. A e B	Tip. C
05020219	ROMENO	085C000	C07	785	PERE	25,00	
05020616	SPORMAGGIORE	085C000	C07	785	PERE	6,96	
05020617	SPORMINORE	085C000	C07	785	PERE	11,99	
05020720	TENNA	085C000	C07	785	PERE	24,98	
05020229	TON	085C000	C07	785	PERE	6,96	
05020619	TRENTO	085C000	C07	785	PERE	5,58	
05020623	VALLE LAGHI	085C000	C07	785	PERE	24,98	
05020237	VILLE D'ANAUNIA	085C000	C07	785	PERE	10,23	
	TUTTI I COMUNI	933C000	C97	933	PRATO	6,00	
	TUTTI I COMUNI	934C000	C98	934	PRATO PASCOLO	6,00	
05021111	MORI	521C000	D28	520	RADICCHIO	25,00	
05021114	RONZO CHIENIS	521C000	D28	520	RADICCHIO	25,00	
05020619	TRENTO	521C000	D28	520	RADICCHIO	9,95	
	TUTTI I COMUNI	S950000	S04	S95	RETI ANTI GRANDINE	1,50	
	TUTTI I COMUNI	S880000	S04	S88	RETI ANTI PIOGGIA	1,50	
05020831	ALTOPIANO VIGOLANA	068C000	C62	068	RIBES	10,99	
05020831	ALTOPIANO VIGOLANA	091C000	C16	791	SUSINE	24,98	
05021001	ARCO	091C000	C16	791	SUSINE	9,86	
05020604	CAVEDINE	091C000	C16	791	SUSINE	10,90	
05021004	DRENA	091C000	C16	791	SUSINE	7,64	
05021005	DRO	091C000	C16	791	SUSINE	6,25	
05020716	PERGINE VALSUGANA	091C000	C16	791	SUSINE	9,75	
05020623	VALLE LAGHI	091C000	C16	791	SUSINE	6,00	
05021120	VILLA LAGARINA	091C000	C16	791	SUSINE	17,18	
05020831	ALTOPIANO VIGOLANA	911C000	C17	711	SUSINE PRECOCI	18,70	
05020622	MADRUZZO	911C000	C17	711	SUSINE PRECOCI	11,87	
05021103	AVIO	164C000	C11	164	TALEE VITE MADRE	8,95	
05021101	ALA	002D000	H80	902	UVA DA VINO DOC	5,50	5,01
05020701	ALBIANO	002D000	H80	902	UVA DA VINO DOC	9,94	7,99
05021102	ALDENO	002D000	H80	902	UVA DA VINO DOC	8,15	6,99
05021001	ARCO	002D000	H80	902	UVA DA VINO DOC	6,38	6,38
05020723	ALTAVALLE	002D000	H80	902	UVA DA VINO DOC	10,99	
05020831	ALTOPIANO VIGOLANA	002D000	H80	902	UVA DA VINO DOC	9,49	
05021103	AVIO	002D000	H80	902	UVA DA VINO DOC	11,54	
05021104	BESENELLO	002D000	H80	902	UVA DA VINO DOC	6,02	5,00
05020502	BLEGGIO SUPERIORE	002D000	H80	902	UVA DA VINO DOC	21,28	
05020802	BORGO VALSUGANA	002D000	H80	902	UVA DA VINO DOC	13,40	
05021105	BRENTONICO	002D000	H80	902	UVA DA VINO DOC	10,26	9,56
05020805	CALDONAZZO	002D000	H80	902	UVA DA VINO DOC	7,14	6,71
05021106	CALLIANO	002D000	H80	902	UVA DA VINO DOC	5,50	5,00
05020806	CARZANO	002D000	H80	902	UVA DA VINO DOC	13,03	
05020832	CASTEL IVANO	002D000	H80	902	UVA DA VINO DOC	5,50	
05020808	CASTELNUOVO VALSUGANA	002D000	H80	902	UVA DA VINO DOC	16,97	
05020604	CAVEDINE	002D000	H80	902	UVA DA VINO DOC	11,76	
05020724	CEMBRA LISIGNAGO	002D000	H80	902	UVA DA VINO DOC	7,58	7,57
05021107	CIMONE	002D000	H80	902	UVA DA VINO DOC	10,42	8,44
05020705	CIVEZZANO	002D000	H80	902	UVA DA VINO DOC	6,74	6,57
05020105	CLOZ	002D000	H80	902	UVA DA VINO DOC	25,00	
05020526	COMANO TERME	002D000	H80	902	UVA DA VINO DOC	21,34	
05021004	DRENA	002D000	H80	902	UVA DA VINO DOC	7,91	7,91
05021005	DRO	002D000	H80	902	UVA DA VINO DOC	5,50	5,00
05020605	FAEDO	002D000	H80	902	UVA DA VINO DOC	9,22	
05021109	GARNIGA TERME	002D000	H80	902	UVA DA VINO DOC	6,22	5,00
05020710	GIOVO	002D000	H80	902	UVA DA VINO DOC	9,94	
05021110	ISERA	002D000	H80	902	UVA DA VINO DOC	12,64	
05020608	LAVIS	002D000	H80	902	UVA DA VINO DOC	5,50	5,00
05020814	LEVICO TERME	002D000	H80	902	UVA DA VINO DOC	12,15	
05020714	LONA LASES	002D000	H80	902	UVA DA VINO DOC	9,94	
05020622	MADRUZZO	002D000	H80	902	UVA DA VINO DOC	7,99	7,99
05020609	MEZZOCORONA	002D000	H80	902	UVA DA VINO DOC	8,03	7,94

Cod. COMUNE	Comune	Cod. ANIA	Cod. MIPAAF	Cod.	Specie	Tip. A e B	Tip. C
05020610	MEZZOLOMBARDO	002D000	H80	902	UVA DA VINO DOC	12,60	
05021111	MORI	002D000	H80	902	UVA DA VINO DOC	15,52	
05021007	NAGO-TORBOLE	002D000	H80	902	UVA DA VINO DOC	5,50	5,00
05021112	NOGAREDO	002D000	H80	902	UVA DA VINO DOC	9,07	
05021113	NOMI	002D000	H80	902	UVA DA VINO DOC	9,31	7,41
05020816	NOVALEDO	002D000	H80	902	UVA DA VINO DOC	6,46	6,05
05020817	OSPEDALETTO	002D000	H80	902	UVA DA VINO DOC	5,50	5,09
05020716	PERGINE VALSUGANA	002D000	H80	902	UVA DA VINO DOC	12,77	
05021115	POMAROLO	002D000	H80	902	UVA DA VINO DOC	12,33	
05021009	RIVA DEL GARDA	002D000	H80	902	UVA DA VINO DOC	8,83	8,83
05020218	ROMALLO	002D000	H80	902	UVA DA VINO DOC	8,61	
05020819	RONCEGNO	002D000	H80	902	UVA DA VINO DOC	13,03	
05020614	ROVERE DELLA LUNA	002D000	H80	902	UVA DA VINO DOC	5,50	5,23
05021116	ROVERETO	002D000	H80	902	UVA DA VINO DOC	8,53	7,95
05020615	S.MICHELE ALL ADIGE	002D000	H80	902	UVA DA VINO DOC	15,42	
05020508	SAN LORENZO DORSINO	002D000	H80	902	UVA DA VINO DOC	24,98	
05020822	SCURELLE	002D000	H80	902	UVA DA VINO DOC	8,98	
05020718	SEGNONZANO	002D000	H80	902	UVA DA VINO DOC	8,59	8,48
05020616	SPORMAGGIORE	002D000	H80	902	UVA DA VINO DOC	7,96	
05020520	STENICO	002D000	H80	902	UVA DA VINO DOC	13,84	
05020915	STORO	002D000	H80	902	UVA DA VINO DOC	14,06	
05020825	TELVE	002D000	H80	902	UVA DA VINO DOC	20,13	
05020826	TELVE DI SOPRA	002D000	H80	902	UVA DA VINO DOC	17,66	
05020720	TENNA	002D000	H80	902	UVA DA VINO DOC	17,90	
05021010	TENNO	002D000	H80	902	UVA DA VINO DOC	17,81	
05021117	TERRAGNOLO	002D000	H80	902	UVA DA VINO DOC	6,22	5,00
05020624	TERRE D'ADIGE	002D000	H80	902	UVA DA VINO DOC	8,99	6,63
05020229	TON	002D000	H80	902	UVA DA VINO DOC	7,73	7,39
05021118	TRAMBILENO	002D000	H80	902	UVA DA VINO DOC	11,05	9,33
05020619	TRENTO	002D000	H80	902	UVA DA VINO DOC	5,50	5,50
05021119	VALLARSA	002D000	H80	902	UVA DA VINO DOC	5,50	5,00
05020623	VALLE LAGHI	002D000	H80	902	UVA DA VINO DOC	10,29	
05021120	VILLA LAGARINA	002D000	H80	902	UVA DA VINO DOC	24,98	
05021121	VOLANO	002D000	H80	902	UVA DA VINO DOC	10,43	8,70
05020609	MEZZOCORONA	014C000	C50	014	ZUCCHINE	14,92	
05021111	MORI	014C000	C50	014	ZUCCHINE	16,85	
05020619	TRENTO	014C000	C50	014	ZUCCHINE	12,73	

Fr. a scalare min 15
 Fr. a scalare min 20
 Fr. a scalare min 25
 Fr. 30

* Il tasso di tariffa massimo, indicato per ogni Comune, per il Prodotto 002D000 - H80 UVA DA VINO DOC vale anche per UVA DA VINO IGT e UVA DA VINO COMUNE

Allegato 3

ALLEGATO AI CERTIFICATI DI ADESIONE ALLA POLIZZA COLLETTIVA AGEVOLATA – ANNO 2019

Il sottoscritto nato a
il ad integrazione delle "clausole e dichiarazioni" inserite nei certificati assicurativi agevolati relativi all'anno 2019 numero:
emessi da Agenzia Generale di
di cui il presente allegato forma parte integrante e sostanziale.

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

- di aver aggiornato il Fascicolo Aziendale e sottoscritto la Manifestazione di interesse 2019 ovvero il PAI (Piano Assicurativo Individuale) presso il CAA, Centro di Assistenza Agricola;
- di aver assicurato l'intera produzione per ciascuna tipologia di prodotto vegetale coltivata nel medesimo Comune in coerenza con i dati del Fascicolo Aziendale e/o del PAI che si configura come allegato ai certificati;
- che la produzione aziendale assicurata è stata calcolata considerando la produzione media triennale per unità di superficie coltivata calcolata sugli ultimi 3 anni o sui 5 anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più alta, per prodotto, nello stesso Comune Amministrativo moltiplicata per la superficie attualmente coltivata nel rispetto del valore assicurabile risultante dal Fascicolo Aziendale e/o dal PAI, o la produzione effettivamente ottenibile nell'anno (in tal caso è stata indicata nel Certificato la Produzione Media Annuale per il calcolo della Soglia);
- che i quantitativi assicurati non eccedono i limiti assegnati o quelli previsti dai relativi disciplinari di produzione ove soggetti alla disciplina delle quote e che i prodotti assicurati, nel caso in cui siano Golden e/o Red Delicious, al prezzo superiore sono ubicati in appezzamenti siti ad un'altezza superiore m. 350 s.l.m.;
- che entro i termini e con le modalità previste dall'Organismo Pagatore per il tramite del CAA, provvederà ad attivare la domanda PAC e/o OCM Vino al fine dell'ottenimento del contributo pubblico;
- di acconsentire all'accesso, anche in forma telematica, ai contenuti del proprio Fascicolo Aziendale e del PAI da parte di Co.Di.Pr.A. e/o sua controllata per gli adempimenti connessi, ai sensi della normativa vigente, all'acquisizione del contributo sul costo assicurativo e più in generale per qualsiasi utilizzo di cui abbia necessità Co.Di.Pr.A. e/o sua controllata nel perseguimento delle finalità statutarie ed in particolare di gestione delle coperture dei danni da calamità, fitopatie ed IST;

- che le produzioni dello stesso prodotto, insistenti nel medesimo Comune, sono assicurate con la stessa Società Assicuratrice o in alternativa in coassicurazione palese e cioè con indicazione delle compagnie assicuratrici sul certificato di assicurazione;
- di non aver sottoscritto polizze integrative in riferimento alle produzioni in garanzia ovvero di aver rispettato le condizioni della Polizza Collettiva e la normativa a riguardo che prevede l'obbligo di segnalazione per la trasmissione dei dati;
- di essere a conoscenza che qualora la notifica ed i certificati siano consegnati al Consorzio dall'Agenzia nei termini non corretti, e/o con notifica precedente al rilascio del PAI/manifestazione di interesse, e/o privi di barcode, Co.Di.Pr.A. non potrà garantire il regolare perfezionamento della domanda di contributo in considerazione dei termini perentori e delle disposizioni della normativa vigente;
- di impegnarsi al pagamento del contributo associativo comprensivo dell'ammontare dei contributi comunitari che sono erogati direttamente al socio e anticipati da Co.Di.Pr.A. nei termini, forme e modalità d'incasso che verranno deliberate dal Consorzio. Si impegna, inoltre, a rimborsare a Co.Di.Pr.A. i contributi da questo anticipati che dovessero, in fase di controllo, essere negati o richiesti in restituzione dagli Enti di Vigilanza per violazione delle norme ed impegnarsi a farsi carico di eventuali ulteriori somme nella remota ipotesi che vengano applicate aliquote contributive inferiori a quelle massime;
- di autorizzare Co.Di.Pr.A., qualora il socio non abbia versato i contributi associativi richiesti, avuto anche riguardo alla restituzione delle anticipazioni dei contributi che sono erogati direttamente al socio dall'Organismo Pagatore:
 - a richiedere alla Società Assicuratrice il versamento dell'eventuale indennizzo direttamente a Co.Di.Pr.A. che verserà al socio la parte di indennizzo eccedente il debito consortile;
 - a rilasciare quietanza liberatoria;
- di conoscere e di aver ricevuto, prima della sottoscrizione dei certificati, copia dell'opuscolo informativo contenente le Condizioni di Assicurazione 2019, di conoscere ed accettare tutte le clausole della Polizza Collettiva che regola il rapporto assicurativo e di aver ricevuto copia della documentazione precontrattuale;

AUTORIZZA

- Co.Di.Pr.A. a richiedere all'Organizzazione dei Produttori e/o alle cooperative alla quale è associato e/o al CAA al quale ha dato mandato, informazioni relative ai quantitativi di prodotto annuali conferiti ed all'importo delle liquidazioni degli stessi; Barrare nel caso non si acconsenta
- Co.Di.Pr.A. a fornire all'Organizzazione dei Produttori e/o alle cooperative alla quale è associato e/o al CAA al quale ha dato mandato, informazioni relative ai quantitativi di prodotto annuali conferiti ed all'importo delle liquidazioni degli stessi; Barrare nel caso non si acconsenta

Con riferimento al "Fondo Mutualistico per la gestione del rischio sotto soglia" alimentato con contributi consortili, che interverrà, nei limiti della dotazione, a liquidare ai Soci assicurati in regola con i pagamenti dei contributi associativi i danni inferiori al 20% della produzione, alle condizioni previste nello specifico Regolamento, pubblicato sul sito internet www.codipratn.it.

Non richiede adesione

Richiede adesione

RICHIEDE

- l'adesione al "Fondo di Mutualità per danni da fitopatie", che interverrà, nei limiti della dotazione, a liquidare ai Soci assicurati in regola con i pagamenti dei contributi associativi, i danni imputabili alle fitopatie previste nell'ambito di garanzia, alle condizioni previste nello specifico Regolamento;
- l'adesione al "Fondo Mutualistico per Comuni ad alto indice di rischio", che interverrà, nei limiti della dotazione, a liquidare ai Soci assicurati in regola con i pagamenti dei contributi associativi, i danni subiti dall'impresa al prodotto insistente nei Comuni con tariffa stoppata e franchigia minima superiore all'ordinario, alle condizioni previste nello specifico Regolamento;

Barrare nel caso non intenda aderire

Dichiara inoltre di conoscere e di aver ricevuto copia opuscolo informativo contenente il regolamento e le condizioni di operatività e i contributi di adesione dei Fondi Mutualistici disponibili sul sito www.codipratn.it.

Il Dichiarante

..... / / 2019
(Luogo) (Data)

)
(Firma leggibile)

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto, compreso e approvato le Condizioni di Assicurazione e tutte le dichiarazioni di cui sopra

)
(Firma leggibile)

Il sottoscritto nella sua qualità di Intermediario dichiara che la firma apposta in calce alla presente dal Sig è autentica e di aver rilasciato all'assicurato ricevuta dell'avvenuta sottoscrizione del certificato di assicurazione con l'indicazione della data di notifica dello stesso.

)
(Firma leggibile)

SI ALLEGA ALLA PRESENTE COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ DELL'AGRICOLTORE ASSICURATO IN CORSO DI VALIDITÀ

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
 resa agli associati di CONSORZIO DIFESA PRODUTTORI AGRICOLI DI TRENTO, in sigla
 CO.DI.PRA – TRENTO
 (da art. 13 ad art. 22 del REGOLAMENTO UE 679/2016, d'ora in poi "Regolamento")

In relazione alle informazioni ed ai dati personali, d'ora in poi anche "Dati", che riguardano l' "Interessato" (e/o "Associato"), raccolti o che saranno raccolti presso quest'ultimo e/o presso terzi, da Consorzio Difesa Produttori Agricoli di Trento, in sigla Co.Di.Pra – Trento, d'ora in poi anche "Titolare" (e/o "Consorto"), o dai suoi incaricati del trattamento, il sottoscritto Associato dichiara di essere stato/a previamente informato/a di quanto segue.

a) Finalità e base giuridica del trattamento dei Dati i) finalità del trattamento sono quelle associative di assistenza e rappresentanza, consistenti nello svolgimento di attività istituzionali del Consorzio e prodromiche, connesse e/o strumentali alle medesime (compreso l'adempimento degli obblighi previsti dallo Statuto e dal Regolamento del Consorzio e dalle delibere assunte dagli organi competenti di quest'ultimo), ed in particolare, ad esempio, di attività di: raccolta, organizzazione, conservazione dei Dati con riferimento all'adesione al Consorzio e con riferimento ai certificati assicurativi sottoscritti per la copertura delle produzioni contro eventi suscettibili di diminuire il reddito, quali avversità atmosferiche, epizootie, variabilità dei prezzi; informazioni ed assistenza in materia legislativa, amministrativa, assicurativa fiscale, finanziaria, contabile, di gestione del personale, di applicazione dei contratti collettivi di lavoro, di formazione professionale tecnica e sindacale degli operatori associati; di espletamento delle pratiche contributive, di sviluppo di ogni iniziativa idonea ad incrementare le relazioni fra le organizzazioni agricole e non agricole e per favorire azioni di vantaggio del settore; assistenza nella fornitura di servizi di tipo finanziario ed assicurativo e di ogni altro servizio utile al migliore espletamento dell'attività imprenditoriale; designazione e nomina di propri rappresentanti in enti, consessi e commissioni; rappresentanza presso Enti, Organismi e Commissioni; informazione attraverso mezzi di stampa o telematici; in tal caso base giuridica del trattamento è l'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell'interessato o di adempimenti conseguenti al rapporto associativo; ii) finalità del trattamento consiste anche nell'adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti e da normative europee (ad es. adempimenti contabili, fiscali, verifiche amministrative), nonché da disposizioni impartite da autorità o da organi a ciò autorizzati; in tal caso base giuridica del trattamento è l'adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare. iii) finalità del trattamento è anche la gestione del rapporto con l'Associato per aspetti diversi da quelli sui punti i) e ii), quali l'organizzazione interna delle attività funzionali alle forniture di prodotti e/o servizi (ad es. per verifiche solvibilità, gestione affidamenti e controllo rischi, gestione contenzioso e recupero/cessione crediti, gestione servizi finanziari e assicurativi strumentali alla gestione dei rapporti e gestione strumenti di pagamento elettronico), la rilevazione del grado di rappresentatività dell'associazione; la convocazione degli organi; la riscossione delle quote di ammissione, associative e dei contributi associativi per il tramite degli enti convenzionati; in tal caso base giuridica del trattamento è l'interesse legittimo del Titolare a perseguire i propri scopi istituzionali e statutari ed a permettere lo svolgimento regolare della propria attività; iv) finalità del trattamento è anche quella di invio all'Interessato di newsletter e di materiale su iniziative/campagne specifiche, corsi di formazione; marketing e comunicazione commerciale, invio di materiale promozionale e pubblicitario (on line ed anche via telefono, email, sms, o social network), relativamente a servizi e/o prodotti offerti dal Titolare e/o proposti da soggetti terzi; indagini statistiche e ricerche di mercato; in tal caso base giuridica del trattamento è il consenso dell'Interessato, ma anche l'interesse legittimo del Titolare a far conoscere le attività ed i servizi offerti.

b) Comunicazione dei Dati e conseguenze della mancata comunicazione I Dati potranno essere raccolti presso l'Interessato o presso terzi, quali enti o organismi convenzionati (ad es. CAA) o presso archivi pubblici oppure banche dati pubbliche (ad es. archivio Infocamerate, AGEA, APPAG, Organismi Pagatori regionali) e/o siti web e/o social network in cui sono contenute informazioni che riguardano l'Interessato e che possono, di volta in volta, risultare funzionali all'instaurazione e/o alla prosecuzione del rapporto associativo ed all'esecuzione degli adempimenti conseguenti al rapporto stesso (in tal ultimo caso i Dati riguardano esclusivamente dati identificativi, di contatto, fiscali, relativi all'Interessato o a referenti interni dell'associato e/o dati relativi all'attività economica); la comunicazione dei Dati deve intendersi quale mera facoltà e non obbligo; tuttavia, la comunicazione dei Dati è in particolare necessaria ai fini dello svolgimento delle attività indicate, rispettivamente, alla precedente lettera a), punti i), ii) e iii); il non conferimento o un conferimento parziale dei Dati potrebbero comportare l'impossibilità da parte del "Titolare" di continuare a svolgere le proprie attività istituzionali e statutarie e/o di instaurare e/o proseguire il rapporto associativo e/o l'impossibilità di fornire tutti quei servizi per i quali l'acquisizione dei Dati costituisce presupposto indispensabile per l'effettuazione delle prestazioni; in relazione alle finalità di cui alla precedente lettera a), punto iv) la mancata comunicazione dei Dati e/o il mancato consenso al relativo trattamento comporterà soltanto l'impossibilità di inviare le relative comunicazioni (ad es. newsletters, offerte commerciali, offerte di corsi formativi).

c) Categorie di destinatari dei Dati Nei limiti e per le finalità sopra indicate, i Dati potranno venire a conoscenza ed essere quindi trattati, oltre che dal Titolare e dagli incaricati del Titolare (dipendenti, collaboratori autorizzati, stagisti), dai responsabili esterni del Titolare (consulenti/fornitori di servizi del Titolare) e dai loro incaricati al trattamento e da eventuali terzi (Autorità Pubbliche, etc.), che li tratteranno quali responsabili esterni o titolari autonomi. In particolare, i Dati potranno essere comunicati a: i) società e/o enti che forniscono servizi di elaborazione dati o che svolgono attività strumentali o complementari a quelle istituzionali del Consorzio; ii) organismi associativi quali l'associazione regionale dei consorzi di difesa (Asnacodi), per il perseguimento delle rispettive finalità istituzionali e statutarie; iii) amministrazioni ed enti pubblici (AGEA, APPAG, Organismi Pagatori regionali, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Regioni, Province ed Enti a questi collegati), istituti bancari ed assicurativi, casse di previdenza ed assistenza, per lo svolgimento delle attività cui sono preposti; iv) società di consulenza, società di recupero crediti e di assicurazione del credito, società controllanti e/o società controllate e/o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c., nonché ad altri soggetti economici che svolgono attività di marketing e comunicazione commerciale per conto del Titolare; v) previo consenso specifico dell'Interessato, a società controllate, controllanti, o comunque a vario titolo collegate e facenti parte del medesimo Gruppo del Titolare, ed in particolare a società di marketing, al fine di essere autonomamente trattati dalle predette società/associazioni quali autonomi titolari e per finalità proprie ed in particolare per finalità di marketing. Originali oppure copie di documentazione contenenti Dati possono essere consegnati ai coniuge o a soggetti conviventi, a parenti ed affini e/o dipendenti e/o collaboratori dell'Interessato solo se muniti di delega scritta, rilasciata da quest'ultimo.

d) Diffusione dei Dati Non è previsto il trasferimento dei Dati extra UE. In ogni caso, qualora fosse effettuato un tale trasferimento, i Dati potranno essere trasferiti verso Paesi Extra UE esclusivamente

nell'ambito delle finalità sopra indicate e nel rispetto del Regolamento (quindi sulla base di una decisione della Commissione Europea di adeguatezza del livello di protezione dei dati personali garantito dal Paese terzo o sulla base di garanzie adeguate, di cui agli artt. 45 e 46 del Regolamento), ovvero, in mancanza, qualora ad esempio sia necessario per l'esecuzione di un contratto tra il Titolare e l'Interessato, o a favore di quest'ultimo, o per l'esecuzione di misure precontrattuali adottate su istanza dello stesso, ovvero sulla base del previo consenso di quest'ultimo (come previsto dall'art. 49 del Regolamento).

e) Trasferimento dei Dati ad un Paese terzo Allo stato non è previsto alcun trasferimento di Dati extra UE. In ogni caso, qualora i Dati dovessero essere trasferiti extra UE lo saranno esclusivamente nel rispetto del Regolamento e quindi sulla base di una decisione della Commissione Europea di adeguatezza del livello di protezione dei dati personali garantito dal Paese terzo o sulla base di garanzie adeguate, ovvero, in mancanza, qualora sia necessario per l'esecuzione di un contratto tra il Titolare e l'Interessato o per l'esecuzione di misure precontrattuali adottate su istanza dell'Interessato, ovvero sulla base del previo consenso dell'Interessato (per finalità diverse da quella anzidetta).

f) Conservazione dei Dati Il trattamento dei Dati e documenti per le finalità di cui alla precedente lettera a), punti i), ii) e iii) perdurerà, rispettivamente, per la durata del rapporto associativo e/o per il tempo necessario all'espletamento degli incarichi affidati al Titolare e per l'adempimento degli obblighi legali cui è soggetto il Titolare, e verranno conservati, in archiviazione, per un periodo di 10 anni dopo la cessazione del rapporto associativo e la riscossione di tutti i contributi associativi dovuti e/o l'esecuzione degli incarichi affidati; successivamente a tale periodo i Dati e documenti potranno essere rispettivamente eliminati e distrutti. Il trattamento dei Dati per le finalità di cui alla precedente lettera a) punto iv) perdurerà sino a quando sarà attivo il servizio del Titolare, ovvero fino a quando l'Interessato revocherà validamente il consenso, se precedentemente prestato, oppure fino a quando comunicherà l'opposizione all'ulteriore trattamento per tali ultime finalità.

g) Diritti L'Interessato ha inoltre la facoltà di esercitare i seguenti diritti (specificamente descritti dall'art. 15 all'art. 22 del Regolamento UE 679/2016), contattando senza particolari formalità il Titolare (all'indirizzo email sotto indicato); chiedere al Titolare conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, ottenere l'accesso ai Dati; chiederne la rettifica e/o l'integrazione, la cancellazione o la limitazione dei loro trattamenti; opporsi al loro trattamento; chiederne la portabilità; revocare il consenso qualora il trattamento si basi sul consenso precedentemente prestato senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; proporre reclamo ad un'autorità di controllo; ottenere tutte le informazioni disponibili sull'origine dei Dati e sulle categorie di Dati, qualora non siano raccolti presso l'Interessato; ottenere informazioni sull'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'Interessato; non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione. A questo proposito si precisa che i Dati non sono soggetti ad alcun processo interamente automatizzato e nemmeno quindi sono soggetti ad operazioni di profilazione.

h) Modalità di trattamento dei Dati Il trattamento dei Dati avverrà in modo idoneo a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato con modalità cartacee nonché attraverso strumenti elettronici o comunque automatizzati che consentano la memorizzazione, la gestione e la trasmissione degli stessi. Le logiche del trattamento saranno finalizzate a far sì che i Dati siano trattati in modo sicuro e per le sole finalità indicate, siano sempre integri e disponibili e vengano trattati nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 679/2016 e per le sole finalità previste.

i) Titolarità del trattamento del trattamento è Consorzio Difesa Produttori Agricoli di Trento, in sigla Co.Di.Pra – Trento, con sede in via Kufstein, 2, Gardolo di Mezzo (Trento). Per eventuali aggiornamenti e/o modificazioni dei dati identificativi del Titolare e/o dei Co-titolari, dei responsabili esterni e/o degli incaricati e/o per qualsivoglia ulteriore informazione, è possibile consultare il sito internet del Titolare (www.codipra.it) e rivolgere qualsivoglia richiesta all'indirizzo mail comunicazione@codipra.it

L'Interessato
 NOME E COGNOME
 (titolare dell'impresa individuale o
 legale rappresentante della società)

Luogo

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Informato/a di tutto quanto sopra, l'Interessato dichiara espressamente

- 1) di acconsentire di non acconsentire
 al trattamento dei Dati per l'invio all'Interessato di newsletter e di materiale relativo a iniziative/campagne specifiche/corsi di formazione, e quindi per attività di marketing e comunicazione commerciale relative a servizi e/o prodotti offerti dal Titolare, effettuata on line, tramite email, social network, a mezzo telefono, sms;
- 2) di acconsentire di non acconsentire
 La comunicazione/cessione dei Dati a società controllate, controllanti del Titolare ed a società di marketing al fine di essere autonomamente trattati dalle predette società/enti quali autonomi titolari e per finalità proprie ed in particolare per finalità di marketing (tramite email, social network, a mezzo telefono, sms);
- 3) di acconsentire di non acconsentire
 al trattamento dei Dati per effettuare indagini statistiche e ricerche di mercato da parte del Titolare e/o da parte di soggetti terzi incaricati dallo stesso;
- 4) di acconsentire di non acconsentire
 alla diffusione dei Dati (nome, cognome, denominazione/ragione sociale, immagine ritratta in foto e/o video) mediante pubblicazione sul sito internet, bollettini e altri organi di comunicazione del Titolare e/o altre organizzazioni di categoria ad essa collegate, nonché su riviste, periodici, bollettini e altri organi di comunicazione locali e nazionali

L'Interessato
 NOME E COGNOME
 (titolare dell'impresa individuale o
 legale rappresentante della società)

Luogo

Allegato 4

ELENCO TERZI PERITI E COORDINATORE

I nominativi dei periti coordinatori di cui al punto 12 della Polizza Collettiva verranno comunicati successivamente alla nomina comunque entro il 30 aprile 2019.

Nominativi dei periti di cui al punto 13 della Polizza Collettiva da utilizzare quali terzi periti solo in caso in cui i due periti incaricati non trovino l'accordo sulla nomina del terzo:

Sergio	Lombardelli	Via Grande, 31	26845	Codogno (LO)	0377/30070 355/6152841
Aroldo	Meglioli	Via Gambarelli,5	42019	Scandiano (RE)	0522/982517 355/6892884
Iven	Righi	Via Argine Mola,13 Frazione Godezza	42018	Poviglio (RE)	0522/969774
Piero	Actis	Via Chivasso, 32	13100	Vercelli	0161/502434 355/5623083
Luca	Bellingacci	C.so Flaminio, 65 Frazione S.Giacomo	06048	Spoletto (PG)	355/5233165
Tommaso	Brandoni	Via C. Colombo, 50	60022	Castelfidardo (AN)	071/78512 335/5826350
Giovanni	Follador	Via Trieste, 51	31050	Miane (TV)	0438/893922 338/6094309
Gianfranco	Rancati	Via S.M. Assunta, 8	26010	Dovera (CR)	0373/94223 338/8017242
Claudio	Ruspi	Frazione S. Secondo, 126	06024	Gubbio (PG)	335/6479349

Il/la sottoscritto/a
 (Cognome e Nome)

C.U.A.A.
 (C.Fisc./P.IVA)

DOMANDA DI ADESIONE

RICHIEDE

L'adesione al Fondo di Mutualizzazione "FITOPATIE" costituito con Delibera dell'Assemblea Generale di Co.Di.Pr.A. di data 12.06.2015 e modificato con Delibera dell'Assemblea Generale di Co.Di.Pr.A. di data 23.03.2019 che interviene ad indennizzare i danni subiti dalle Imprese per drastici cali di reddito derivanti da crisi di mercato e/o altre condizioni negative previste dalla normativa di riferimento.

DICHIARA

- di conoscere, di accettare e di aver ricevuto copia del Regolamento del Fondo di Mutualizzazione, disponibile sul sito internet www.codipratn.it;
- di impegnarsi all'adesione al Fondo fino a comunicazione di revoca e comunque per un periodo minimo di tre anni;
- di impegnarsi al pagamento entro il 31 ottobre del contributo associativo "quota annuale di adesione al Fondo" pari ad euro 10,00 nelle forme e modalità d'incasso che verranno deliberate dal Comitato di Gestione;
- di impegnarsi alla sottoscrizione della domanda di adesione alla copertura mutualistica annuale entro il 31 gennaio di ogni anno.

Nel caso di mancata autorizzazione dell'Autorità competente del Soggetto Gestore, il presente rapporto deve intendersi sciolto.

Per quanto non indicato si rinvia alle norme che disciplinano l'accesso ai benefici di cui all'art. 36, paragrafo 1, lettera b) e c) del Reg. (UE) 1305/2013 e al Reg. (UE) 2393/2017.

AUTORIZZA

- l'accesso anche per via telematica al sistema informativo pubblico per i contenuti dei Fascicoli Aziendali, Dichiarazioni IVA e altre banche dati fiscali, contabili e delle Cooperative/O.P. giustificative delle rese aziendali.

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, dichiaro ed attesto la non ricorrenza delle ipotesi di cui al punto 4, comma 2 del Regolamento.

..... / / 2019
 (Luogo) (Data)

)
 (Firma leggibile)

DOMANDA DI ADESIONE ALLA COPERTURA MUTUALISTICA

RICHIEDE

L'adesione al Fondo di Mutualizzazione "IST MELE" che interviene ad indennizzare i danni subiti dalle Imprese in seguito di un drastico calo di reddito derivante da crisi di mercato e/o altre condizioni negative previste dalla normativa di riferimento, il cui contributo associativo a carico dell'agricoltore è pari a 150,00 € ad ettaro di superficie coltivata risultante dal Fascicolo Aziendale, allo 0,5% del valore assicurato e al 4% del premio assicurato riferito alla Polizza Collettiva 2019.

DICHIARA

- di voler aderire alla copertura mutualistica per il corrente anno;
- di impegnarsi al pagamento del contributo associativo volontario annuale di adesione al Fondo, entro il 31 ottobre dell'anno di riferimento, nelle forme e modalità d'incasso deliberate dal Comitato di Gestione;
- di essere a conoscenza che il Fondo eroga gli indennizzi alle Imprese in regola con il versamento dei Contributi entro il 31 dicembre dell'anno successivo, nel limite della Disponibilità finanziaria annuale e qualora l'entità complessiva dei danni indennizzabili ecceda tale Disponibilità, l'erogazione degli indennizzi avverrà con una riparametrazione proporzionale a tutti gli aventi diritto;
- di essere a conoscenza dell'obbligo di informativa nei confronti del Soggetto Gestore, in ordine a tutta la documentazione necessaria ai fini dell'accesso alla copertura mutualistica.

Per quanto non indicato, si rinvia alle norme che disciplinano l'accesso ai benefici di cui all'art. 36, paragrafo 1, lettera b) e c) del Reg. (UE) 1305/2013 e al Reg. (UE) 2393/2017.

..... / / 2019
 (Luogo) (Data)

)
 (Firma leggibile)

Il/la sottoscritto/a
(Cognome e Nome)

C.U.A.A.
(C.Fisc./P.IVA)

DOMANDA DI ADESIONE

RICHIEDE

L'adesione al Fondo di Mutualizzazione "FITOPATIE" costituito con Delibera dell'Assemblea Generale di Co.Di.Pr.A. di data 12.06.2015 e modificato con Delibera dell'Assemblea Generale di Co.Di.Pr.A. di data 23.03.2019 che interviene ad indennizzare i danni subiti dalle Imprese per drastici cali di reddito derivanti da crisi di mercato e/o altre condizioni negative previste dalla normativa di riferimento.

DICHIARA

- di conoscere, di accettare e di aver ricevuto copia del Regolamento del Fondo di Mutualizzazione, disponibile sul sito internet www.codipratn.it;
- di impegnarsi all'adesione al Fondo fino a comunicazione di revoca e comunque per un periodo minimo di tre anni;
- di impegnarsi al pagamento entro il 31 ottobre del contributo associativo "quota annuale di adesione al Fondo" pari ad euro 10,00 nelle forme e modalità d'incasso che verranno deliberate dal Comitato di Gestione;
- di impegnarsi alla sottoscrizione della domanda di adesione alla copertura mutualistica annuale entro il 31 gennaio di ogni anno.

Nel caso di mancata autorizzazione dell'Autorità competente del Soggetto Gestore, il presente rapporto deve intendersi sciolto.

Per quanto non indicato si rinvia alle norme che disciplinano l'accesso ai benefici di cui all'art. 36, paragrafo 1, lettera b) e c) del Reg. (UE) 1305/2013 e al Reg. (UE) 2393/2017.

AUTORIZZA

- l'accesso anche per via telematica al sistema informativo pubblico per i contenuti dei Fascicoli Aziendali, Dichiarazioni IVA e altre banche dati fiscali, contabili e delle Cooperative/O.P. giustificative delle rese aziendali.

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, dichiaro ed attesto la non ricorrenza delle ipotesi di cui al punto 4, comma 2 del Regolamento.

..... / / 2019
(Luogo) (Data)

)
(Firma leggibile)

DOMANDA DI ADESIONE ALLA COPERTURA MUTUALISTICA

RICHIEDE

L'adesione al Fondo di Mutualizzazione "FITOPATIE" che interviene ad indennizzare i danni subiti dalle Imprese in seguito di un drastico calo di reddito derivante da crisi di mercato e/o altre condizioni negative previste dalla normativa di riferimento, il cui contributo associativo a carico dell'agricoltore è pari all' 1% del premio assicurato relativamente ai vivai di piante ornamentali e allo 0,08% del valore assicurato relativamente a tutti gli altri prodotti.

DICHIARA

- di voler aderire alla copertura mutualistica per il corrente anno;
- di impegnarsi al pagamento del contributo associativo volontario annuale di adesione al Fondo, entro il 31 ottobre dell'anno di riferimento, nelle forme e modalità d'incasso deliberate dal Comitato di Gestione;
- di essere a conoscenza che il Fondo eroga gli indennizzi alle Imprese in regola con il versamento dei Contributi entro il 31 dicembre dell'anno successivo, nel limite della Disponibilità finanziaria annuale e qualora l'entità complessiva dei danni indennizzabili ecceda tale Disponibilità, l'erogazione degli indennizzi avverrà con una riparametrazione proporzionale a tutti gli aventi diritto;
- di essere a conoscenza dell'obbligo di informativa nei confronti del Soggetto Gestore, in ordine a tutta la documentazione necessaria ai fini dell'accesso alla copertura mutualistica.

Per quanto non indicato, si rinvia alle norme che disciplinano l'accesso ai benefici di cui all'art. 36, paragrafo 1, lettera b) e c) del Reg. (UE) 1305/2013 e al Reg. (UE) 2393/2017.

..... / / 2019
(Luogo) (Data)

)
(Firma leggibile)



A series of 25 horizontal dotted lines for writing, spaced evenly down the page.



